DIZIONARIO
DELLE LEGGI
DEL
REGNO DI NAPOLI.

DIZIONARIO
DELLE LEGGI
DEL
REGNO DI NAPOLI

TRATTO DA' FONTI

Delle Costituzioni, Capitoli, Riti, Arresti, Prammatiche, novelle Costituzioni, Dispacci, e Consuetudini di Napoli.

Lo precede brevissima notizia della serie de' Regnanti, *delle* Leggi, *e de'* Magistrati *del Regno: e lo siegue copioso* Indice *degli Articoli.*

TOMO QUARTO.

IN NAPOLI

Presso Vincenzo Manfredi.

Con licenza de' Superiori.

MDCCLXXXVIII.

Sacerdoti, ancorchè siano assenti senza licenza dell'Ordinario, non si sequestri a loro il patrimonio sagro: solamente si sequestrino le rendite de' Beneficj per la celebrazione delle Messe nel luogo della fondazione. *D. 9. Gennajo* 1768.

Sacramenti per negarsi occorrono delitti giuridicamente provati. *D.* 13. *Dicembre* 1760. *V. Parochi*.

Sacramento dell'Eucaristia. Passando per le strade sia venerato: chi va a Cavallo, o in Carozza smonti, e tutti si pongano inginocchioni, accompagnandolo fuori, se riesca, fino che sia restituito in Chiesa. *Pram.* 1. *de cultu Sacram.* 20. *Marzo* 1580.

Nel dì della festa del *Corpus Domini*, e per tutta l'ottava, per le strade di Napoli, per le quali passa la Processione, non vadan carozze, galessi, carri, e some cariche sotto pena. *Pram.* 2. *de cultu Sacram.* 15. *Giugno* 1585.

Sacrilegj sian puniti con pena arbitraria. Se avvenga, che le Chiese sian

pubblicamente distrutte, o sian violentate, e che i vasi sagri, ed i doni di notte sian rubbati, entri pena capitale. *Cost. Multæ Leges.*

Sacro Regio Consiglio. Si divida in due Rote, in ognuna delle quali siedano quattro Consiglieri.

Sian necessarj tre voti uniformi, per decidere in causa di docati duecento.

Sotto tale somma bastino due voti uniformi.

Ed occorrendo parità, dal Presidente si destini altro Consigliere per derimerla.

Se la causa è di docati mille, e non concorrono tre voti uniformi, il Presidente destini uno, o due Consiglieri di altra Rota ad intervenire in tale decisione.

Se eccede i docati mille, in tale discordia, *ambæ aulæ interveniant.*

E se neppure concorrono tre voti uniformi, ma siegue parità, si riferisca al Sovrano, dal quale dipende dare gli Aggiunti.

Causa sotto i docati 200. decisa, o in Vicaria, o in altro Tribunale, se accade trattarsi in esso S. R. C., la prima di lui sentenza difinitiva si abbia per ultima

ma decisione, dalla quale ne si appelli, nè si riclami. Eccettuato il caso, che si alleghi falsità delle scritture, degli atti, e de' Testimonj. Allora, eseguita la sentenza, sia inteso l'Accusatore, e sia in arbitrio de' Giudici obbligare la Parte vincitrice alla cauzione *de restituendo*.

Che se la causa stessa si tratta in Consiglio nella prima istanza, o in altro Tribunale non sia stato decisa, in ognuno di questi casi si dia luogo alla revisione.

La revisione sia nella stessa Rota, dove si è decretato.

Sia però in arbitrio del Presidente in tale atto o dare gli Aggiunti, o unire le Rote.

E nelle cause di considerazione l'unione delle Rote sia o dell' arbitrio del Presidente, o dell' autorità Sovrana. *Pram.* 41. *de Offic. S. R. C.* 30. *Settembre* 1533.

Decreto di Vicaria, nel quale sia concorso il voto di tutt' i Giudici, compresi i due Consiglieri, non possa rivocarsi dal S. C., quando non concorra il voto di quattro Consiglieri, senz' attenderne prima l' oracolo del Sovrano. *Pram.* 44. *de Offic. S. R. C.* 19. *Agosto* 1542.

Dalle due sentenze riclamandosi tra diece giorni prima di eseguirsi, la Parte che ha vinto, dia la solita cauzione *de restituendo*.

Dopo due sentenze uniformi s' imponga silenzio alla causa. *Pram.* 5. *de Offic. S. R. C. de' 20. Gennajo* 1545.

La Prammatica 41. *de offic. S. R. C.* abbia luogo, quando il decreto di altro Tribunale resta confermata dal S. C., non già quando il Decreto medesimo è rivocato. *Pram.* 61. *de Offic. S. R. C.* 15. *Dicembre* 1545.

Presidenti, e Consiglieri di esso godano di tutte quelle esenzioni, e privilegj, che godono i Ministri della Sommaria. *Pram.* 1. *de Immunit. Official. S. R. C.* 21. *Ottobre* 1550.

Si divida tal Tribunale in quattro Rote. *Pram.* 74. *de Offic. S. R. C.* 3. *Settembre* 1597.

Varj ordini si danno, che riguardano principalmente l'ufficio de' Mastrodatti, e Scrivani per l'esatta attitazione delle cause nelle Prammatiche 86., ed 88. *de Offic. S. R. C.*

Quattro volte l'anno si uniscano tutte le

le sue Rote, e da uno de' Capo Rota in giro si proponga un articolo controvertito.

Deciso che sia dall'intiero S. C., si riferisca al Re per l'approvazione.

Nella prima unione si decida, se in Regno debba ammettersi la prescrizione, ed in quali casi.

Questione di giurisdizione tra il S. C., e la Vicaria, sia decisa dallo stesso Consiglio.

Non competa verun rimedio avverso il Decreto, che in tali cause si proferisce nella Rota del S. C.

Ben' inteso, che si rimetta alla Vicaria, ed alle Udienze la criminalità, colla quale *non sint offensæ aures S. C.*

Non si commettano in esso cause non eccedenti la somma di docati 400. sotto pena per il Mastrodatti di docati venti.

Ed il Presidente nelle Decretazioni apponga la clausola, *dummodo causa non fuerit cepta in M. C. Vicariæ* §. 3. *Pram.* 18. *de Ord. Judic.* 14. *Marzo* 1738.

Il S. C. parlando col Re, parli strettamente colle Leggi comuni, e del Regno, senza divagarsi ad usi, o opinioni, anzi nemmeno a cose giudicate, e quan-

do le leggi non arrivano, o sembrano collidere, domandi brevemente, e chiaramente il supplemento, o la spiegazione.

Alle sue Decisioni il Re non è presente più, che in quelle di ogni altro Tribunale: ma S. M. esige ugualmente conto della giustizia, e della stretta esecuzione delle Leggi dal Consiglio, che da qualunque altro Tribunale. *D.* 30. *Giugno* 1759.

SALARJ PER SERVIZIO DELLA CORTE. Varj ordini si danno circa la tassa di essi, e la maniera, colla quale devono prestarsi nella Pram. 1, e 2. *de Salar. eorum* degli anni anni 1483., e 1603.

SALE tassato per le Università, se esse ricusano riceverlo, resti a conto della Regia Corte; e se ne difalchi il prezzo dal debito fiscale. *Pram.* 1. *de Sale vendendo* 4. *Luglio* 1479.

Dopo ripartito trà Cittadini possa ognuno venderlo nel luogo stesso. *Arr.* 19. *Dicembre* 1506.

Per supplire a' bisogni dell' Erario esausto per le vendite delle rendite Reali, dalli carlini sedici meno una cinquina si au-

aumenti al prezzo di carlini venti, esclusa ogni immunità, e franchigia, come furono stabilite le tre ultime imposizioni di carlini quattro meno una cinquina per tomolo per la fabbrica della nuova moneta negli anni 1684. 1686. 1689.

Per il sale però, che si consegna a forza nella Provincia di Otranto, ed in alcune poche terre della Basilicata a ragione di un tomolo per fuoco, l'aumento sia di carlini due, e mezza cinquina per tomolo. *Pram. 46. de Vectigal. 28. Maggio 1709.*

Sia vietato lavorarsi, o commerciarsi in controbando, e si rinnova la pubblicazione delle Prammatiche 2., e 3. *de Sale vendendo. Editto de' 23. Luglio 1734.*

In molti capi si danno gli ordini, acciò si evitino i controbandi, e le frodi in questo genere nelle Prammatiche 2., e 3. *de Sale vendendo* degli anni 1608., e 1648., delle quali si prescrive l'osservanza nella Pram. *66. de Vectigal. de' 27. Luglio 1734.*

Per occasione dal donativo fatto alla Maestà del Re Carlo III. in tempo delle sue nozze, s'impongono grana dieci

 per

per ogni tomolo di sale, esentandosi da tal pagamento solamente i Cappuccini, ed i riformati dell' Ordine di S. Francesco, che comprano il sale a misura nella Dogana, e ne' fondachi, senz' alterarsi il prezzo di grana sei a rotolo per chi lo compra a minuto.

Si ordina aggregarsi tal nuova imposizione alle altre quattro antecedenti di grana due, e mezzo, e fartone un sol. corpo, governarsi da stessi sette Governadori, che vi sono da eliggersi due di essi da S. M. dalle piazze di Napoli a nomina di sei persone da farsi dalle medesime. *Pram. 69. de Vectigal. 17. Giugno* 1738.

S. M. C. domanda da Possessori la ricompra de' Sali di Puglia. Avuto il sentimento favorevole di sei Togati, se ne istituisce il giudizio nella Sommaria, e dopo dodici anni si decide a favore del Fisco a 6. Maggio 1753.

Non ostante, a detti Possessori si dà l' arbitrio o di ricevere il di loro denaro, o nuovamente impiegarlo col Fisco coll' annualità del cinque per cento, o sullo stesso Arrendamento, o sull' introito di

cassa

cassa militare, sempre però colla riserva libera del patto di ricompra.

E per sollievo della povera gente si stabilisce, che in avanti il Sale si debba vendere al peso di rotola 48. a tomolo, e non già di rotola 33., come prima si vendeva: senza però alterarsi il peso delle 33. rotola a Locati di Foggia, i quali per ogni tomolo pagano carlini cinque. *Cost.* 23. *Maggio* 1753.

Dopo ricomprati i Sali di Puglia, aumentato il peso del tomolo dalli rotoli 33. a rotola 48., senza che ne' fondachi principali delle Marine il prezzo oltrepassi le grane sei a rotolo, e le grana sette ne' luoghi più lontani a proporzione, si estende tal beneficio alle due Provincie di Otranto, e Basilicata, durante l'affitto dell'Arrendamento de' Sali di esse preso per due anni a conto della Regia Corte.

Si spiega usarsi ogni agevolezza alle Università soggette alla distribuzione del Sale forzoso, offerendo ragionevoli partiti, e pagando i dritti, come si pagavano ne' ripartimenti de' sali di Puglia. *Pram.* 72. *de Vectigal.* 22. *Giugno* 1754.

Si

Si faccia sentire agli Assegnatarj de' sali di Puglia, se vogliono la restituzione de' capitali, o l'annualità del 3. per 100. *D.* 25. *Settembre* 1786.

Lo stesso per le particolari Aziende, che possedono tali Arrendamenti.

I Deputati di tutti gli altri Arrendamenti precipui grana 48. a tomolo di sale, ed erbaggi di Foggia tra due mesi dichiarino, se vogliono il detto bassamento, o la restituzione de' capitali: quali elassi restino abbassate le partite. *D.* 29. *Gennajo* 1787. *V. Estrazione delle merci*.

Salvaguardia per le doti. *V. Doti*.

Salvaguardia per i figli di famiglia. *V. Figli di famiglia*.

Salvaguardia *V. Debitore*.

Salve delle fortezze *V. Feste*.

Sant' uffizio. Non solo in Regno mai non si è permessa l'introduzione di un Tribunale sotto tal nome, ma neppure si tollera, che le Curie Ecclesiastiche si allontanino in parte anche menoma dall' ordinario sentiere giudiziale nelle cause di Fede.

E si prescrive la rinovazione degli ordi-

ordini di S. M. Cattolica de' . . . Dicembre 1746., inculcandosene l' inviolabile osservanza . *Pram.* 3. *Interd. perpet. Tribunal. Inquisit.* 8. *Agosto* 1761.

Sapone in Napoli si fabbrichi, e si venda senz' ingerenza de' Consoli. *D.* 29. *Giugno* 1765.

SC

Scafe *V. Passi* .

Scale portandosi da chicchessia dentro Napoli in tempo di notte, s' incorra nella pena di morte naturale, ed altra ad arbitrio. *Pram.* 1. *de Scalarum prohibit.* 30. *Gennajo* 1560.

Schiavi sian mori, sian turchi riscattati dal proprio padrone, o che da esso abbian avuta la libertà, non partan dal Regno, senza licenza in iscritto ottenuta dal Sovrano, sotto pena della perdita della libertà, e per l' ufficiale, che permette tale partenza di docati mille, ed altra. *Pram.* 1. *de servis manumissis* 28. *Novembre* 1555.

Tra diece giorni dopo ricevuta la libertà professino nella Regia Cancellaria

i di

i di loro Nomi, Cognomi, e Padrie, presentando fede autentica della libertà avuta, sotto pena di galera. *Pram. 2. de servis manumissis* 18. *Febbrajo* 1581.

Ancorchè sian battezzati, non portino armi, sotto pena di galera. *Pram. 3. de servis manumissis* 12. *Ottobre* 1605.

Sia vietato comprare Schiavi Polacchi, e Moscoviti senza licenza. *Pram. 4. de servis manumissis 9. Dicembre* 1628.

Scommesse sian vietate sopra le voci da farsi de' grani, sotto la pena di docati 3000.; nella quale incorrano anche i Notari, che fanno scritture sopra tali scommesse; le quali sempre si abbian per invalide. *Pram.* 1. *de Sponsion.* 23. *Maggio* 1567.

Sian vietate sopra la vita, e morte, e sopra l'elezione del Papa sotto pena. *Pram.* 2. 4. 5. *de Sponsion.*

Sian vietate sopra il parto delle donne, ed i Notari, che fanno su di esse scritture, oltre l'invalidità di esse, incorrano nella pena di once 100., e della privazione dell'ufficio.

Chi da denaro per qualunque scommessa a figli di famiglia, ancorchè afferisca-

riſcano vivere ſeparatamente dal padre, o di eſſere padri di famiglia, non poſſa ripeterlo. *Pram.* 3. *de Sponſion.* 4. *Febbrajo* 1583.

SCOMMUNICATI *vel a Canone*, *vel ab Homine*, ſe ſian contumaci per un anno, ſian ſoggetti a pena pecuniaria, che ſi taſſa: da raddoppiarſi da anno in anno per quanto perſiſtan nella Scomunica. *Cap. Si quis Excomunicatus*.

SCRIVANI, E COMMISSARJ di qualſiſia Tribunale ſuperiore non diſſimpegnino la di loro incumbenza, ſenza permeſſo dell' Udienza Provinciale. *D. all' Aquila* 17. *Novembre* 1725.

SCRIVANI DI RAZIONE ricevon in varj capi le Iſtruzioni per il diſimpegno del di loro impiego. *Pram.* 1. *ad* 3. *de Officio Scribæ Portionis*.

Non eſiggan da Portieri un carlino per ogni meſata, che a loro pagano. *D.* 24. *Giugno* 1759.

SCUOLE DI NAPOLI. Scuolarj, e Maeſtri di eſſe ſi muniſcono di molte eſenzioni, e Privilegj, che s'individuano nel *Cap. Robertus. In virtutum dona*.

SCUOLE NORMALI. Il Preſidente D. Franceſco

cesco Pecheneda senta i due Celestini spediti a Roveredo per prendere esatta contezza di sì utile Istituzione, e dica non solo quanto giudica doversi aggiugnere al piano attuale delle Scuole Normali di Sorrento, delle quali esso Presidente è Delegato, ma il modo altresì di rendere profiguo alla nazione nelle coste maritime non meno, che nell' interno de' due regni tale stabilimento. *D. 27. Dicembre 1785.*

Scuole dell'una, e l'altra Legge sia vietata per tutto il Regno, sotto gravi pene, da esiggersi dall' Università, che l' abbia permessa, e dal Dottore, che l' abbia aperta. Sia eccettuato lo studio della Medicina. *Hoc enim & juris scripti sanctio admonet, & ipsorum Regum traditio Constitutionis inducit usquequaque tenaciter observari. Cap. Robertus. Grande fuit.*

Scuola delle Scienze non si apra da alcuno senza permesso del Re. *D. 24. Aprile 1773.*

Il Maestro abbia l' attestato *de vita, & moribus* dell' Ordinario, ed essere debba esaminato da persone destinate dalla

Re-

Regia Udienza. *D.* 21. *Gennajo* 1775.

Tal regola corra anche per gli Ecclesiastici. *D.* 22. *Aprile* 1778.

Scuole Pie in Lanciano erette a 2. Luglio 1740.

SE

Secreto del Tribunale se si tradisce da Ministri, incorrano la pena della privazione della Carica, ed altra. Se ne adduce esempio nella persona del Consiglier Marino Freccia. *Arr.* 64. 1. *Aprile* 1542.

Sedili Chiusi. *V. Nobiltà.*

Segreterio della Dogana, et Quæstor Magistri proceda nelle cause de' Tesori, che son trovati, de' denari nascosti, de' quali non costa apertamente il padrone, delle robe perdute in naufragio, delle quali non si sanno i padroni, nè i di loro eredi, e successori, dell' eredità o di chierico, o di laico, che muore in terra demaniale senza testamento, e senza erede legittimo.

Tal eredità, purchè sia libera, e non soggetta a servizio della Corte, si venda sot-

sotto l'asta, ad una terza parte si eroghi in elemosina a poveri per l'anima del defonto, e 'l resto apparteng'a al Fisco. *Cost. Dobanæ de secretis.*

Segretario del Regno riceve in varj capi le istruzioni per il disimpegno del suo impiego nella *Pram.* 2. *ad* 14. *de Offic. Secretar.*

Segretario del S. Consiglio per gli appuntamenti tanto delle cause, che per qualunque negozio da farsi ne' dì giuridici ne' Tribunali, non esigga dritto alcuno, sotto l'irremisibile pena di docati 50. §. 3. *Pram.* 18. *de Ordine Judiciorum* 14. *Marzo* 1738.

Segretarj di Stato si creano al numero di quattro, dandosi ad ognuno il proprio carico, e si spiega la dipendenza da essi de' rispettivi Tribunali. *D.* 30. *Luglio* 1737.

La Segretaria di Grazia, e Giustizia abbia l'ispezione di tutti gli affari di giustizia dentro del Regno, ancorchè in essi sia mischiata persona privilegiata, o si tratti di estrazione di reo da luogo immune, *D.* 28. *Settembre* 1737.

A quella degli affari esteri spettino le ma-

materie tra i due Regni colle Corti Straniere, le nomine da farsi in Roma di tutti i Beneficj, o Dignità allodiali del Re, o di nomina regia, come pure gli affari di Economia de' Stati allodiali; e tutti gli affari di qualunque natura de' Siti, e Cacce reali, e de' Feudi degli Espulsi.

Tutt' altro, che appartiene a' Stati allodiali, sia d' ispezione della Segretaria di Grazia, e Giustizia, e dell' Ecclesiastico. *D.* 19. *Maggio* 1778.

Segretario dell' Udienza degli Eserciti nelle cause criminali goda del Foro militare. *D.* 6. *Maggio* 1775.

Semina de' Risi sia proibita nella distanza di due miglia da' luoghi abitati, le quali debban misurarsi per gradi, ed a linee dirette; non già oblique. Se tra i luoghi abitati, ed i luoghi di semina si framezzano monti sollevati, ed eminenti, possa tolerarsi distanza minore di due miglia. *D.* 16. *Luglio* 1763.

Seminaristi Chierici si considerino come presenti nelle di loro Chiese rispettive per entrare a suo tempo nella partecipazione. *D.* 3. *Luglio* 1762.

Sensali in Napoli, suoi Borghi, Distretti, e casali, e per le fiere nelle Provincie di Terra di lavoro, e Principato *citra* si stabiliscono al numero di 40., e si danno ad essi le Istruzioni in 8. capi nella *Pram.* 80. *de Offic. Procuratoris Cæsaris* 21. *Giugno* 1669.

Sentenze due uniformi o nella Camera di S. Chiara, o nel S. C., o nella Camera della Sommaria non ammettan altro richiamo di qualunque sorte: sian eccettuati i casi, quando dopo il primo decreto, o sentenza prodotto il rimedio della restituzione *in integrum*, siasi detto *non esse locum*, e quando il rimedio concerne gli atti Ordinatorj, perchè allora non è vietato di produrre qualunque altro rimedio avverso il decreto proferito intorno alla causa principale. *Pram.* 20. *de Ordine Judiciorum* 20. *Settembre* 1759.

Sentenze, che non sono di morte, o di tortura *ex processu informativo*, promulgate dall' Udienza in causa delegata, e confermate in grado di revisione dalla Vicaria, per eseguirsi non sia necessario, che

che si riferiscano nella Camera di S. Chiara. *D.* 15. *Giugno* 1743.

SEPARAZIONE DI CETO. *V. Nobiltà.*

SEPOLTURA. *V. Funerali.*

SEQUESTRO di roba fatto con privata autorità, sia punito con pena capitale. *Cap. Contra effrænatas.*

Non si ordini, se non per esecuzione di sentenza definitiva, o interlocutoria, o per credito del Fisco. *Rit. Item Curia ipsa non consuevit.*

SERVI trovati in fuga sian restituiti a' padroni.

Se questi sono ignoti, si presentino a' Giudici laici, che li trasmettano alla Corte. Chi contraviene resti soggetto alla Corte con la persona, e con tutte le sue robe. *Cost. Servos, & Ancillas.*

SERVITORI di livrea in qualunque forma non possano in Napoli portarsene più di due, e proceda la Vicaria senz' attendere qualunque Privilegio de' padroni: ma godendo questi privilegio di Foro, s'informi S. M. *D.* 7. *Agosto* 1741.

In caso di controvenzione si dian a servidori quattro tratti di corda, e la Giustizia prima si provveda in Roma,

o altrove di chi sappia usarla senza pericolo. *D.* 15. *Agosto* 1741.

Non portino la Dragoncina sopra la livrea, sotto pena a padroni di docati 500., ed a servidori di quattro mesi di carcere. *D.* 16. *Luglio* 1770.

Servitori della Real Casa non godan del foro dell' Alcaide. *D.* 6. *Luglio* 1754.

Non avendo beni stabili, o annue entrate, e facendo debiti oltre li docati 200. sian licenziati.

Lo stesso per i salariati de' siti Reali, della Posta, della Caccia, de' Teatri, e per altri di simil Classe. *Pram.* 2. *de Servis*, & *Viduis Domus Regiæ* 21. *Agosto* 1762.

Servitu'. Cause di servitù di aspetto, prospetto, fasine, aperture, *projectus*, *stillicidii*, *Actus*, *itineris*, & *viæ*, ed altre simili, che si possono ritrattare, o che per il corso del tempo non si rendono irretrattabili, ammettan solamente l' appellazione *quoad actum d volutivum*.

In esse cause debba il Giudice decidere la somma di ciò, che si controverte, e quando questa non eccede duecento, o i

o i cento docati, servata la regola delle appellazioni, si debba produrre l' appellazione all' Udienza provinciale, nè sia permesso di produrla ne' Tribunali di Napoli: quando poi eccede la somma suddetta allora si possa ricorrere dove piace alle parti. §. 1. *Pram.* 18. *de Ordine Judiciornm* 14. *Marzo* 1738.

In esse entri a votare tanto il Preside, se è Togato, quanto il Fiscale, ed occorrendo parità, entri a dirimerla l' Avvocato de' poveri, e quando questi si da per sospetto, entri a votare uno di que' Dottori più abili, che pare al Tribunale, o alla maggior parte de' votanti.

Ed i rimedj di nullità, o restituzione *in integrum* si trattino nella stessa Udienza. §. 1. *Pram.* 18. *de ordine Judiciorum* 14. *Marzo* 1738.

„ Servitu' ne' Predj Rustici. Pos-
„ sessore di territorio, che non ha
„ passaggio per andarvi, possa pretenderlo
„ sopra del Territorio del vicino il più
„ immediato alla via pubblica. *Cons. Si*
„ *quis habens. De Servitutibus.*

Servitu' ne' Predj Urbani, e regole per le nuove fabbriche.

„ §. 2. Nell' edificarsi dirimpetto alla mu-
„ raglia altrui, che ha apertura da
„ ricever lume, o di aspetto, si osservi
„ la distanza di dodici palmi.

„ §. 3. Se l' edificio si fa di lato
„ alla individuata muraglia, si osservi la
„ distanza di due palmi e due parti di
„ un palmo.

„ Alla muraglia, che non ha aper-
„ ture, sia lecito imporre la Servitù
„ *Tigni immittendi*, *Oneris ferendi*.

„ Il tetto poi, che vuol edificarsi al
„ di sotto delle aperture addette sola-
„ mente a ricever lume, resti per un
„ palmo lontano dalla muraglia stessa.

„ E volendovisi formare l' astrico, si
„ osservi la distanza di una canna, col
„ disborso del prezzo della metà della
„ muraglia, e del suolo, dove stà fab-
„ bricata la muraglia, purchè chi di
„ nuovo vuol fabbricare non pruovi,
„ esser l' uno, e l' altra è comune.

„ §. 4. Che se alla muraglia del vi-
„ cino si appoggiano le punte delle tego-
„ le, volendosi fare il tetto, o volendosi
„ fare l' astrico, si appoggi il principale
„ lato di esso, e si contribuisca la sola

„ quar-

„ quarta parte della muraglia, e del
„ suolo.

„ Sempre però che si fa menzione
„ delle aperture, s'intendano quelle fat-
„ te a forma di finestra con i stipiti.

„ Ed il prezzo della muraglia, sopra
„ della quale al vicino occorre appog-
„ giare, includa solamente la muraglia
„ stessa dal suolo fino al punto dell' ap-
„ poggio. *Conf. Si quis habens. De ser-*
„ *vitut.*

„ §. 1. Chi fabbrica di nuovo, e vuo-
„ le nel muro, che riguarda il suolo
„ del vicino, far pennate, o aperture,
„ osservi la distanza di dodici palmi dal
„ suolo medesimo.

„ §. 2. Volendosi accrescere di uno,
„ o più appartamenti la propria casa,
„ che à le aperture, le quali cotrispon-
„ dono sopra l'altrui casa, orto, o sito,
„ sia lecito nel nuovo edificio fare le
„ aperture, che corrispondano, e siano
„ del tutto uniformi alle antiche.

„ §. 3. La prescrizione di tempo lun-
„ ghissimo non giovi a chi ha impo-
„ sta qualunque servitù sopra del casale-
„ no, o casa diruta del vicino.

„ §. 4. Chi fabricando ſopra del pro-
„ prio ſito, vuol congiungere l' edificio
„ alla muraglia del vicino, nella qua-
„ le non è alcuna apertura, ha però
„ la pennata del tetto, o dell' aſtrico,
„ che getta l' acqua ſopra del detto ſito,
„ e vuol dippiù inalzar l' edificio oltre
„ della pennata, poſſa eſeguirlo, purchè
„ e di ſotto, e di avanti di eſſa tenga
„ lontana la fabbrica per lo ſpazio di
„ un palmo, e volendo coprirla coll'
„ aſtrico, vi ponga una muraglia di otto
„ palmi ſenza verun' apertura; acciocchè
„ in tale forma rimanga impedito l' aſpet-
„ to ſopra della caſa del vicino.

„ §. 5. La ſteſſa muraglia ſia neceſſa-
„ ria, ſe il vicino edificando ſotto detta
„ pennata nella diſtanza, che ſia minore
„ di una canna, vuol coprire l' edificio
„ coll' aſtrico.

„ §. 6. Ed in queſto ultimo caſo, la
„ fabbrica nuova reſti al di ſotto della
„ pennata per lo ſpazio di una canna, co-
„ me nel caſo di fare in detta fabrica
„ non già l' aſtrico, ma il tetto, baſta
„ la diſtanza di un palmo.

„ §. 7.

„ §. 7. Servitù di qualunque natura
„ imposte tra socj nell' istromento di di-
„ visione di casa comune, non rimangan
„ prescritte neppure col lasso di tempo
„ lunghissimo ne tra le parti, ne tra i
„ di loro eredi, e successori anche sin-
„ golari.

„ §. 8. Ed all' incontro non giovi pos-
„ sesso, o quasi possesso di servitù tra
„ essi socj, la quale non è espressamen-
„ te stabilita nel detto istromento.

„ §. 9. Le finestre, che anno aspet-
„ to, e quelle adette soltanto a ricever
„ lume, che si nominano = *Dossitiæ*, en-
„ trino nel conto delle servitù. *Cons. Ubi*
„ *aliquis. De Aperturis non faciend.*

Servitu' de' Predj Urbani. „ §. 1.
„ Nel muro commune non sia lecito
„ adattare il trave, che serve al centi-
„ molo.

„ §. 2. In Città nella casa propria con-
„ finante coll' altrui non sia lecito tener
„ paglia, fieno, o legni fuori del proprio
„ bisogno: non possa neppure tenersi il
„ lino in fusti, che non è prodotto de'
„ proprj fondi.

„ §. 3.

„ §. 3. In casa di affitto non possa te-
„ nersi paglia, e fieno oltre l'uso de' pro-
„ prj alloggi, massimamente se non vi
„ si abita, purchè non si tratti di stanza
„ a lamia.

„ Ne' Borghi di Napoli, e fuori de' suoi
„ muri possan i stallieri anche per uso
„ altrui tener detti generi in casa d' af-
„ fitto, dove abitano di persona. *Cons.*
„ *Si velit. De centim. non faciendo & pa-*
„ *leis non tetend. in domo.*

Servizio Militare. *V. Condanna.*

Seta. In sedici capi si fanno varj stabilimenti per l'Arrendamento della seta, principalmente per impedire i contrabbandi. *Pram.* 28. *de Extractione* 20. *Giugno* 1628.

Si da la norma per la vendita delle Sete, specialmente ne' luoghi, dove son filatorj, telari, e manifatture. *Pram.* 32. *de Extract.* 22. *Ottobre* 1641.

Altri stabilimenti si fanno per evitare i contrabbandi di Seta. *Pram.* 34. 37. *de Dxtract.*

Si dannò gli ordini per la buona riuscita de' lavori di seta, e si determina la maniera, colla quale ogni capo di tali ma-

manifatture deve essere eseguito : sicchè niente resta da desiderarsi in materia tanto importante per la pubblica economia del Regno, e per il ramo di commercio riguardante la nobile arte della seta stabilita in Napoli del Re Ferdinando I. d' Aragona figlio del grande Alfonso. *Pram.* I. *ad* 6. *Sericinm del* 1740. *al* 1756.

Setta de' Muratori sia vietata sotto le pene dovute a' pertubatori della pubblica tranquillità, ed a Rei de' violati dritti della Sovranità, contra que' che si arrollano, o intervengono a tale società, direttamente, o indirettamente la proteggono, o sotto qualunque titolo le danno abitazione per unirsi.

Si spiega esser tale società troppo sospetta per la profondità del segreto, per la vigilantissima custodia delle sue assemblee, per il sacrilego abuso del giuramento, per l' arcana caratteristica, con cui i suoi membri si riconoscono tra essi, e per la dissolutezza delle crapole. *Editto* 10. *Luglio* 1751.

Settimana santa. Nella settimana santa e la Corte, ed i Militari, ed ogni Ceto di persone portino abiti negri, e

di

di niun lusso: specialmente nella visita de' Sepolcri si usi il treno il più moderato, e discreto, che dimostri umiliazione, e divozione, non fasto, e magnificenza. *D.* 5. *Aprile* 1781.

SF

Sfratto dal Regno *V. Omicidio*.

SI

Siciliano in questo Regno si reputi come Napoletano, e questi in Sicilia come Siciliano. Onde le di loro cause si trattino ne' Tribunali ordinarj. *D.* 8. *Aprile* 1749.

Silenzio ne' giudizj si osservi dagli Avvocati, e Litiganti.

Essi senza permesso del Giudice non propongan le loro ragioni.

L'uno non interrompa l'altro, purchè non sia per fare protesta necessaria, o per emendare sul fatto alcun abbaglio dell' Avversario.

Si comminano varie pene pecuniarie, attesa

attesa la qualità delle persone: *Cost. Publice Justitia*.

SINDICATO. Gl' Ufiziali finita l'amministrazione dian sindicato dentro cinquanta giorni. *Cost. Volumus, & præsentis*.

Restino nella Provincia dove anno esercitata giurisdizione a dar sindicato, per quaranta giorni *pro quolibet anno*. Se per minor tempo l' han esercitata, restino *pro rata temporis*.

Rispondano a' di loro Successori alle querele, e quando son' esse giustificate, le sodisfino.

Nondimeno la Corte abbia la facoltà d'inquirere contro di essi, e punirli, *Cap. Item statuimus, quod tam Justitiarii.*

Se non han consegnati al Successore compiti tutti i Processi, non corra per essi il termine del Sindicato. *Cap. Carolus. Novas formas*.

Si dia da tutti gli Ufiziali di Giustizia d'avanti a Sindaci ne' luoghi dell'amministrazione eletti dall' Università.

Essi o a querela, o per inquisizione trovando mancanza, compilino il proces-

so,

so, e si servano di un Consultore de' Luoghi convicini.

Questi abbia il corrispondente salario dall'Università da ricuperarsi dall'Ufiziale, se vien condannato.

Esaminato maturamente il processo si assolvi, o si condanni; facendosi soccumbere chi resta condannato, alla rifazione delle spese tanto per la Parte, quanto per il Consultore.

Il Consultore, se si porta gravame dal suo Decreto, debba difenderlo avanti al Giudice, da deputarsi dal Sovrano, dentro due mesi.

Tal gravame però, o appello non impedisca l'esecuzione del Decreto, ma si esiegua colla solita pleggiaria, acciò questo giudizio non sia elusorio. L'Ufiziale non esigga l'ultimo terzo del suo salario, ma lo lasci depositato presso il Camerlengo del luogo. Se resta condannato serva per idennità degli Accusatori: se vien assoluto vada in suo beneficio.

L'Ufiziale che contravviene, perda l'intiero salario.

Se è assoluto contro tale forma, si abbia per non assoluto.

Non

Non dia mai sindicato l'Ufiziale, che abbia conferma nell' ufficio, ma lo dia quando l'abbia deposto. *Pram.* 1. *de Sindicatu Official. de anno* 1477.

Trovandosi stabilito il termine di 20. giorni *ad porrigendum querelas*, e di 20. *ad prosequendum*. nel giudizio di Sindicato, sia vietato in modo alcuno abbreviare, o allargare i termini medesimi, sotto pena a' Sindicatori *etiam* corporale ad arbitrio. *Pram.* 4. *de Sindicatu* 12. *Aprile* 1585.

I Luogotenenti, ancorchè per 15. giorni abbian esercitato, dian sindicato nel tempo medesimo, in cui il Capitano di quell' anno lo da. *Pram.* 5. *de Sindic. Official.* 12. *Gennajo* 1588.

Anche dopo dato sindicato, ed ottenuta la liberatoria, possa inquirersi contro degli Ufiziali, quando però de' medesimi eccessi siasi venuto in cognizione nel Sindicato. *Pram.* 6. *de Sindic. Offic.* 15. *Aprile* 1606.

Ministri delle Provincie dian Sindicato anche di quel, che han operato, o come Capitani di guerra, o come Commis-

missarj delegati da' Tribunali superiori, o dal Sovrano.

Gli Uditori di essa dian sindicato avanti a Sindicatori eletti dall'Università, dove è solito.

Per le gravezze de' Sindicatori nelle interlocutorie riccorrasi all'Udienza: nella definitiva ricorrasi alla G. C.

Dove non è solito eliggersi i Sindicatori dall'Università, il Successore pigli il Sindicato dell'Antecessore. *Pram. X. de Offic. Judic. 31. Maggio 1616.*

Il termine del Sindicato non si abbrevii senza grave cagione, da conoscersi solamente dal Collaterale, e non sia minore di diece giorni per ciascun anno dell'Amministrazione. *Pram. 14. de Offic. Secretar. 30. Aprile 1645.*

Debba darsi da chiunque abbia esercitato o da proprietario, o interinamente l'ufizio di Segretario dell'Udienze per tre anni. *D. 13. Gennajo 1732.*

Sindicatori, che senza querela delle Parti, o per dolo, o per baratteria, o per concussione, o per estorsione, o per simili mancanze dan molestia al sindicando per via di generale inquisizione, e quindi proceda-

cedono con irregolarità, e con livore sian soggetti alle pene contro i calunniatori.

Mancando spedire le liberatoriali nel tempo debito a Ministro di Udienza, questa le spedisca, e possa procedere anche contro i calunniatori. *D.* 3. *Giugno* 1752.

Sindicando, dopo assoluto con decreto, che ha fatto passaggio in giudicato, esigga il compenso de' danni, o contro gli ingiusti querelanti, o contro i Sindicatori, che han proceduto con irregolarità, comprese ancora le spese, che apparison dal processo, e quelle per l'Avvocato, e Procuratore nella seguente maniera.

Per il Giudice di Vicaria si computino tutte le giornate naturali dal giorno, in cui si è esposto al sindicato, fino a quello del decreto assolutorio passato in giudicato, alla ragione di docati sessanta per mese.

Lo stesso per i Presidi di Provincia.

Per l'Uditore di Provincia doc. 40.

Per il Governatore Regio doc. 30.

Per il Giudice Regio doc. 25.

Per il Governatore Baronale doc. 15.

Per il Mastrodatti di Corte regia docati 15.

Per il Mastrodatti di Corte baronale docati sette e mezzo. *D.* 21. *Maggio* 1756.

L'elezione de' Sindicatori si faccia dalle Università. *D.* 14. *Giugno* 1760.

Non si dia sinistra interpretazione alla Pram. 6. *de Sindicatu Official.* con inquirere contro chi abbia legittimamente dato il Sindicato. *D.* 29. *Dicembre* 1766.

Il Consultore di molte Corti baronali dia Sindicato dove egli risiede, non già nelli diversi, e separati luoghi donde sono coloro, che querelano. *D.* 13. *Giugno* 1782.

Sinodi Diocesani non si pubblichino senza l'intelligenza, e permesso del Re. *D.* 8. *Febbrajo* 1738.

Per ottenersi tale permesso debba presentarsi l'intiero Sinodo. *D.* 8. *Marzo* 1738.

Sinodi antichi senza real permesso non abbiano osservanza. *D.* 12. *Luglio* 1749.

Sodomia sia con maschio, sia con femina, se il Reo è confesso, o convinto, abbia la pena di morte, ed il reo sia uomo, sia donna, sia bruciato vivo.

Gli Ufiziali di Giustizia mancando di procedere contro tali delinquenti *ex officio*, incorrano nella Real indignazione, nella privazione della carica, ed in altre pene più gravi ad arbitrio.

Chi denuncia tale delitto abbia diece once sopra i beni del Reo, che è convinto, o confesso.

Tali delinquenti mai possan esser degni di guidatico, di perdono, o d'indulto. *Pram.* 1. *de Sodom.* 15. *Giugno* 1704.

Neppure i Baroni, ed i di loro Ufiziali abbian facoltà d'indultare, aggraziare, comporre, e guidare tali delinquenti. *Pram.* 3. *de Sodom.* 28. *Luglio* 1771.

Soldati del Battaglione ubbidiscano all'Udienza, se si tratta di Real servizio. *D.* 28. *Febbrajo* 1667.

Non paghino a Segretarj dritto alcuno. *D.* 1. *Agosto* 1676.

In prima istanza sian conosciuti dal

Preside per le cause criminali. In grado di appellazione dall' Udienza Generale. *D.* 12. *Maggio* 1678.

Esclusi anche i Giudici doganali. *D.* 23. *Novembre* 1674.

Ed i Giudici della Real Casa di Parma. *D.* 19. *Giugno* 1735.

Si nominino per tali Soldati coloro, che non facilmente può credersi, che con frode si procurano l' esensione del Foro. *D.* 22. *Aprile* 1738.

Si abolisca tal milizia. *D.* 10. *Marzo* 1743.

Soldati delle Udienze si provvedano mediante terna, nella quale esse spieghino di non esservi altri più antichi meritevoli, ed illuminati. *D.* 16. *Aprile* 1735.

Non possan provvedersi le di loro piazze anche per mezzo soldo, senza permesso del Re, precedente nomina dell' Udienza. *D.* 16. *Marzo* 1738.

Dopochè alcun soldato con fede del Medico fiscale, o di altro ad elezione del Preside, documenta essere stato infermo per otto giorni, si deve mettere l' escambio. *D.* 25. *Aprile* 1739.

Nel-

Nelle Terne si pongano i Soldati di mezza piazza, e Venturieri colla distinzione della padria, età, e servizio. *D. 24. Dicembre* 1740.

Senza il permesso di tutta l' Udienza non si possa alcun Soldato appartare dalla Compagnia, ed ogni simile licenza si avvisi al Re. *D. 29. Marzo* 1745.

Al Capitano diano il terzo, o il quarto de' lucri per dieta ad istanza di parte, dedottene prima le spese.

La giubilazione de' Soldati a cavallo s' intenda col mezzo soldo di Soldato a piedi. *D.* 13. *Ottobre* 1753.

Nelle nomine si pongan i concorrenti giusta l' ordine dell' anzianità, spiegandosi il merito di ciascuno. *D.* 8. *Maggio* 1756.

Non sian esenti da pesi civici. *D.* 29. *Aprile* 1761.

La mesate, che si sequestrano a Soldati, non entrino in conto de' proventi Fiscali, ma appartengano all' Erario. *D.* 1. *Maggio* 1762.

Non possan avere liberanza di Soldo de' Scrivani di Razione, senza il certifi-

cato della di loro esistenza corroborato col visto buono del Fiscale. *D.* 20. *Settembre* 1766.

Ottenuta la piazza, il soldo corra dal giorno dell'assiento dopo la grazia avuta. *D.* 11. *Ottobre* 1766.

A primo Gennajo 1767. si spiega, che se dentro di un mese dal dì della grazia si spediscono le liberanze, il soldo corra dopo di essa.

Soldati addetti a Tesorieri si mutino in ogni triennio, e dovendosi fare la muta si faccia da due in due, fino da due in quattro; e siano d'intiera sodisfazione del Tesoriere. *D.* 13. *Agosto* 1774.

Sian vestiti di color marrone con i paramani, e collarini di diversi colori, per distinguere le varie Compagnie di esse nella Capitale, e nelle Provincie. *D.* 16. *Giugno* 1783.

Soldati venturieri quando escon ad istanza di parte, non paghino il terzo del lucro al Capitano. *D.* 29. *Agosto* 1736.

Soldo de' Ministri *V. Ufficiali.*

Sopraintendenti dati a case cospicue restino intesi de' debiti, e d'ogni con-

contratto di coloro, che stanno sotto la Sopraintendenza, e per i debiti occorra anche il permesso di S. M. *D.* 22. *Aprile* 1749.

Non abbian giurisdizione circa gli affari di giurisdizione ordinaria. *D.* 10. *Febbrajo* 1758.

Di loro ispezione sia solamente regolare l'economia delle rendite. *D.* 15. *Giugno* 1760.

Restino intesi de' ricorsi, che fanno ad altro Tribunale i creditori di colui, che sta sotto la sopraintendenza. *D.* 15. *Novembre* 1766.

Sortilegio che non implica eresia formale, come caso misto, contro de' laici sia d'ispezione del Giudice laico. *D.* 27. *Maggio* 1730.

Sospensione a divinis sia preceduta da processo, e condanna. *L. della R. G.* 25. *Giugno* 1763.

Volendosi comminare da Vescovi sia concepita colla formola *ferendæ sententiæ.* *D.* 19. *Marzo* 1768.

Sospezione di Fiscale si restringa a due capi, o per sua inimicizia capitale

colla parte, o quando l'interesse del Fisco si unisce con il suo proprio. *D.* 26. *Luglio* 1741.

Sospezione di Governatore, non esigga deposito. *D.* 10. *Settembre* 1768.

Sospezione di Ministro di Tribunale Collegiato si decida almeno con tre Votanti: per supplire tal numero intervenga l'Avvocato de' Poveri; quando questi è sospetto, intervenga il Governatore, e Giudice della Città; quando questi è sospetto, intervenga uno degli Avvocati. *D.* 26. *Giugno* 1772.

Sospezione de' Luogotenenti delle Doganelle si tratti avanti de' respettivi Governatori Generali. *D.* 3. *Luglio* 1760.

Sospezione de' Subalterni, non si ammetta, se non pagate le diete vacate, e fatto deposito delle vacande. *D.* 7. *Aprile* 1742.

Scrivano della causa si dia per sospetto col formale giuramento, altrimenti non si tenga conto della sospezione. *D.* 12. *Maggio* 1760.

S' incarica al S. C. invigilare sull' abuso del giuramento in questa materia, ve-

vedendo con attenzione se lo Scrivano sia stato ricusato per aver fatta la sua obbligazione. *D. 17. Luglio 1773.*

Sospezione di Subalterno in causa criminale non si ammetta proposta da' rei assenti. Rispetto alli presenti, non basti allegarsi da essi con giuramento sospetti gli Scrivani, non essendovi Legge nel Regno, che ciò prescrive: ma secondo l' antica prattica i Giudici esaminino, se sian sussistenti i motivi dell' allegata sospezione, inteso il Fiscale. Con che però, anche se i detti motivi non si credon sussistenti contro lo Scrivano incaricato d' informazione, l' esame a difesa si commetta ad altro Scrivano. *D. 27. Agosto 1774.*

Sospezione di Giudice ancorchè per motivo sopravvenuto, non si ammetta dopo la contestazione della lite, purchè non sia certa, evidente, e notoria. *Cap. Prolixitatem tollere litium.*

Non ostante il dritto comune, a forma del dritto Canonico, non si ammetta contro qualunque Giudice, o Ufficiale, se non se ne alleghi la causa.

Si dà la norma del procedimento, che og-

oggi dipende dalle leggi posteriori. *Rit. Johannæ II. Principis circumspecta provisio.*

Sia vietato a' Vescovi, e di loro Vicarj procedere in tali cause. *Pram.* 2., e 3. *De suspicionib. Official. del* 1551., e 1566.

Abbia luogo, quando il Giudice sia cognato di una parte, vale a dire, che abbiano essi due sorelle carnali per moglie. *Pram.* 4. *de suspicionib.* 30. *Aprile* 1575.

Allegandosi contro i Ministri de' Tribunali di Napoli, si propongan le cause della sospezione; prima che esse si ammettano a pruovare, si discutano nel Tribunale, e giudicandosi, che quand' anche tali cause fossero pruovate, non sarebbero rilevanti, chi le ha proposte paghi docati 15. d'applicarsi per metà al Fisco, e per metà all'Ufficiale ricusato.

Trovandosi rilevanti, se non si pruovano, o il ricusante desiste, la pena sia di docati 50. da applicarsi, come sopra. *Pram.* 5. *de Suspicionib.* 4. *Maggio* 1576.

Qualunque Giudice non intervenga nè a sentir la relazione, nè a votare in cau-

causa, nella quale è Avvocato alcuno suo figlio, o fratello *utrinque* congionto, *vel ex uno latere*, fratello consobrino, cognato, nipote, o zio.

Lo stesso del genero, e suocero.

Lo stesso, se la parentela sia per affinità. Ed abbia luogo nel marito della sorella consobrina il disposto per il fratello consobrino: nel marito della nipote il disposto per la nipote, e tanto se essa sia congionta per linea discendente, quanto per linea trasversale. *Pram.* 5. *de Munerib.* 29. *Febbrajo* 1580.

La legge abbia luogo, quando il Ministro si ricusa dalla parte, contro delle quale le persone congionte ne' gradi avvocano, e non quando la parte stessa si contenta, che possa intervenire. *Pram.* 6. *de Suspicionib.* 30. *Giugno* 1580.

Non si ammetta appellazione nella causa principale, e negl' incidenti. *D.* 19. *Gennajo* 1581.

Militi la sospezione, ancorchè l' Avvocato congionto del Ministro difenda in altra causa alcun litigante. *Pram.* 7. *de Suspicionib. de anno* 1584.

Militi per causa di avere il Ministro

in

in persona del figlio ricevuto beneficio alcuno dal litigante. *Pram. 9. de Suspicionib.* 20. *Aprile* 1588.

Non si ammetta senz' esprimersi le cause. *D.* 20. *Agosto* 1594.

Il Ministro, che si destina Commissario per la sospezione, proceda in tutti gli atti, e decreti interlocutorj fino alla sentenza esclusivamente.

Duri l'istanza della sospezione quindici giorni, che decorrano da momento a momento dal dì, che è dato il termine *ad probandum in causa suspicionis*. Elasso il termine, si proceda nella causa, come se la sospezione non sia stata allegata.

I capi della ricusa sian sottoscritti da uno degli Avvocati della causa. Se essi non sono ricevuti, come non militanti, l'Avvocato paghi la metà della pena, e la parte paghi l'altra metà.

Se sono ammesi, e non sono provati, la pena si paghi dalla parte.

Se un' Avvocato una, o due volte ha pagata tale pena, incorrendo in essa per la terza volta, la paghi duplicata.

Tali pene sian il doppio di quella

sta-

ſtabilita nella Pram. 5. *de Suſpicionib.* Vale a dire di docati 30., e di docati 100. ne' caſi reſpettivi.

Non ſi ammetta affatto ricuſa alcuna ſenza i requiſiti de' capi firmati dall' Avvocato e del depoſito fatto *ſimul*, & *ſemel*.

E non militando la ſoſpezione, s' intenda il ricuſante *ipſo jure* incorſo nella pena. *Pram.* 10. *de Suſpicionib.* 31. *Ottobre* 1594.

La ſua iſtanza, *dato termino*, ſia di giorni quindeci, che corran a momento, quali elaſſi, ſe non è decretato *pro* o *contra*, ſi proceda nella cauſa. *D.* 27. *Giugno* 1600.

Luogotenente, e Fiſcale della Sommaria non poſſan ricuſarſi in cauſa de' conti, ed in altre, che toccano l' intereſſe del Fiſco. In altre cauſe ſi permetta la ſoſpezione contro di eſſi per motivi aſſai urgenti, e legittimi. *Pram.* 12. *de Suſpicionibus* 6. *Giugno* 1605.

Se la cauſa eccede il valore di docati 500., atteſa la domanda dell' attore, il depoſito, e le pene per le ricuſe ſian il doppio di quelle eſteſe, e ſpiegate nel-

la

la *Pram.* 10. *de Suspicionib.*, vale a dire di docati 60., e di 200. ne' casi rispettivi.

Se il valore della lite è incerto, il Tribunale lo dichiari, e contro tale dichiarazione non si ammetta rimedio alcuno.

Tale aumento di pena abbia luogo per i Ministri del Collaterale, e Segretario del Regno, e per quelli del Sagro Consiglio, e della Sommaria.

Per i Giudici di Vicaria, Ministri delle Udienze del Regno, Razionali della Sommaria, e per altri Tribunali le pene siano quelle stabilite in detta Prammatica 10., vale a dire di docati 30., e 100. *respective*.

La ricusa si firmi dall' Avvocato, che porta il peso della causa, e sia ordinario in essa, e non da altri Dottori.

Non volendo l' Avvocato firmarla, lo faccia il principale, se sa scrivere: non sapendolo, firmi il Notaro il suo nome, ed in questo caso il deposito sia il doppio di quello, che sarebbe, se firmasse l' Avvocato.

La

La pena non si possa rimettere in modo alcuno, ancorchè il ricusante in qualunque tempo rinuncii alli capi.

La ricusa si proponga dentro quaranta giorni dopo notificata la prima petizione al principale.

In assenza del principale, dandosi il termine *ad denunciandum*, dopo di questo corrano i quaranta giorni: lo stesso si osservi, se sopravvengono nella Ruota nuovi Giudici, o se si danno gli aggiunti, o se si unischon le Ruote.

Sopravvenendo però causa di sospezione, ancorchè siano elasi detti quaranta giorni, possa allegarsi dentro 30. giorni dopo sopravvenuta la causa medesima.

Il Ministro, che non è stato ricusato in prima istanza, non si ricusi in grado di qualunque rimedio, eccettuato sempre il caso, che la causa sopravenga.

Elassi tali termini, non si proponga sospezione alcuna per causa *de præterito*, ancorchè la parte giuri di esserle di nuovo pervenuta notizia.

Le sospezioni si dian con parole le più decenti, ed oneste: altrimenti se ne dia

dia avviso al Sovrano, per darsi gli ordini, che convengono.

Le ricuse contro de' Reggenti, del Presidente del Consiglio, e Luogotenente della Camera si propongan chiuse avanti al Sovrano, o al Segretario del Regno: contro de' Ministri degli altri Tribunali si dian nell' istesso modo in mano de' Capi di essi.

Non possa alcun Giudice darsi per sospetto da se stesso, quando per tale non si allega da alcuna delle parti: ma se sa esservi causa, che lo deve far astenere, la proponga agli altri Giudici, e si regoli nel modo che è da essi determinato.

Un Giudice rimosso dalla causa ad istanza di una delle parti, non intervenga in essa, anche se acconsenta la parte medesima, quando l' altra parte ancora non si contenti del suo intervento.

In altra causa però il Giudice stesso possa intervenire col solo consenso di quella parte, che l' ha fatto dichiarar sospetto.

Cause affettate di ricusa non si ammettan, e proponendosi, se ne dia avviso

al

al Sovrano per il castigo di tali ricusanti.

Allegandosi causa d'inimicizia, se ne esprima la specie. Se è tale, che offende il parentado, si estenda sino al quarto grado nella consanguinità, e nell'affinità sino al terzo *inclusive*, ed i gradi si computino *de jure Canonico*.

Se tale non è l'inimicizia, che offenda la famiglia, ma induce inimicizia capitale, sia bastante per la ricusa sino al terzo grado di consanguinità, e secondo di affinità.

Riconciliata che sia l'inimicizia tra' principali, non sia più causa di ricusa per i congionti.

In riguardo de' stessi riconciliati resti alla disposizione delle Leggi, se possano *ad invicem* ricusarsi.

Inimicizia per causa di lite non sia bastante causa di sospezione, se non trà gl'istessi litiganti.

Essendo la lite di tanta importanza, che induca inimicizia capitale, sia causa di ricusa anche per quelli, che sono immediatamente successori *ab intestato* de' litiganti nella cosa, che si litiga, in dan-

no, o beneficio de' quali ne anderebbe l'evento. E lo sia ancora per i parenti sino al secondo grado, sia per consanguinità, sia per affinità.

Il parentato spirituale sia causa di ricusa trà il Battezzante, e Battezzato, e trà le altre persone, trà le quali il Concilio di Trento ha dichiarato contraersi cognazione spirituale.

Il Giudice, che è stato Avvocato di uno de' litiganti, non giudichi nell' istessa causa, ancorchè consentano ambe le parti.

Causa di sospezione non sia il provare, che il Giudice non ha salutato, o risalutato, e cavata la barretta a' litiganti, quand' egli giuri non averli veduti. Ed in tale caso non si paghi pena alcuna.

Proponendosi sospezione da una delle parti, possa la parte contraria opporsi alla ricusa, e fare ogni difesa conveniente, senza però che possa far' uso de' testimonj.

In tàli cause non si ammettan fedi private autentiche di chichesia: ma i

Te-

Testimonj si esaminino *formiter* col giuramento.

Il termine di trenta giorni corra precisamente dal dì della ricusa *formiter* proposta, e non si prolunghi per qualsisia causa, o privilegio.

Dentro di esso il ricusante procuri in tutti i modi la compilazione del processo, altrimenti non sia più inteso.

Il S. C. per lo disbrigo di tali cause torni in Tribunale dopo pranzo nel giorno di Giovedì: ed essendo festa, in altro giorno di relazione.

Avverso de' decreti in cause simili o sian definitivi, o siano incidenti, che non possan in quelli ripararsi non si ammetta rimedio di sort' alcuna. *Pram.* 15. *de Suspicionib.* 3. *Novembre* 1611.

L'Avvocato non accetti difesa di causa, in cui votano i suoi parenti in grado tale, che essendo Avvocato, devon astenersi; sotto pena di sospensione dall' Ufficio di Avvocato per sei mesi per la prima volta, nella seconda per un' anno, e nella terza della privazione dell' ufficio.

Ed in tali casi i Giudici non si asten-gan, ne sian rimossi.

Se il Tribunale non istima ammettere i capi di sospezione, anche perchè non sono proposti in tempo, si perda il deposito. *Pram.* 16. *de Suspicionib.* 31. *Maggio* 1616.

La ricusa valga solamente per chi la propone, e non per i di lui congionti. *Pram.* 17. *De Suspicionib.* 22. *Novembre* 1628.

Dentro i trenta giorni il ricusante sia anche in obbligo di far decretare la causa, senza che possa allegare verun impedimento.

Occorrendo, che il Commessario della sospezione sia impedito, il ricusante dentro dell' istesso termine procuri la ricommessa, ed attenda alla spedizione.

Sa poi il ritardo nasce dal Commissario, si ricorra al Sovrano per il rimedio opportuno.

Nel Sagro Consiglio tali cause si decidano con tre Giudici, trattandosi in una Ruota: con cinque trattandosi in due: e non possan domandarsi aggiunti, senza che in contrario vaglia rescritto

So-

Sovrano, quando in esso non si fa menzione d' essere stata intesa la parte contraria.

Non s'impediscan le spedizioni di tali cause con decretazione del Collaterale d'*intimetur Parti*, o simile. Ed elassi i 30. giorni, il Ricusato proceda come prima; ed il Commessario della ricusa senz'altra relazione subito liberi il deposito.

L'Attitante delle ricuse subito compilato il processo, lo consegni al Commissario facendone notamento colla data, e sia suo pensiero sollecitare la spedizione in tutti i giorni.

Nel Sagro Consiglio sia assolutamente destinato un giorno per settimana per la decisione di tali cause.

E tutto questo si osservi non solo nel Consiglio, ma anche nel Collaterale, nella Sommaria, e nella Vicaria. *Pram.* 18. *De suspicionib.* 15. *Febbrajo* 1631.

L'istanza della sospezione si presenti in mano del Segretario. *D.* 14. *Novembre* 1631.

Offesa reale, o verbale contro del Ministro, sua moglie, e parenti, alla qua-

le il litigante abbia data occasione o prima, o dopo introdotto il Giudizio, non solo non sia causa di sospezione, ma come capace di castigo, dal capo del Tribunale si avvisi al Sovrano, e si dia incarico al Fiscale, acciò faccia presso di esso le istanze convenienti. *Pram. 9. De Suspicionib.* 12. *Novembre* 1634.

Non si dichiari la sospezione per mezzo de' biglietti de' Segretarj, ma si proponga dalle parti nel rispettivo Tribunale.

Se la causa della sospezione può cagionare taccia notabile all'onore del ministro, possa comunicarsi alli Reggenti col dovuto segreto. Militando, diansi gli ordini con parole decenti, acciò il Ministro non intervenga.

L'istanza della sospezione duri un mese. Per causa urgente possa dispensarsi una sol volta. *D.* 5. *Agosto* 1646.

Ministro, contro del quale la ricusa ha con decreto militato, non intervenga in tutte le cause del ricusante tanto presenti, quanto future, anche se concorra il consenso di una, e di tutte

dus

due le parti. *Pram.* 20. *de suspicionib.* 30. *Ottobre* 1652.

Non si ammetta in tali cause rimedio di nullità, o di riclamazione. *D.* 11. *Febbrajo* 1659.

§. 2. Ricusa si proponga da' principali litiganti, o da di loro Procuratori, che abbian special mandato.

Si sottoscrivano dall' Avvocato, che attualmente stà difendendo la causa, escluso ogni altro.

§. 4. Le Prammatiche in tal materia si osservino nelle Regie Giunte, e ne' casi di ricusa de' Ministri particolari, come sono il Consultore del Cappellano Maggiore, Consultori Regj, del Tribunale della fabbrica, e di tutti quelli, che sono *de gremio* de' Tribunali collegiati.

§. 5. Si osservi rigorosamente la legge, che prescrivere il termine a proporre le ricuse, e non vi sia eccezzione, che la limiti: neppure si osservi in contrario ordine Sovrano, quando espressamente non vien derogato a questa legge: ed i Segretarj non portano a spedire tali cause sotto pena di sospensione dell' Ufficio, ed altre.

§. 6. Siano eccettuate le ricuſe, che derivano dall'eſſere il Miniſtro ſtato Avvocato nell'isteſſa lite, e coſtì per mezzo di ſcritture pubbliche, e chiare in modo, che non poſſa dubitarſene.

Lo ſteſſo, ſe la ricuſa naſce da conſanguinità, o affinità colle parti litiganti.

§. 7. S'intenda della conſanguinità in terzo grado, e dell'affinità in ſecondo incluſive *de jure Canonico*.

Reſti abolita la Pram. 20. *De ſuſpicionibus de' 30. Ottobre* 1652. Rimanendo il contenuto in eſſa nella diſpoſizione della legge comune, e ſiccome ſtava prima della ſua promulgazione.

Non ſi ammettan ricuſe per mezzo di biglietto di Scrittorio, o di decreto ſciolto del Collaterale, benchè in eſſo ſi dica *ex cauſis*.

E le ricuſe, che per eſecuzione di real Ordine debbon proporſi in tal Tribunale, non ſi ammettan ſenza duplicato depoſito.

Non ſia motivo di ſoſpezione la propalazione del voto, che in qualunque modo ſi faccia nell' atto dell' informo a'

Mi-

Ministri nella Ruota, o in casa, o che si voglia derivare dalle relazioni, o pareri umiliati al Sovrano di suo ordine: negli altri casi stiasi alla determinazione della legge comune.

Lo stesso si osservi in riguardo all' essersi data parola Regia, o all' essersi ingionto obbligo, o mandato, di non offendersi: ma si entri in considerazione de' motivi, che abbian data occasione a simili cautele: e volendosene dedurre ricusa, si proponga nel termine legittimo. *Pram. 22. De suspicionib. 2. Settembre* 1689.

Il mandato di Procura per ricusare sia specialissimo, e s' individui il Ministro, e la causa. Il deposito in questo caso sia doppio.

Non si sottoscriva la ricusa da altro qualunque Avvocato fuori di quello, che porta il peso della causa, senza permettersi sorrogazione per qualsisia motivo, e mezzo. Tale Avvocato però non adduca pretesto, o motivo per iscusarsi dalla difesa della ricusazione, e sottoscrizione de' capi, quando sono onesti, e non apportan noja al Ministro, di che il Collate-

rale

rale prenda cognizione. E trovandosi tale, possa scusarsi dal sottoscriverli, potendosi ciò fare dal Principale, e suo special Procuratore: ma non possa mai scusarsi dalla difesa ne' termini di giustizia, e dell' onestà, senz' ammettersi scusa veruna.

Le limitazioni de' termini a proporre, e proseguire le ricuse, comprendan tutte le cause di sospezione così notorie, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, così se procedono *ab homine*, come quelle che nascono da legge espressa, tanto quelle che han bisogno di pruova, quanto le notorie, che non han bisogno di alcuna pruova estrinseca.

Rimanga in ciò abolita ogni opinione contraria, ed ogni simile giudicatura, e si osservi rigorosamente il disposto nel §. 1. della Prammatica antecedente.

Ed il §. 6. si estenda anche a motivo di ricusa, che deriva dall' esser' il Ministro stato arbitro in quella causa, purchè sia venuto a pubblicazione di voto, e non altrimenti.

Lo stesso, se deriva dall' essere Avvocato di uno de' litiganti il figlio, o congionto del Ministro sino al terzo grado.

Lo

Lo stesso, se deriva dall'essersi il Ministro esaminato nell' *expedit* di quel contratto, sopra dell' sossistenza del quale pende la lite.

Lo stesso, se deriva dall' avere il Ministro interesse proprio, certo, e presentaneo nella causa.

Lo stesso se deriva dal ripassare inimicizia capitale nell' atto della lite trà il Ministro, ed uno de' litiganti.

All' incontro non s' intendano comprese in detta limitazione del §. 6. le ricuse, che nascono dall' esser il Ministro stato Avvocato nella Causa, senza ciò mostrarsi per iscritture pubbliche, e chiare.

E per militare la ricusa per essere il Ministro stato Avvocato nella Causa, si richiegga, che sia la stessa Causa, *numero, ex individualiter* in cui o il medesimo sia l' articolo, o la stessa sia la ragione di giudicare di quella, in cui ha patrocinato.

Lo stesso della ricusa di essere il Figlio, o Congionto del Ministro Avvocato di uno de' litiganti, quando ciò non costa presentaneamente, con Iscritture pubbliche, e chiare in modo, che non ammet-

mettan dubbio, ma necessità pruova estrinseca.

Lo stesso della ricusa per avere il Ministro interesse nella Causa, e non costi con Iscritture pubbliche, e chiare, come sopra.

E siano questi trè casi compresi nella prefinizione de' tempi spiegata nel §.° 5. dell' antecedente Pramatica; come devono in essa esser comprese le ricuse derivanti da cognazione spirituale, o dall' avere il Figlio del ministro ricevuto Beneficio Ecclesiastico da uno de' litiganti, e per opera di esso altro ufficio, o carica; e sianvi compresi tutti gli altri casi, ancorchè contengan la stessa, o maggior ragione, o che si riputi doversi per necessaria comprensione includere.

Fuor de' gradi spiegati sul §. 7., vale a dire del terzo di consanguinità, e secondo di affinità inclusive *de jure Canonico*, non si riceva sospezione alcuna.

E nell' affinità, il secondo grado mischiato col terzo di consanguinità, che l'affinità partorisce, e nella consanguinità il terzo grado mischiato

col

col quarto, non sian sufficienti a poter ricusare.

Restino però per le ricuse a causa d'Inimicizia ferme le computazioni de' gradi di consanguinità, e di affinità secondo lo stabilito nelle Pramatiche antecedenti *Pram.* 23., e 24. *De suspicionibus* 23. *Dicembre* 1731.

Ministro di udienza non proceda nelle Cause, nelle quali ha proceduto, o deve procedere il Fratello carnale, come Governatore di luogo nella Provincia. *D.* 14. *Settembre* 1754.

Non abbia luogo quando l'Avvocato congionto del Ministro difende tutte le parti litiganti. *D.* 17. *Aprile* 1755.

Sospezione di Ministro abbia luogo nelle Cause di chi ha per Avvocato un suo Congionto, ancorchè questi in quelle non intervenga, in conferma della *Pram.* 7. *De suspicionib.* *D.* 21. *Giugno* 1755.

Decretandosi simili cause contro la forma della legge, il decreto si abbia come non fatto, e S. M. suole far rivedere la Causa *ex integro* da altro Tribunale *D.* 9. *Agosto* 1756.

Causa di sospezione decretandosi coll' intervento del Ricusato, il decreto sia nul-

nullo, e si torni a decidere. *D.* 9. *Novembre* 1757.

Abbia luogo, quando il Ministro sia destinato a regolare la Persona, o gl' interessi di alcuno. *D.* 13. *Giugno* 1758.

La sospezione è causa delle Parti, e non del Ministro, e questi mostrando impegno d'intervenire, si rende sospetto per l'affettazione. *D.* 9. *Agosto* 1766.

In Causa di sospezione facendosi intervenire un Avvocato per Giudice, si procede contro il disposto della constituzione, chiamandosi gli Avvocati a votare in causa, che non è di servitù. *D.* 11 *Agosto* 1766.

In detta causa i tre votanti sian tutti uniformi. *D.* 16. *Luglio* 1767.

Trovandosi due Ministri votanti di cause, nelle quali rispettivamente Essi abbian interesse, il più antico continui a far da Giudice, e si astenga l'altro divenuto Giudice nella causa dopo del primo. *D.* 15. *Settembre* 1769.

Non si ammetta, allegandosi contro alcun Ministro da Reo assente. *D.* 15. *Novembre* 1775.

Con-

Contro qualsisia regio Ministro de' Tribunali, e Magistrati di Napoli, e contro i Ministri dell'Udienze Provinciali, che son destinati da S. M., o dagl'istessi Magistrati, e Tribunali a prendere informazione nelle cause Criminali, affatto non si ammetta tanto nel principio, quanto in tutto il corso delle informazioni medesime.

Si toglie a tutti i Magistrati qualunque prerogativa, e superiorità in contrario. Si ordina il compimento delle informazioni, come se non vi sia mai stata cagione veruna o vera, o affettata di ricusa.

Solamente le parti possan proporre nel tempo dell' esame della causa principale dipendente da tali Informazioni o vizio di nullità, o conculcazione di atti, o altra nullità derivante dal dritto comune, o del Regno. Ma non mai però quello dipendente da sospezione del Ministro.

Si avvertono in fine i Ministri di usare in tali casi tutta la rettitudine, ed imparzialità. Che se dopo compita l'informazione si fa con mezzi legittimi

co-

costare d' avere essi deviato dal dritto sentiero, e d' aver usata condiscendenza, parzialità, e favore a qualunque delle Parti, senza che si sospenda il corso del Giudizio, non solo rimangan sottomessi al risarcimento d' ogni danno, e spesa, ma incorrano nella Reale indignazione, e nelle pene contro i Ministri corrotti, o condiscendenti. *Cost.* 28. *Ottobre* 1775.

Sospezione per motivi sopravvenuti si alleghi dentro 30. giorni.

Il Procuratore generale *ad lites* non esiga il termine a denunciare il Principale assente, per ottenere il mandato speciale a proporre la ricusa sopravvenuta. *D.* 24 *Febr.* 1776.

Ministro che ha data in moglie la nipote al Fratello di alcun Avvocato possa intervenire nelle cause da esso padrocinate, ancorchè l' Avvocato si trovi aver fatta donazione al suo Fratello, e figli nascituri. *D.* 31. *Luglio* 1779.

Il Ministro, che non può votare nella causa, in cui uno de litiganti à per Avvocato suo figlio, non possa votare nemmeno nella causa della moglie che à per Avvocato il figlio del Ministro, benchè

chè non difenda la caufa, che fi ha da votare. *D.* 22. *Gennajo* 1785.

SOSTITUZIONE NEGLI UFFICJ. Ufficj dati alla Perfona, non faccianfi da altri efercitare fotto pena capitale contro del foftituito, e contro chi foftituifce. *Coft. Officia quæ perfonis*.

Ufficiali fotto qualunque nome fono conofciuti, che han amminiftrazione di denaro regio, fervano colle proprie di loro perfone, e non per mezzo de' foftituti fenza efpreffa licenza fovrana.

Sian eccettuati quelli, che per privilegio han facolta di foftituire, *Pram.* 1. *&* 2. *De Adminiftr.*, *&* *quod ipfi ferviant.* 20. *Novembre* 1506.

Senza facoltà non poffan foftituire: avendola, il foftituto fia idoneo, e fi appruovi dalla Regia Camera *Arr.* 78. 16. *Aprile* 1546.

Non fi vendan gli ufficj colla facoltà di efercitarfi per mezzo di altri *D.* 13. *Settembre* 1735.

I foftituiti negli ufficj, fe commettono mancanza, fian i proprietarj di effi tenuti, oltre delle pene corrifpondenti.

E con tale condizione S. M. concede il permesso delle sostituzioni negl' impieghi. *D. 17. Aprile 1753.*

Sovrano, e sue determinazioni. Dicesi Padre, Figlio, e Ministro delle leggi. Padre in quanto le promulga. Figlio in quanto deve venerarle. Ministro in quanto deve farle eseguire.

I Magistrati sian discreti nel di loro ufficio. *Cost. Non sine grandi consilio.*

Si reputi reo di Sagrilegio chi ponga in disputa le determinazioni, ed i fatti del Sovrano. *Cost. Disputare.*

SP

Spagnoli si trattino esenti dalle Gabelle, come si trattano i Napolitani nativi. *Arr. 662. 9. Giugno 1650.*

Sparo de' mortaletti, e di schioppi nell' occasione delle feste, e processioni dentro l' abitato fu proibito ne' stati allodiali con *D. de' 24. Giugno 1769.*

Spergiuro in giudizio, o fuori di esso scientemente sia punito col taglio della mano.

Se

Se accade in causa di lesa Maestà, restino salve le antiche leggi. *Cost. Eos qui scienter*.

Commesso scientemente, o per ignoranza in giudizio, o fuori, non abbia forgiudica. *Rit. Item servat ipsa curia, quod pro perjurio*.

Spese di lite sian rifatte da chi soccumbe, purchè non sia scusato di evidente ignoranza.

Sia in arbitrio del vincitore o di provare la somma delle spese, o di giurare sopra di essa: in tale caso intervenga anche tassa giudiziaria. *Cost. Divorum Principum*.

In prima causa tam in civilibus, quam in criminalibus non ammettan condanna. *Rit. In prima causa tam in civilibus*.

Erogate *ante sententiam* si tassino, e dovendo rifarsi *propter contumaciam* per la *L. sancimus Cod. de judiciis*, il contumace non sia inteso, se prima non le ha rifatte. *Rit. item servat ipsa curia, quod quando expensæ*.

Ne' decreti definitivi non se ne faccia mai riserva, ma o si condanni, o per

giusto motivo si assolva il succumbente: *Pram.* 1. *de expensis* 1477.

Chi nella causa principale niente ha pruovato, succumbendo, e venendo condannato alle spese, non appelli, se non abbia quelle effettivamente rifatte, dandosi del contrario la plegeria *de restituendo &c.*

Si eccettui il caso, che l' appellante prontamente mostri di non aver potuto far le pruove, giustamente impedito.

E siano anche eccettuate le Persone delle Chiese, Pupilli, Vedove, Monasterj, e de' Miserabili. *Pram.* 11. *de Expensis de anno* 1477.

In Vicaria per qualunque causa ivi agitata, la tassa si faccia da uno de' Giudici *gratis*, e non da altri, come *ab antiquo* si faceva. *Pram.* 4. *De offic. M. Justit.*

Chiunque ha litigato, e soccumbe tanto nel giudizio esecutivo, quanto nell' ordinario sia condannato alle spese, o ne sia assoluto nell' istesso decreto definitivo.

Passato questo in Giudicato, lo Scrivano della causa faccia con celerità il calcolo delle spese, e contro di esso si ammetta

metta che una sola revisione, senza potersi produrre altro gravame.

Le spese di lite comprendano anche quelle di Avvocato, e Procuratore. *D.* 10. *Agosto* 1754.

SPEZIALI DI MEDICINA. Si compongano i medicamenti per tutto il Regno, siano elettuarj, siano sciroppi *sub testificatione* di due Uomini circospetti, e fedeli, da' quali si presti giuramento, e si trasmetta alla Corte.

In Salerno tale deputazione appartenga a' Maestri di Fisica.

I Speziali anche giurino di fare i medicamenti ad uso di arte secondo la qualità delle persone, ed in presenza de' Deputati.

Se controvengono, sian puniti colla pubblicazione di tutti i di loro beni mobili.

Se si appura, che i deputati abbian commessa frode nel di loro ufficio, si puniscano coll' ultimo supplicio. *Const. In terra qualibet.*

Facciano i medicamenti *cum testimonio Medicorum* a tenore della constituzione, e prima di ammettersi all' esercizio, giuri-

no di farli senza alcuna frode, e secondo la forma stabilita.

Il lucro sopra de' medicamenti semplici o composti, che non soglion conservarsi oltre dell'anno, possa ascendere a trè tarì per ogni oncia: a sei per quelli che posson tenersi oltre dell'anno.

Tali botteghe solamente, si tengano nelle Città, che saran determinate. *Cost. Quia numquam sciri potest.*

Del numero delli otto sian visitati come gli altri.

L'elezione di essi si continui per l'Università dell'arte secondo il solito, e l'ufficio duri un'anno.

E si dà la norma per detta visita. *Pram.* 1. *de Pharmacopol.* 16. *Aprile* 1573.

In diciotto capi si danno i regolamenti tanto circa la vendita delle droghe velenose da' Speziali di medicina, e da' Droghieri, quanto per la visita da farsi a loro dal Protomedico. *Pram.* 2. *De Pharmacopol, Settembre* 1581.

Dopo ricevuta la visita non dian imprestito, o in altro modo capo di spezieria o semplice, o composto ad altro

Spe-

Speziale da visitarsi sotto pena della confiscazione della bottega. *Pram. 3. De pharmacopolis 16. Settembre 1585.*

Non diano medicamento alcuno senza ricetta scritta, o almeno firmata da Medico appruovato, e dottorato sotto pena allo Speziale di cinque anni di Galera, ed al Medico, che dispensa rimedj, senza firmar ricetta, di altrettanti di relegazione. *Pram. 4. De Pharmacopol. 30. Dicembre 1617.*

Si danno altri ordini circa la visita delle Spezierie, e l' elezione di cinque Speziali: *Pram. 5. De Pharmacopol. 18. Luglio 1668.*

In 47. Capi si danno le Istruzioni al Medico, e Speziali, i quali come sostituti dal regio Protomedico visitano per le Provincie i Speziali, ed altri sudditi de' medesimi: ne' quali sono distintamente spiegate tutte le diligenze, ed attenzioni da usarsi in tale gelosissimo incarico. *Pram. 7. De Pharmacopol. V. Dottorato in Medicina.*

Speziali Manuali abbian la privativa nella vendita del pepe, zuccaro, spezie, zaffrano, cose di zucchero, confet-

ture, cere bianche, cedrine lavorate, e non lavorate, e robe di drogherie.

Ed i Beccamorti non s' ingerifcano nelle vendite, compre, ed affitto delle torce per l'efequie de' morti fotto pena della perdita delle torce, e di docati 30. *Pram. 6. De Pharmacopol. 25. Settembre 1670.*

Speziali, Cerusici, e Medici per crediti della di loro professione ricorrano a' Governatori de' luoghi, da' quali fi dia l'appellazione a chi corrifponde. *D. 17. Novembre 1764.*

Spezierie. *V. Protomedici.*

Spia bifognando a' Caporali, e Soldati di Campagna, ne dian parte al Commeffario, efponendo il fervizio, che debba fare, e per quanto tempo: e dal Commeffario fi determini ciò, che è più profittevole al Fifco. *D. 13. Settembre 1750.*

Spinnazzola ebbe il titolo di Città, attefe le qualità fue, e per effer ftata onorata colla prefenza di Sua Maeftà Cattolica. *D. 15. Gennajo 1735.*

Spoglio di Possesso violentemente commesso di cosa immobile si punisca nell'autore, e suo successore colla multa della metà del prezzo della cosa, oltre la restituzione di essa *cum legitimis obvenientibus omnibus*.

Se si tratta di roba mobile la multa sia del quadruplo, computato il costo di essa.

Se la roba tolta è passata a terza mano, possa lo spogliato eliggere di convenire chi ha commesso lo spoglio, o il di lui erede *ad interesse*, o il terzo possessore per il ricupero del possesso *condictione ex hac lege*, o sappia egli, o non sappia lo spoglio. *Cost. Circa violentiarum penas*.

Spoglio di possesso, o di quasi possesso di roba immobile, o mobile, che si fa di propria autorità da chichesia si punisca a tenore delle Costituzioni del Regno, e si da la norma del procedimento. *Cap. Subditor. nostror. commoti*.

Innanzi a tutto si debba purgare. *D.* 29. *Aprile* 1775. *V. Possesso*.

Spoglio de' Vescovi regolato con Bolla di Benedetto XIV. de' 5. Maggio

gio 1756. appruovata con D. de' 26. Agosto dell'anno stesso.

Il Vescovo successore rappresenti al Re l'importo dello spoglio, l'uso, che intende farne, e ne attenda il reale Oracolo. *Pram.* 1. *Spol. Præsul.* 10. *Maggio* 1769.

Sponsali. La Curia ecclesiastica non decida sulla validità di essi, se non visto l'esito della querela di strupro; che si trova introdotta avanti Giudice laico. *D.* 18. *Agosto* 1759.

Dall'esistenza, e non esistenza de' sponsali conosca il Giudice laico. *D.* 8. *Gennajo* 1774.

Proceda in tali cause il Giudice laico, e terminata, e decisa la causa, se mai bisogna, il Re fa sentire alle Curie de' Vescovi quelle insinuazioni, che si stimino adattate, e proprie. *D. Alla Doganella dell' Aquila de' 14. Marzo* 1771.

Quando si tratta della di loro nullità, e di quella del matrimonio, proceda il Giudice Ecclesiastico. *D.* 15. *Marzo* 1762.

All'osservanza di essi *vir est cogendus, mulier monenda. D.* 22. *Febbrajo* 1766.

Giu-

Giudizio di esistenza, o non esistenza de' Sponsali *de futuro* sia della ispezione del Giudice laico.

Per costare della esistenza, debban i sponsali essere contratti dinanzi al Paroco, e testimonj, e col consenso in iscritto de' padri sposi, e di coloro che esercitano dritto della padria potestà.

Resti escluso qualunque giudizio nel Foro laicale, o Ecclesiastico per la esistenza, o validità de' sponsali, la prova de' quali dipende da soli testimonj senza l' intervento del Paroco, e senza il paterno, trattandosi di figli di famiglia.

I sponsali legittimamente contratti a forma di questa legge ne' termini del dritto comune, e padrio non producan azione coattiva.

Dichiarati validi i sponsali dalle Curie Ecclesiastiche, possano esse far uso contro de' renitenti delle Canoniche ammonizioni. Riuscendo infruttuose, non vengano alle censure senza farne relazione a S. M., ed ottenerne il permesso.

Il consenso paterno per i sponsali de' figli di famiglia sia necessario per i maschi

schi fino alli anni 30. compiti: per le femine fino alli anni 25. compiti.

I Parochi, e le Curie Ecclesiastiche badino all'osservanza di questa legge sotto pena della real Indignazione. *Editto* 11. *Dicembre* 1780.

Nel caso di essersi trattati i sponsali, stipulati i capitoli matrimoniali, fatte le publicazioni, e ricevuta dallo sposo la metà della dote, questi ricusando contrarre il matrimonio, S. M. ordina al Reggente della Vicaria, che si carceri lo sposo refrattario, e si ditenga carcerato fino a che non adempie alla data fede, la quale, dopo che si è data, si osserva anche a nemici, a corsari di mare, ed a ladroni di campagna. *D.* 12. *Ottobre* 1785. *V. Matrimonio*.

Sposi coabitando insieme prima del matrimonio, si multino dal Giudice laico, non entrando in ciò il Giudice ecclesiastico. *D. 6. Gennajo* 1742.

Non trattino trà di loro, se non trè giorni prima di sollennizzarsi il matrimonio. *D.* 5. *Novembre* 1774.

SQ

SQ

Squadre di Campagna portando in trionfo testa de' malviventi, non esiggan contribuzione dalle Università sotto qualsisia pretesto. *D.* 12. *Maggio* 1750.

Accompagnando la catena de' carcerati, si dia loro l'itinerario scritto nella stessa commissione, e dall' Università abbian il solo coperto, purchè non vi sia qualche uso particolare di soccorso. *D.* 3. *Ottobre* 1756.

ST

Stampa de' Libri. Non s'imprimano, nè si facciano imprimere, ed impressi non si vendano libri di qualsisia sorta, anche lettere missive, e sonetti senz' espressa licenza del Sovrano sotto pena di docati 1000., ed altre ad arbitrio. *Pram.* 2. *De Impress. libror.* 30. *Novembre* 1550.

Regnicolo non faccia stampare nemmeno fuori Regno alcun libro senza detta licenza sotto pena di due anni di relegazione, e di galera *respective*. *Pram.* 3. *De Impressione Libror.* 20. *Marzo* 1786.

Sia

Sia vietato tener Stamperie, o case di stampa in Napoli, e nel Regno senz' espressa licenza scritta Sovrana sotto pena di tre anni di Galera. *Pram.* 4. *De Impressione Libror.* 31. *Agosto* 1598.

Stampatori di ogni opera, che imprimano dian venti copie per i Ministri del Supremo Consiglio d'Italia, e del Collaterale sotto pena di once 10. Ed i librari non ricevan libri per venderli, se non costi della consegna di dette 20. copie, sotto pena del doppio, e di pagarle de proprio. *Pram.* 6. *de Impress. Libror.* 14. *Novembre* 1630.

D'ogni libro, che si stampa si dia una copia *gratis* alla Biblioteca di S. Angelo a Nido sotto la medesima pena.

Non si stampino libri, o qualunque scrittura in cause particolari, ed i Stampatori non diano perciò i caratteri, sotto pena della perdita de' caratteri, istrumenti da stampare, carte, libri, ed altre ad arbitrio.

E sotto l' istesse pene non si stampino libri in Napoli colla data di altro luogo. *Pram.* 9. *De Impress. Libror.* 1725.

Nelle

Nelle provincie non s' imprimano libri senza licenza dell' Udienza, la quale destini il Revisore, onde possa far decreto d' *Imprimatur*. *D.* 21. *Ottobre* 1741.

In Napoli si diano le copie de' libri a' Consiglieri, e Segretarj di Stato, a' Ministri, e Segretarj della Camera di S. Chiara, alla libreria Reale, a quella di S. Angelo a Nido, al Cancelliere della Reale Giurisdizione, il quale abbia il carico ripartire tutte le suddette copie, e tener registro de' libri, che si stampano, senza del quale non si conceda la licenza. *D.* 29. *Luglio* 1742.

Tanto in Napoli, quanto nel Regno non si tenga casa di stampa senza licenza in iscritto sotto pena di tre anni di galera per gl' ignobili, ed altrettanti di relegazione per i nobili.

Sia vietato cominciare la stampa de' libri prima delle licenze consuete, e necessarie, e la revisione si faccia sull' originale manuscritto dell' Autore. Stampandosi libri con data falsa, o senza nome, si confermano le pene stabilite nella *Pram.* *de'* 24. *Maggio* 1725. *Cost.* *de'* 16. *Aprile* 1753.

Lo

Lo Stampatore prima di cominciare l'impressione, abbia le necessarie licenze sotto pena della perdita de' libri stampati, e di dover chiudere la Stamperia, ed anche altre corporali ad arbitrio.

I Revisori faccian l'esame sull' originale manoscritto.

I Stampatori non consegnino libri, se prima non han dati gli esemplari, che occorrono al Cancelliere della real Giurisdizione.

Ciò abbia luogo anche per le ristampe de' libri, per le quali sia necessario il *reimprimatur* del Delegato della reale Giurisdizione.

Sia in oltre ogni Stampatore tenuto apporre nel libro il suo nome colla data dell'anno, e di questa Capitale, senza potervi mettere la data di altra Città sotto le pene contenute nella *Pram. de'* 4. *Maggio* 1725. *Pram.* II. *de impress. libror.* 23. *Aprile* 1753.

Non si apra senza licenza del Re. Allegazioni forensi si stampino con permesso del Commissario. *D.*28. *Febbrajo* 1769.

Lo stesso per le Provincie del Regno. *D.* 4. *Marzo* 1769.

In

In revisione si portino i manoscritti, e poi dopo ottenuta la licenza, non possano imprimere senza il *concordat* del Revisore. *D.* 19. *Settembre* 1772.

Ristampa de' libri altre volte stampati in Regno si faccia col permesso del Delegato della Giurisdizione.

Per la prima stampa di qualsisia libro occorra licenza sovrana. *D.* 18. *Settembre* 1773.

Stamperia Reale stampi tutte le Leggi, Bandi, e cose simili per intelligenza del Pubblico. *D.* 1. *Gennajo* 1757.

Stati disgussi. *V. Università*.

Strade degli Apruzzi. Nel 1780. se ne ordina la costruzione, e la spesa si ricava dall' imposizione del 10. per 100. sopra le rendite degli Ecclesiastici, e luoghi Pii, sopra i rilevj de' Baroni, e di carlini due per ogni fuoco delle Università.

Strada Regia di Puglia sia vietato in qualunque modo danneggiarla sotto pena di docati 1000., e della rifazione del danno. *Pram.* 1. *Ne quid in via Appula Regia fiat*, 26. *Giugno* 1756.

Strade pubbliche in Napoli acciò sian tenute nette da ogni immondezza, si danno varj ordini nella *Pram.* 102. *ad* 110. *de Off. Deputat. pro sanitate tuenda.*

Strade de' luoghi del Regno si mantengano esattamente polite per quanto è possibile, avvertendosi a mandare le immondezze in campagna, affinchè la publica salute non ne risenta il menomo detrimento, ed i Governatori locali sian di tuttocciò responsabili. * *D.* 27. *Luglio* 1787.

Stranieri entrando nel Regno, sia a loro proibito portar' armi vietate. Perciò sian avvertiti dagli Ufficiali Regj. Controvenendo, sian soggetti alle pene. *Cost. Homines extra Regnum.*

Non vendano beni situati in Regno. *D.* 29. *Dicembre* 1745.

Nelle cause civili non abbian esenzione alcuna di Foro. *D.* 10. *Febrajo* 1749.

Per esercitare governi in Regno abbiano bisogno della dispensa del Re. *D.* 30. *Giugno* 1757.

Studio di Processo non si paghi, e que-

e queſt' abuſo ſi dice rapacità. *D. 16. Gennajo* 1775.

Studio fuori Regnò. *V. Dottorato.*

Strupo. *V. adulterio.*

SU

Subasta negli affitti de' beni de' Luoghi Pii. *V. Chieſe, e Luoghi Pii.*

Successione de' Figli in Regno ſi regoli in modo, che morto il padre, ſiano maſchi, o femmine, e di qualunque età ſiano, indiſtintamente ſi ammettano *ad parentum ſucceſſionem* colla preferenza de' figli maſchi alle femine, ſian figlie, ſian ſorelle del defonto, di qualunque condizione ſia egli ſtato.

I figli maſchi abbian l'obbligo di collocare le ſorelle, le zie, i fratelli, e nipoti *pro modo facultatum, & ſecundum paragium.*

Se ſole rimangono ſuperſtiti le figlie femine, eſcluſo ogni altro conſanguineo, ſuccedano al padre.

Se ſono di età minore, ed han feudo, ſi dia ad eſſe il Balio, e giunte

 all'

all'età di quindeci anni, coll'intelligenza del Principe possan andare a marito. *Cost. In aliquibus*.

SUCCESSIONE DE' FEUDATARJ si regoli in modo, che i di loro discendenti *usque in infinitum* succedano al feudo colla preferenza de' maschi alle femmine, e colla preferenza della maggior età fra quelli, che vivono *jure francorum*.

Nella linea collaterale succedano i fratelli siano germani, siano consanguinei, siano uterini, e succedano le sorelle nubili, anche in esclusione del comun padre vivente.

Le sorelle, che sono state maritate, e dotate, siano escluse dalla successione de' fratelli.

I figli de' fratelli nelle robe, che furon dell' avò, abbiano il dritto del di loro padre. Se gli acquisti sian pervenuti al zio da altra parte *jure suo*, non succedano.

Oltre questo grado, vale a dire, oltre de' figli de' fratelli, non si dia luogo a successione anche ne' beni antichi.

Le figlie nubili rimaste in casa dopo la morte del padre escludano dalla succes-

cessione le sorelle maggiori, che sono state dotate, e maritate.

Se non sono state dotate de' beni paterni, le maggiori sian preferite, quando vivono *jure francorum*.

Se vivono *jure longobardorum*, conferita la dote, ognuna delle figlie prenda la virile.

Coloro, che sono esclusi dalla successione, come si è già detto, possan aver la grazia dal Principe, ed acquistare il feudo con quella prestazione, che vien da altri offerta. *Cost. Ut de successionib.*

Successione ne' feudi conceduti *pro se, & suis hæredibus ex suo corpore legitime descendentibus*, si estenda a' fratelli, ed alle sorelle del feudatario, *servata sexus prærogativa*, e siagli permesso sopra di essi constituire il datario alla moglie. Resti fermo l'uso di succedere osservato ne' feudi antichi. *Cap. Considerantes præterea.*

Ne' feudi franchi sia successore il maggiore de' maschi.

Ne' Longobardi lo sian tutti quelli, che possono essere ammessi, e nel termine di un'anno, ed un giorno dopo la morte del feudatario si presentino di persona al

Sovrano, affin di prestargli *fidelitatem*, *& ligii homagii juramentum* sotto pena della decadenza da ogni dritto.

Se il successore non ha 14. anni, ed è nel Regno, il padrone, che deve avere il baliato, eroghi per le spese la metà de' frutti, restando l'altra metà per la coltura de' fondi, e per i servizj feudali.

Se è assente, i frutti rimangano intieramente per questi due pesi.

Giunto all' età di anni quattordici adempia a quanto si è detto di sopra: avendo impedimento, lo alleghi dentro di un' anno. *Cap. In nomine Dei æterni.*

Alla successìon del fratello si ammetta la sorella maggiore, ancorchè abbia fatta rinuncia, esclusa la sorella minore nubile, e'l fratello chierico. *Arr.* 429. 12. *Dicembre* 1581.

Nella successione feudale, se si vive *jure francorum*, la sorella sia esclusa dalla successione del fratello, quand' essa è stata maritata co' di lui beni.

Se si vive *jure longobardorum* la sorella sia esclusa dalla successione del fratello, quand' essa sia stata maritata, e dotata di para-

paragio dal comun padre, o dal fratello stesso.

Resti abolita ogni legge, ed osservanza contraria. *Pram.* 1. *de feudis* 11. *Gennajo* 1418.

Il zio *ex parte patris* del possessore del feudo gli succeda in mancanza di discendenza di qualunque natura sia il feudo. *Pram.* 6. *de Feudis de anno* 1532.

Si estenda nella linea collaterale fino al quarto grado a' fratelli cugini maschi, che provengono, e discendono dal primo stipite, mediante linea mascolina. *Pram.* XI. *de Feudis* 14. *Luglio* 1548.

Nella stessa maniera, che può succedere il zio, succeda la zia. *Pram.* 12. *de Feudis* 12. *Marzo* 1550.

Donandosi il feudo al figlio *contemplatione matrimonii*, se questi muore senza discendenza, la successione si regoli, come si regolarebbe, se la donazione non fosse fatta, ma in esso il figlio fosse succeduto come erede del padre in feudo antico. *Pram.* 14. *de Feudis de anno* 1557.

Nel caso enunciato si riservi l' obbligo di doversi pagare il relevio a morte del

 do-

donante, e nell'assenso si apponga questa clausola: *quod si interim donatoris culpa feudum forte Regiæ Curiæ aperiretur, præstitus ei assensus perinde habeatur, ac si concessus non fuisset Pram.* 1. *de Feudis de anno* 1557.

I fratelli, e le sorelle succedano, ancorchè l'ultimo successore abbia acquistato il feudo da Persone private; quando però al tempo della celebrazione del contratto l'acquirente si sia trovato privo di figli, e di discendenti, com'è stato solito spiegarsi finora ne' contratti col Fisco, a' quali in avvenire non sia necessario apporre tale condizione. *Pram.* 18. *de Feudis de anno* 1570.

Anche acquistandosi feudo da particolare, si tolga detta clausola: sicchè restino abilitati alla successione i fratelli, e le sorelle carnali, ed i di loro figli *utriusq. sexus*, legittimi, e naturali, nipoti dell' acquirente sempre *servata inter eos sexus, & ætatis prærogativa. Pram.* 25. *de Feudis de anno* 1586.

Chiesto in grazia al Re, che i Feudatarj tanto per atto tra' vivi, quanto di ultima volontà potessero disporre de' feudi,

di, e titoli in beneficio di quel maſchio delle di loro famiglie, il quale in tempo della diſpoſizione ſuccederebbe, non eſſendovi femmina *in proximiori gradu*, non oſtante che ci foſſero donne ſimilmente in grado ſucceſſibile, e proſſimiore.

Che a queſte donne ſopra de' feudi poteſſe ſtabilirſi la dote, e trovandoſi maritate, gratificarle.

Che s'intendeſſe *ex tunc* dato l'aſſenſo con dichiarazione di reſtare i feudi per antichi, ed ereditarj.

Da che nè il Fiſco riceverebbe detrimento, nè la donna ſteſſa eſcluſa, potendo il feudatario gravarla ſopra il feudo *uſque ad valorem feudi*.

Riſpoſe il Re: *Placet quoad feuda hæreditaria. Pram. 33. de Feudis de anno* 1595.

Succeſſione feudale ſi eſtenda al quarto grado *incluſive* tanto a favor de' maſchi, quanto a favor delle femmine.

E ſia lecito ſottoporerli a majoraſcatò dentro i termini della ſucceſſione permeſſa, come ſopra, coſicchè col vincolo non ſi poſſa in modo alcuno far pregiudizio

al

al dritto della devoluzione. *Pram.* 34. *de Feudis 6. Ottobre* 1655.

Si osservi esattamente il Capitolo del Regno, che comincia *ex præsumptuose*. *Pram.* 35. *de Feudis de anno* 1720.

Si estenda fino al quinto grado *inclusive cum qualitatibus tamen, clausolis, ea forma expressis in gratia concessit per Serenissimum Regem Philippum IV.* Ecco il tenore di questa grazia. *Sua Majestas concedit ampliationem, & extensionem hujus gradus successionis feudorum ita, ut ipsa habebat per totum tertium gradum cum extensione usque ad quartum respectu Baronum descendentium ab acquirente feudum, teneant in posterum successorem per totum quartum gradum inclusive cum extensione usque ad quintum cum qualitatibus, & forma, prout inpræsentiarum fruuntur quarto gradu. Pram.* 37. *de Feudis de anno* 1720.

La grazia contenuta nella Prammatica 33. *De Feudis* abbia luogo ancorchè si tratti delle figlie, o altre femmine, che discendono dall' ultimo successore. *Pram.* 38. *De Feudis de anno* 1720.

Ne'

Ne' feudi nuovi non ostante l' investitura *pro se*, *& hæredibus ex corpore*, succedano i fratelli *utrinque*, o per un solo lato congionti, ed i figli di essi, non solo ne' feudi comprati dal Fisco, o da' particolari, ma ancora in quelli, che per qualunque altro titolo anche lucrativo si è acquistato.

E l' effetto di questa grazia non s' intenda prima *vice consumato*, ma si osservi sempre che accade il caso. *Pram.* 39. *De Feudis de anno* 1720.

Supplicato il Re di ampliare chiaramente, e distintamente la successione de' Feudi fino al quinto grado *inclusive*, ed addotrogli l' esempio della successione feudale della Sicilia *ultra Pharum* ampliata insino al settimo grado inclusive; Sua Maestà rispose. *Re melius perpensa*, *providebitur*. *Pram.* 41. *De anno* 1747.

SUCCESSIONE LEGITTIMA. „ §. 1.
„ All' eredità di uomo, o donna, che
„ muore senz' aver fatto testamento, la-
„ sciando superstiti figli, figlie, e nipoti,
„ ed altri discendenti, o solamente i ni-
„ poti da figli premorti, succedano in *stir-*
„ *pes* a genitori i figli insieme con i
„ ni-

„ nipoti, e colle nipoti, e con altri di-
„ scendenti. E questi tali successori sian'
„ obligati maritar le sorelle, e le zie
„ *secundum Paragium, & facultates.*

„ §. 2. Queste possan pretendere la
„ porzion simile sopra de' beni del padre,
„ e della madre, quando detti successori
„ abbian differito maritarle fino all' anno
„ decimosesto compito.

„ §. 3. Tal regola abbia luogo per i
„ nipoti, e per le nipoti, e per gli al-
„ tri discendenti, che premorti i di loro
„ genitori, succedono all' eredità degli avi,
„ e proavi.

„ §. 4. Sotto il nome delli nipoti,
„ delle nipoti, de' pronipoti, e delle pro-
„ nipoti s' intendan sempre quelli, che
„ discendono da maschi. *Conf.* I. *Si mo-
„ riat. De Successsion. ab intest.*

„ §. 1. In mancanza de' legittimi di-
„ scendenti succedano al defonto, o alla
„ defonta i più prossimi in grado per
„ parte di padre, esclusi i beni loro pro-
„ venuti dalla madre, o altro congionto
„ per dilei parte, ne' quali succedano i
„ più prossimi in grado per parte della
„ madre stessa.

„ §. 2.

„ §. 2. Il fratello del defonto, che
„ resta superstite con i discendenti di al-
„ tro fratello premorto, non ostante la
„ prossimità del grado, succeda insiem co'
„ medesimi ugualmente *in stirpes*. Se
„ tra essi discendenti esiston donne, le
„ quali anno fratelli consanguinei, sian
„ esse anche esclusе da questa successione,
„ avendo i fratelli l' obligo di maritar
„ le sorelle.

„ §. 3. Lo stesso si osservi, in mancan-
„ za de' fratelli, e discendenti da fratelli
„ premorti, per gli agnati, o cognati di
„ grado più remoto.

„ Sotto nome però di fratello in tut-
„ ti questi casi non sia mai compresa la
„ sorella, se per effetto della masculazio-
„ ne non si trovi essa aver succeduto
„ col fratello ne' beni de' genitori. Ed
„ in questo caso anche i figli, e discen-
„ denti da essa debban considerarsi come
„ discendenti da maschi. *Conf.* 2. *Si
„ quis, vel si qua. De success. ab intest.*

Successione Testamentaria „ Chi
„ venuto a morte vuol fare testamento,
„ avendo figli, possa disporre liberamente
„ de'

„ de' beni da lui acquiſtati, ſalvo a me-
„ deſimi *debito bonorum ſubſidio*..

„ De' beni provenutigli dal padre, dal-
„ la madre, e da qualunque conſangui-
„ neo ſia obligato laſciar la metà a fi-
„ gli in parti uguali. Dall' altra metà
„ poſſa diſporre a ſuo piacere.

„ Avendo fatte ſpeſe per alcuno de' fi-
„ gli, poſſa compenſarne gli altri, ſe così
„ a lui piace.

„ E poſſano i genitori eleredare i fi-
„ gli ſe ne han giuſto motivo. *Conſ.*
„ *ſi aliquis morienſ. de ſucceſſ. ex teſtam.*

„ In mancanza de' figli diſcendenti in
„ *infinitum*, libera ſempre la facoltà per
„ i beni acquiſtati, poſſa anche diſporre a
„ ſuo piacere della metà de' beni perve-
„ nutigli dal padre, dalla madre, o da
„ altri cognati, o agnati.

„ L'altra metà appartenga a congion-
„ ti più proſſimi, con le regole ſtabilite
„ per la ſucceſſione *ab inteſtato*. *Conſ.* &
„ *ſi Teſtator. De ſucceſſ. morien. ſine fi-*
„ *liis*.

„ Donne, che han figli poſſan in ul-
„ tima volontà diſporre della decima
„ parte delle doti, e d' altri beni loro

„ pro-

„ provenuti dagli agnati, e cognati, o
„ per dritto di successione, o a titolo
„ lucrativo.

„ Possan all' incontro liberamente di-
„ sporre delle robe, o addette al pro-
„ prio uso, durante il matrimonio, o
„ donate loro dell' attual marito in tem-
„ po del contratto matrimonio, e della
„ quarta, se mai l' hanno da altro ma-
„ rito, col quale non han procreati
„ figli, salvo sempre per i figli avuti dall'
„ uno, e dall' altro matrimonio, e per i
„ genitori *debito bonorum subsidio*. *Cons.*
„ *si qua moriens. De Mulier. hab. filios*
„ *pualiter*.

„ Morendo senza testamento, succeda-
„ no in porzioni uguali tutti i di loro
„ figli, e figlie.

„ Ma le porzioni delle figlie non do-
„ tate, che han fratelli *utrinque* con-
„ gionti si accrescano a costoro, purchè
„ abbian essi il peso di dotarle di parag-
„ gio co' beni de' genitori.

„ Facendo testamento, possan *unum*
„ *filium*, *vel unam filiam meliorare de*
„ *quarta*, che abbia acquistata in pro-
„ prietà, e degli altri beni sopra indivi-
„ duati

„ duati, de' quali, come si è detto, pos-
„ sono liberamente disporre. *Conf. si qua*
„ *Mulier. de non hab. fil. qualiter. &c.*

SUDDELEGATO dia conto de' suoi decreti al Delegante: ma qualora l'esecuzione di esso inferisce danno irreparabile, o importa atto irretrattabile, possa l'Udienza dare quel riparo, che stima, e riferire al Delegante. *D.* 10. *Luglio* 1762.

Suddelegati in materia di soprintendenza ammettano il gravame del *verbum faciat* nelle Udienze, le quali perciò si destinano specialmente suddelegate. *D.* 1. *Ottobre* 1764.

SUDDELEGATI DEGLI ARRENDAMENTI non esiggano il terzo delle transazioni su le pene de' controvenienti, ne qualunque altra somma sotto pretesto di diete, per quelle informazioni però, ch' essi prendono in residenza; uscendo, si osservi la Prammatica. *D.* 30. *Luglio* 1728.

SUDDELEGATI DELLE DOGANE ARRENDAMENTO DE' FERRI, E SETE, E SALE tengan registro degli ordini, che ricevono, e devono eseguire relativi alle suddelegazioni.

Que-

Questo registro si legga, e si esamini dal Preside col suo Assessore, o dal Tribunale in assenza del Preside.

Trovandosi attrasso nell' esecuzione degli ordini, e nelle commesse fatte a' Subalterni, le sollecitino, onde non avvenga danno a' reali interessi. *D.* 14. *Marzo* 1786.

SUDDIACONI, E DIACONI DISCOLI, O IGNORANTI come canonicamente impediti non ascendano agli Ordini maggiori, se non dopo essersi resi idonei, e corretti ne' costumi. *D.* 7. *Maggio* 1769.

SUFFEUDO debba adoa al Barone, il quale per essa non paghi adoa al Fisco, *cum servitium de servitio præstari non debeat*. *Arr.* 290. 21. *Luglio* 1564.

Debba il rilevio al Fisco, e non paghi colletta. *Arr.* 666. 27. *Febbrajo* 1651.

Può avere due qualità. Può esser feudo quaternato *secundum quid*, che si ha dal Re, e richiede formale assenso. Può aversi solamente dal Barone, e dicesi *feudo piano*, sia militare, sia rustico. Dicesi anche *escadente*, perchè solito a concedersi, ed i Baroni ne hanno la fa-

coltà dalla Costituzione = *Costitutionem divæ memoriæ*: non concorrendo il solito, la concessione è nulla.

Sicchè tali suffeudi non si devolvano, se il feudo torna al Fisco per linea finita, o per colpa del Barone. Lo stesso, se la subinfeudazione si fa dal Barone, che non ha successore. Per esso non si faccia nuova tassa, accadendo detta devoluzione, bensì si paghi al Fisco l'adoa, ed il rilevio, e se ne riceva l'Investitura. Tali pagamenti si notino nel Cedolario come di suffeudo, non come di feudo, purchè il Fisco non voglia per se ritenere il feudo devoluto. *Arr.* 781. 15. *Maggio* 1653.

TA

Taglio di Alberi di quercia ne' boschi sia vietato anche a' padroni.

La Sommaria senza licenza di S. M. non conceda provisioni per taglio, vendita, ed estrazione di tali alberi.

Senza licenza di Sua M. sia vietato appianare i boschi, bruciarli, e tagliarli, per

per ridurli a terreni feminatorj. *D.* 4. *Giugno* 1749.

Si fpiega il divieto doverfi intendere per gli alberi di quercia, e di altra fpecie, che fono atti per coftruire navi, e galere.

Senza licenza della Sommaria non s' imbarchi, o eftragga fuori Regno veruna qualità di legname.

Con licenza della fteffa fi facciano i tagli nelle folite forme per ufo ordinario del pubblico, e coftruzione d' imbarcazione del commercio.

Si badi, che non fi ecceda nel taglio fuori del permeffo, ed i bofchi non fi devaftino intieramente per ridurre i terreni feminatorj. *D.* 2. *Agofto* 1749.

Si ordina al Configlio di S. Chiara rivocare i decreti, co' quali ha permeffo a' naturali di Chiaromonte, e Fardella il moderato taglio degli alberi fruttiferi.

Si fpiega, effere vietato il taglio di ogni forte di alberi fenza real permeffo, fiano i bofchi demaniali, o de' poffeffori particolari, non oftante qualunque

titolo, o dritto, che si pretende avere.

E si dichiara solamente permesso il taglio delle legna morte. *D.* 10. *Luglio* 1756.

Si aggiugne, che il Consiglio qualora giudica sulla pertinenza del dritto di legnare, ponga nel decreto, che chi vuol usare di tal dritto, debba presentarsi al Governatore, il quale riferisca: poichè nella licenza si dirà, che tagli il puro necessario, ed i pochi tagli, che si permetteranno, sian di un'albero in una parte, e di altro in altra, acciò non si sboschi, e dove si taglia, si allevino altre piante giovani. *D.* 11. *Settembre* 1756.

Siegue il Bando pubblicato dalla Sommaria per ordine di S.M. a' 6. Febbrajo 1759.

Siano nulli tutti gli ordini antecedenti per i casi, che avverranno. Sia vietato il disboscamento di qualunque luogo boscoso, per ridursi a coltura. Sia vietato il taglio degli alberi, che dan frutto per l'ingrasso degli animali, o il di cui legname è atto per la costruzione de' legni di mare.

Si

Si spiega il divieto circa le querce, i cerri l'esche, gli olmi, l'elcine, i pini, i zappini, i faggi, e gli orni.

I. Sian eccettuate dal bando le selve, i boschi cedui, che a' padroni solamente danno il frutto del taglio degli alberi per ogni tanti anni. Sempre che i terreni si mantengano ad uso di selve, e non si riducano a coltura.

II. Lo stesso circa i boschi, che si tagliano per fare il carbone in ogni otto, o diece anni: ciò si permetta senza che si disboschi in minima parte il terreno, ma il taglio si faccia in modo, che possan le piante germogliare.

III. Si permetta la cesinazione, e la coltura per i terreni senz' alberi coverti solo di spine, roveti, e macchie.

IV. Occorrendo l' uso di alberi atti alla costruzione di legni di mare, debba supplicarsi Sua M., che per mezzo della Sommaria dia licenza colle solite cautele. Esclusi sempre gli alberi atti per la fabbrica de' Vascelli, e Galere, e per remi di Galera.

V. Si permetta il taglio degli alberi di castagna necessariissimi per varj usi della vita, ma nella maniera spiegata nel §. II.

VI. In mancanza di tali alberi, occorrendo adoprare altri, che son vietati, si ricorra a S. M.

VII. Non occorra licenza per far uso delle legna morte.

VIII. Tali proibizioni abbian luogo per tutti i boschi, selve, e montagne, sian di Città demaniali, o de' Baroni, o dell' Università, o de' particolari, o de' luoghi pii.

IX. A' controventori, se sono nobili, si minaccia la pena di docati 2000., e tre anni di presidio, non essendo nobili di docati 150., e due anni di galera; anche se controvengono altri col di loro permesso; salve le pene dalle leggi Romane, e del Regno stabilite contro coloro, i quali senza permesso de' padroni tagliano alberi ne' poderi altrui.

X. Oltre le pene espresse coloro, che cesinano boschi, sian obbligati ridurli allo stato primiero.

XI. S' incaricano gli Amministratori delle Università, i Governatori locali, i Presidi provinciali per l'osservanza dell' editto, e se ne dà loro la norma.

XII. Circa il taglio degli orni per la raccolta della manna, e per il taglio della regia Sila in Calabria restino fermi i bandi fatti dalla general Soprintendenza.

XIII. Coloro, che danno fuoco a qualche bosco, o alberi, e l'incendiano o in tutto, o in parte, oltre le pene delle leggi del Regno, incorrano a quella di diece anni di galera.

Se taluno col pretesto di riscaldarsi fa fuoco sotto alcun' albero, e poi siegue l'incendio del medesimo, incorra la pena di tre anni di galera. *D. 6. Febbrajo* 1759.

Occorrendo positivo bisogno di tagliar alberi vietati, nel domandarsi il real permesso, i Governatori locali faccian ne' memoriali il di loro circostanziato informo, anche coll' ispezione oculare, ed il tutto *gratis*.

Essi Governatori ne' casi di controvenzione non procedano a carcerazione *de*

facto, o ad esazione di pena : solamente prendano esatto informo estragiudiziale, e lo rimettano al Re per mezzo de' Presidi. *D.* 1. *Agosto* 1759.

Il Sagro Consiglio proceda nelle cause di appartenenza di alcun bosco: ma trattandosi dell' uso del bosco medesimo nel tagliar gli alberi, proceda la Sommaria. *D.* 6. *Maggio* 1760.

In caso di disboscamento si aggiugne la pena dell' incorporazione al Regio Fisco del territorio, che col taglio viene a sboscarsi. *D.* 20. *Maggio* 1761.

Le informazioni de' Governatori sull'incisioni degli alberi proibiti si rimettano a' Fiscali dell' Udienze, i quali col di loro voto le passino al Segretario di Azienda, per farle presenti a S. M. *D.* 22. *Aprile* 1762.

Occorrendo il permesso per il taglio di alberi vietati, oltre l' informo de' Governatori debba costare del consenso del padrone del bosco, chiunque esso sia. *D.* 5. *Aprile* 1764.

Essendosi richiesta a S. M. la licenza di recidersi i rami di un castagneto selvaggio, per innestarlo a castagne gentili, rispo-

rispose il Re al Delegato degli Allodiali = non essere la proibizione ristretta a' soli alberi fruttiferi, ma essere generale per tutti gli alberi atti a sostenere la terra contro la caducità, e l'impeto delle pioggie, onde poi non rimangano sassi, e monti calvarj. *D.* 15. *Maggio* 1771.

Ancorchè debba da' padroni de' territorj tagliarsi alcun' albero sito in masseria particolare, le Udienze s' informino della specie dell' albero, potendo esser' atto per uso del real servizio: non essendolo, ne permettan l' incisione colla regola prescritta nel bando, senza che a' Subalterni si permetta di angariare la gente. *D.* 30. *Gennajo* 1772. *V. Legge Agraria.*

Taglio di faccia si punisca colla pena di morte naturale e contro il mandante, e contro il mandatario di tale delitto, e di qualunque sfregio in viso, sempre che sia commesso appensatamente, che per giustizia, attese le circostanze, possa riputarsi atrocissimo.

Abbia privilegio nelle prove, come l'assassinio, e 'l proditorio.

I rei non sian visitati, aggraziati, o transatti.

Se

Se per giustizia i Giudici sono in voto di morte contro i rei, si sospenda l'esecuzione, e si riferisca al Sovrano, per attenderne l'oracolo. *Pram.* 3. *de Injuriis* 30. *Settembre* 1729.

Tassa delle Diete per qualunque Ufficiale, e Subalterno si faccia in osservanza dello stile del Consiglio, computandosi venti miglia di accesso, e ricesso, e cinque ore di applicazione per ogni dieta di mora, rimovendo ogni abuso in contrario, specialmente quello di tassare una dieta per ciascun' ordine, e per ogni tre testimonj.

L'uso del Consiglio è, che lo Scrivano fa l'itinerario dell' accesso, notando giorno per giorno, le ore, che prima, e dopo pranzo il Ministro occupa nell' affare commessogli. *D.* 27. *Settembre* 1755.

Tassa per Avvocati, e Proccuratori si faccia da' Commissarj delle cause, e non più dagli Avvocati: nascendo dispute, si proponga nel Tribunale. *D.* 10. *Maggio* 1558.

Tavolari, ed Ingegneri del S. C. Ricevono la norma per dar la matricola a' Fab-

a' Fabbricatori, ed assegnar loro il metodo per le varie misure, che occorrono nell' arte. Abbian la privativa per gli apprezzi di ogni sorta di stabili in Napoli, e per il Regno: con che la revisione dell' apprezzo del Tavolario si commetta al Primario, e la revisione dell' apprezzo di questi si faccia per mezzo del Giudice della causa.

L'elezione del Tavolario si faccia per bussola, e se ne dà la norma.

La privativa sopra spiegata non impedisca, che i regj Ingegneri, che aver devono cognizioni assai maggiori, o di volontà delle parti, o per commessa de' Magistrati procedano agli apprezzi, perizie, e misure simiglianti.

E quant' altro concerne questa materia diffusamente si contiene nella *Pram.* 1, *ad* 7. *De Tabulariorum Collegio dall' anno* 1564. *al* 1658.

L' elezione de' Tavolarj del S. Consiglio si faccia in casa, ed in presenza del Presidente, mediante bussola per mezzo del Segretario.

Tanto essi, quanto gl' Ingegneri, ed altri Periti in qualunque causa non esiggano,

gano, se non le sole diete civili, e naturali.

Per la fatica delle relazioni, e piante si esiggano grana tre a carta di righe ventidue per ogni carta, e niente di più.

Tali relazioni, e piante si consegnino, e presentino negli atti dopo quindeci giorni, compito l'accesso.

Se si tratta di feudo, o cosa di considerazione dentro del Regno, si accordi lo spazio di due mesi sotto pena della privazione di ufficio.

L'apprezzo de' feudi, e di altre robe, che non eccedono i docati 6000. possa da' Commissarj commettersi agli Esperti senza bisogno della rinuncia de' Tavolarj. §. 3. *Pram.* 18. *de Ord. Judiciorum* 14. *Marzo* 1738.

Oltre delle diete per la fatica della relazione, e pianta, trattandosi di apprezzo di roba, che vale più di docati 6000., il Tribunale del S. C. ne tassi la somma, che non sia maggiore di docati 60.

Sotto i docati 6000., potendosi commettere l'apprezzo ad un'Esperto, se mai si sia fatt'uso del Tavolario, questi esigga le sole diete, e sia pagato della fatica

per

per la copia della relazione a tenore della Gostituzione del 1738.

La dieta de' Tavolarj sia di ducati quattro, e la spesa per gli aggiunti vada a di loro conto, e si dichiara nullo l'obbligo, che le parti abbian spontaneamente fatto di pagar somma maggiore: se si prova, che i Tavolarj abbian procurato tale obbligo, si commina loro la pena della sospensione *ad tempus* da determinarsi dal S. C.

Per gli apprezzi, ed accessi di differenze di fabbriche, e qualunque altra pendenza di qualunque somma, essi non esiggano dentro Napoli, che le sole diete alla ragione di soli carlini diece l'una, e di carlini 20. ne' Borghi, senz' altro poter pretendere, come sopra stà spiegato.

Il Tribunale nell' ordine dell' accesso del Tavolario stabilisca il tempo da portarsi la relazione, e pianta, finito l'accesso medesimo. Tale tempo non si estenda oltre due mesi, e non sia più breve di giorni quindeci.

Il Tavolario, che controviene, non entri nella bussola, nè siano a lui commessi altri negozj sino all'adempimento.

Lo

Lo stabilimento abbia luogo per i Tavolarj, Ingegneri, e Primario: ed i Commissarj delle cause faccian le parti fiscali per l'esatta osservanza. *Pram.* 8. *De Tabulariorum Collegio* 13. *Agosto* 1751.

Agrimensori privilegiati sian nel disimpegno delle Perizie preferiti agli non privilegiati. *D. all' Udienza di Chieti.*

TE

Teriaca. In 13. articoli si danno gli ordini relativi al dritto privativo di preparere, e venderla accordato all' Elaboratorio chimico della real Accademia con *D. de'* 29. *Luglio* 1779.

Tesoriere nel proprio ripartimento non faccia compra oltre l'uso necessario, e non tenga animali a' pascere, e niente riceva dall' Università o per le dilazioni, o per la restituzione de' sequestri; sotto pena della perdita della provisione di un anno per la prima volta, e per la seconda della privazione dell' ufficio, da incorrersi *ipso jure*, anche da' suoi subalterni, se controvengono. *Pram.* 1. *de Off. Procurator. Cæsar.* 10. *Gennajo* 1540.

Non

Non compri, nè partecipi nella compra di qualunque roba sequestrata per credito Fiscale, che da esso si vende, o si faccia vendere: sotto pena di privazione di ufficio, ed altre. *Pram.* 48. *de Off. Procurator. Cæsar.*

Le istruzioni per l' esatto disimpegno di tale ufficio, le cautele nell' esazione, conservazione, e spedizione del denaro del Re. s' inculcano in varie Prammatiche sotto il titolo *de Offic. Quæstor.*

I Tesorieri delle Provincie sian gli Abilitati militati per eseguire tutti i pagamenti militari del ripartimento.

Abbian perciò il privilegio del foro militare in tutte le cause, eccettuate le fiscali di qualunque genere. *D.* 17. *Aprile* 1784.

TESORO. *V. Inventore &c.*

TESTAMENTO DELL' ANIMA. *V. Chiese, e luoghi Pii.*

TESTAMENTO PATERNO se sia stato abolito, per succedere *ab intestato*, si perda la paterna eredità. *Cost. Si quis Patris.*

TESTAMENTO DE' FIGLI DI FAMIGLIA. „ Sian maschi sian femine possan disporre „ in Testamento de' soli beni provenuti „ a lo-

„ a loro dalla madre già morta, o da
„ congionti per parte di madre, come
„ se sian' padri, e madri di famiglia.
„ Senza che sian' obbligati lasciar cosa
„ alcuna al padre, all' avo paterno, o
„ ad altro ascendente per la stessa linea,
„ salvo debito *bonorum subsidio*. Circa
„ di altri beni avventizj provenuti da
„ qualunque parte, resti salva la disposi-
„ zione del dritto comune. *Cons. Filius-*
„ *familias De Filiisf. volentibus testari.*

TESTAMENTI E PUBBLICI ISTRUMENTI „ §. 1. Testamento fatto da' Curiale
„ Napolitano vallato colla sottoscrizione
„ di due Curiali, e di un terzo Curiale,
„ che l'ha adempito, o sia stato scrit-
„ to da esso stesso, o dal suo Allievo, e
„ che i suddetti Curiali sian stati chia-
„ mati dal Testatore, si consideri come
„ Testamento fatto per mano di Notaro,
„ e Giudice coll' intervento di 7. Testi-
„ monj.

„ Sia non dimeno tal Testamento on-
„ nossio ad ogni altra eccezione.

„ Questa regola abbia luogo anche
„ nell' istromento, che dicesi *gesta*.

„ §. 2.

„ §. 2. Lo ſteſſo per l'Iſtrumento dell'
„ Emancipazione, e di ogni altro Iſtru-
„ mento.

„ §. 3. Quello della diviſione, che
„ diceſi *notitia*, abbia vigore, ſe è ſta-
„ to ſottoſcritto da due Curiali in qua-
„ lità di Teſtimonj.

„ §. 4. Se muore il terzo de' Curiali,
„ che deve adempire l' Iſtrumento, di
„ volontà delle parti poſſa adempirſi dal
„ Curiale, che diceſi *primarius*. Reſti
„ nullo, ſe le parti contradicono.

„ §. 5. Poſſano tali eſemplarſi, o au-
„ tenticarſi dal Tavolario, adempito che
„ ſia da eſſo Tavolario, e Curiale, che
„ ſi chiama *primarius*, abbian vigore,
„ come originali.

„ Non così dell'Iſtrumento, che diceſi
„ *introductum*.

„ E l'Iſtrumento munito colla ſotto-
„ ſcrizione di trè Curiali, portando inſe-
„ rito altro Iſtrumento, faccia prova
„ come l'originale di eſſo.

„ §. 6. Avverſo degl' Iſtrumenti di
„ vendita, donazione, oblazione, enfiteuſi,
„ quietanza, tranſazione, compoſizione, e
„ degl' Iſtrumenti, che diconſi *pſalliæ* non

„ si ammetta pruova testimoniale, se
„ chi ha in suo favore l'Istrumento pos-
„ siede, salva però alla parte l'eccezione
„ della falsità.

„ §. 7. Del contratto di vendita possa
„ dentro dell'anno domandarsi l'esecuzio-
„ ne colla consegna della roba venduta,
„ e mancando il venditore, sia tenuto
„ all'interesse.

„ Passato l'anno s'intenda risoluto il
„ contratto, e possa domandarsi la re-
„ stituzione del prezzo dedotto nell'Istru-
„ mento.

„ Gl'Istrumenti di donazione, obla-
„ zione, permuta non abbian vigore, se
„ non sia seguita l'effettiva tradizione.
„ E questa non si presuma per l'asserti-
„ va dell'Istrumento. *Conf. Testamentum*
„ *confectum*. *De Instrumentor. Conf. per*
„ *Curial. Napol.*

Teste de' Banditi non si ricevano senza precedere una molto giuridica, e contestata informazione, per vedere, se colui, che le ha fatte, li poteva aver vivi nelle mani, e se il morto era forgiudicato, o delinquente pubblico di campagna.

Pur-

Purchè ciò non fucceda in ifcaramuccia trà la squadre, ed i Banditi, ritrovandofi morti nella comitiva di quefti, armati, e che operavano come gli altri.

Con tali requifiti, intefo il Fifcale, e non altro miniftro foftituto, fi determini, fe debba riceverfi, o nò la tefta: e fi faccia decreto da notarfi nel proceffo contro il morto, e nel regiftro dell' Udienza, la quale col Fifcale ne faccia chiara, e diftinta relazione al Re.

Non giuftificandofi tali circoftanze, fi afficurino le perfone, che han fatte le tefte: ciò non riufcendo, il Tribunale proceda di giuftizia contra di effe.

Della legge fi ordina l' inviolabile offervanza, fenza valere interpretazione alcuna, la quale è rifervata al Sovrano. *D. 3. Gennajo 1682.*

Testimonj nominandofi dentro il Regno fi proroghi il termine alle pruove fecondo la diftanza de' luoghi, e depofitandofi da chi nomini il denaro neceffario pel di loro efame, e dato giuramento, che la nomina non fi fa *animo differendi, vel calumniandi.*

Se la nomina è *extra Regnum*, e dentro il termine perciò prorogato non siegue l' esame, chi ha nominato sia procuratore, sia principale si punisca come calunniatore, e si multi in 15. fiorini d' oro a favore della Corte, ed nell' emenda delle spese dell' avversario. *Rit. Item nisi essent Testes extra Regnum.*

Non si commetta il di loro esame in cause Criminali *infra dietam unam legalem a Civitate Neapolis, nisi essent senes, Valetudinarii, similesque personæ, & nisi de partium voluntate processerit. Rit. Item quod Curia, & altera ipsarum non committat.*

Non si esaminino fuori della Corte, se non sian donne, *& personæ egregiæ*, o impedite da gravi infermità, o da altra causa: delle prime si vada a ricevere l' esame in una Chiesa: degl' Infermi ne' luoghi, ove fan dimora, se sian onesti. *Rit. Item quod non audeant Judices.*

Giurati in giorno non feriato possan essere esaminati in giorno feriato. *Rit. Item quod si detur terminus ad probandum.*

Curia

Curia non committit extra Curiam audientiam testium reprobandorum, etiam senum, & Valetudinariorum. Rit. Item Curia ipsa non committit.

Se nella rubbrica de' Testimonj non sia spiegato, essere stati prodotti, e giurati in presenza della parte, o in assenza per sua contumacia, della quale costi, della deposizione non si tenga conto. *Rit. Item si in rubrica Testium.*

Citati, e non giurati dentro del termine tanto per l'attore, quanto per il reo possan dentro tre giorni immediatamente seguiti giurare, ed inseguito deporre. *Rit. Item quod in quibuscumq. causis civilibus.*

Non si commetta il di loro esame nelle cause Civili *infra dietam unam. Rit. Item Curia non committit.*

Non esaminati dentro del termine probatorio, se indi diasi termine all'esame, e dentro di esso non siano esaminati, *de cætero non audiantur*, purchè non si tratti in causa di Donna, Pupillo, Vedova, Chiesa, Fisco; a' quali per mezzo del beneficio della restituzione *in integrum ad pinguius probandum* sia lecito di nuo-

vo esaminare. *Rit. Item si aliqui litigant in ipsa Curia Civiliter.*

In causa criminale si commetta l'esame de' Testimonj vecchi, e valetudinarj. *Rit. Item servat ipsa Curia alicui committere &c.*

Sopra di ogni articolo, o posizione non accettata, si esaminino solamente sette Testimonj, e diece se si tratta di materia di confini, o di fatti antichi.

L'esame si scriva estesamente, e si rapporti la causa di scienza, il luogo, ed il tempo.

Rimanga in arbitrio del Giudice il poter far' esaminare numero maggiore di testimonj fino alla terza parte. *Pram.* 1. *De Testium refrænat. De anno* 1477.

Dopo la pubblicazione del processo non sia lecito far' esaminare altri testimonj, quando non costa dagli atti, di essere stati nominati prima della pubblicazione, e per giusto impedimento non essere stati esaminati: in tali casi entri la regola del dritto. *Pram.* 3. *de Testium refrænat. de anno* 1477.

In qualunque causa non si ricevano testimonj oltre il numero di 40. o al più di 50. per giusto motivo.

Nelle

Nelle cause sommarie di Possessorio non se ne ricevano più di quindeci per ognuno de' litiganti. *Pram.* 50. *De Off. S.R.C.* 18. *Luglio* 1524.

Il di loro detto si scriva intieramente tanto a favore, quanto contra del Fisco. Si commina a chi controviene pena arbitraria. *Pram. 6. de Actuar. de anno* 1540.

Nel di loro esame si noti il luogo, dove quello accade, avanti a chi si riceve, l'età, Padria, e professione de' testimonj. *Pram. 8. De Actuar.* 25. *Giugno* 1566.

I testimonj, che non sanno scrivere, di propria mano debbano crocesegnare le deposizioni con tirare una linea in forma di Croce sopra il tratto di penna, che l' Attitante fa al lato del *signum Crucis*.

Per essersi mancato a tale solennità, il Re rimette un processo di omicidio all' Udienza di Cosenza, acciò vi si adempia. *D.* 28. *Giugno* 1755.

Si somministrino scambievolmente tra la Corte di Napoli, e quella di Roma col reciproco pagamento delle giornate da

 chi

chi li domanda. *D.* 15. *Febbrajo* 1776.

Teſtimonj, che dopo dell' impinquazione nell' atto di ſpedirſi la monizione a ſentenza, ſi producon dal querelante, ſi ſentano prima eſtragiudizialmente, e ſe fatta rifleſſione a tutte le circoſtanze, cada in mente del Giudice ſoſpetto di ſobornazione, non ſi ricevano le depoſizioni; e ſe ne faccia un' atto dal Maſtrodatti.

Se poi ſi ravviſa veriſimile il di loro detto, e lontano da eccezioni ragionevoli, ſi ricevan le depoſizioni anche precedente atto del Maſtrodatti, ſenza che nell' uno, e nell' altro caſo occorra pruova eſtrinſeca, perchè nelle difeſa è riſerbato al reo di ripulſare, e baſta al Giudice nell' atto dell' eſame, che ſia ragionevolmente perſuaſo, che i teſtimonj non mentiſcono. *D.* 3. *Agoſto* 1776. *All' Aquila.*

Si ricevan a difeſa, ſe non depongono coſe, che contengono manifeſta contradizione a ciò, che depoſero nell' informativo Fiſcale. *D.* 18. *Agoſto* 1776.

V. Prove giudiziarie.

TISI

Tisi polmonare. Attaccati da Tisi polmonare non possan essere obligati da padroni a lasciar la case, ove abitano. *D.* 20. *Ottobre* 1783.

V. Deputazione della Salute.

Titolati per i delitti comuni non siano esenti dalla giurisdizione delle Udienze. *D.* 2. *Febbrajo* 1744.

Titoli siano aboliti in iscritto, ed a voce.

Solamente per i 7. ufficj del Regno; e per i Titolati possa usarsi l'Illustrissimo.

Nelle lettere e dentro, e fuori non si usi titolo veruno. Lo stesso nelle scritture, ed atti pubblici.

Nelle suppliche a tutto il Tribunale si ponga il titolo solito a darsi: ma così a' capi di Tribunali, come agli altri Ufficiali non si dia altro titolo fuori quello, che usa dare la Regia Cancellaria. *Pram.* 1. *De Titulor. abusu sublato.* 2. *Luglio* 1596.

Sian eccettuati i Ministri Supremi, ed immediati da S. M. *Pram.* 35. *de Titul. abus. Subl.* 6. *Luglio* 1596.

Titolo di Duca, Marchese, o Conte non possa in Regno usarsi senz' espresso Real permesso. I contraventori meritano correzione, e castigo. *D.* 16. *Aprile* 1711.

Di tali concessioni non si possa far uso senza la spedizione della cedola per Segreteria di Azienda *D.* 18. *Settembre* 1753.

Conceduto da Corte straniera non si usi in Regno. *D.* 4. *Luglio* 1761.

Cessi colla morte di chi n' ha avuta la concessione, come cessano le pensioni. *Per l' erede del Duca di Monteallegre. D.* 4. *Maggio* 1774.

Titolo di Eccellenza non ispetti a' Presidi, ma solamente quello d' Illustrissimo, così a voce, come in iscritto dentro il Tribunale da' Ministri, Ufficiali delle Udienze, e da altri sudditi. *D.* 6. *Ottobre* 1673.

Non solamente i Presidi non possan pretendere titoli, e trattamenti eccedenti quelli ordinati dalle Prammatiche, ed ordini Reali, ma le persone, che volontariamente li danno, sian castigate. *D.* 12. *Aprile* 1704.

Si

Si dia questo titolo, come prescrivono le Leggi del Regno, nè altri si arroghi tale onorificenza nelle pubbliche scritture, o ricevendosi da' servitori di livrea, o da altra persona. *D.* 10. *Ottobre* 1760.

Titolo d'Illustrissimo non ispetti al Camerlengo, ed Amministratori delle Università; ma solamente a' Vescovi, a' Presidi, ed in assenza di essi a tutto il corpo del Tribunale. *D.* 30. *Giugno* 1677.

TO

Toga andata in disuso tra' Ministri de' Tribunali di Napoli, e perchè non si portava da' Reggenti di Cancellaria, e da' capi di Tribunali, e perchè resa comune con tutti gli Avvocati, si ordina, doversi portare da tutti i Ministri Dottori de' Tribunali di Napoli, inclusi gli Avvocati Fiscali, e si vieta ad ogni altro sotto pena di once 100. *Pram. XV. De Official.* 21. *Giugno* 1596.

Torrieri Proprietarj non paghino dritto alcuno a' Tesorieri. *D.* 16. *Aprile* 1755.

No-

Nominino persone abili per sostituti. D. 18. *Agosto* 1757.

Tortura contro de' convinti di delitto di pena *ultra relegationem* si usi a forma del dritto comune, precedenti legittimi indizj, argomenti, sospetti, e considerata la qualità, e condizione delle persone. *Cap. Tormenta juxta provisionem.*

Siegua in presenza degli Assessori, Attuario, ed Avvocato, purchè per giusta causa non si stimi darsi in segreto, massimamente se si tratta di delitto di lesa Maestà, dovendo in tale caso esser presente il Giudice, l' Assessore, e l' Attuario.

La confessione del torturato si riceva solamente avanti l' Assessore, e l' Attuario, purchè l' Ufficiale non istimi diversamente.

Si dia la copia delle pruove, in forza delle quali si vuol divenire alla tortura, ed il reo possa riclamare: seguendo in altro modo la confessione non possa pregiudicargli, ed il procedimento sia nullo. *Cap. Habeatur quæstio in publico.*

Se non ostante legittima appellazione, il reo sia stato tormentato fuori de' casi per-

permeſſi e muora ſotto i tormenti, o per condanna, il Giudice incorra nella pena dell' ultimo ſupplicio.

Lo ſteſſo, ſe non riceva appellazione da condanna di morte, ma l' eſegua. Se non ſiegue morte del tormentato ingiuſtamente, incorra nella pena di due anni di carcere, e dalla confiſcazione della terza parte di tutti i beni.

Ed un Ufficiale, che ſia una volta punito per tali accuſe, reſti inabile ad ogni impiego.

La confeſſione di reo tormentato ingiuſtamente ſia di niun vigore, ancorchè dal Proceſſo appariſca ſeguita ſpontaneamente, fuori del caſo, che al Giudice di appellazione ciò coſti per pruova fuori della proceſſura. *Cap. ſi juſte quis appellaverit.*

In darſi la tortura ſi oſſervi il dritto Romano.

I Giuſtizieri, e Preſidi ſe col conſiglio de' Giudici dian la tortura ingiuſtamente, ſiano eſenti da pena, e ſi puniſca l' Aſſeſſore, purchè non vi ſia concorſo dolo di ambedue.

E ſe

E se i primi abbian ecceduto senza il consiglio dell'Assessore, questi sia scusato, se non seppe la tortura data, o la seppe, e mostrò resistenza, la quale s' è a notizia dell' Attuario, questi sotto l' istessa pena debba certificarla nel Processo.

Sia nondimeno dell'arbitrio del Re, e suo Vicario far torturare oltre le spiegate regole, se lo esige la qualità del delitto. *Cap. In accusat. autem de crimine.*

Non si usi fuori che ne' delitti di lesa Maestà, di furto di strada, se precede pubblica fama, e sufficienti indizj: o non si tratti di omicidio, o altro enorme eccesso, in cui il reo è colto in flagranti: e nell' uso de' tormenti si osservi in tutto il dritto civile. *Cap. Tormentis insuper.*

Sia vietato darsi co' funicelli, eccettuati i delitti gravi. *Pram. 2. De Quæstion. 4. Aprile.*

Similmente sia vietato il tormento del Polledro, eccettuati i delitti enormissimi. *Pram. 3. de Quæstion. 15. Gennajo 1621.*

Sia anche vietato darsi la tortura del To-

Tosone. *Pram.* 4. *de Quaest.* 31. *Gennajo* 1619.

Decretata; *datis defensionibus*, ammetta gravame alla Camera di S. Chiara. *D.* 29. *Luglio* 1741.

Si ammetta ancora il rimedio di nullità. *D.* 19. *Settembre* 1741.

Tali decreti o si proceda con via ordinaria, o con delegazione, si notifichino, acciò i rei possan gravarsene ne'Tribunali superiori, a' quali spetta. *D.* 22. *Gennajo* 1758.

Sia specie di pruova, e non si usi in luogo di pena. *D.* 24. *Novembre* 1768. *V. Omicidio*.

TR

Transazione. Rei di omicidio, di qualsivoglia sorta di falsità, di furto, che sono propriamente tali, di ferire con armi vietate, di asportazione, detenzione, e fabbrica di esse, non si aggraziino, ne si transiggano. *D.* 18. *Maggio* 1737.

I rei non si ammettan a transazione per cause, che non esiggono remissione di parte per mancanza di offese reali, se

se prima non abbiano pagate, o depositate le spese fatte dal querelante, acciò costui non debba, dopo sofferta l'ingiuria, sostenere l' incomodo di un giudizio civile per quello abbia speso contro del reo già liberato con transazione. *D.* 16. *Maggio* 1739.

Non si proponga al Re transazione per omicidio, nè per atti d' impero, o di falsità. *D.* 6. *Agosto* 1740.

Si permetta alla Vicaria per delitti non meritevoli di pena oltre l'esilio: purchè però non siano omicidj, falsità, furti, e vi sia la remissione delle Parti: con che *toties quoties* se ne ottenga l'assenso dal Re. *D.* 19. *Febbrajo* 1745.

Reo inquisito di delitto, per cui sta in atto di transiggersi, commettendone altro, per cui anche offerisce transazione, si proceda di giustizia per la seconda inquisizione, ed anche per la prima, se la transazione non si trova adempita. *D.* 3. *Giugno* 1749.

Assolutamente sia vietato a Governatori regj transiggere i rei. *D.* 26. *Dicembre* 1766.

Of-

Offerendosi nelle Udienze transazione per delitti, che secondo la rubbrica sono eccettuati, concorrendo circostanze, per le quali la transazione può riceversi, s'impetri l'oracolo di S. M. *D.* 22. *Aprile* 1769.

Non ostante qualunque ordine in contrario, si osservi la legge contenuta nel D. de' 19. Febbrajo 1745.

Occorrendo però discordanza de' pareri nell'ammettersi le transazioni non vietate, s'implori l'oracolo Sovrano. *D.* 22. *Gennajo* 1785.

V. Inquisiti.

Transmissione d'Atti a qualsivoglia Tribunale ad istanza delle Parti non si faccia, se prima non sian pagati i dritti dovuti alla Mastrodattia. *D.* 29. *Agosto* 1716.

Atti Fiscali, o de' poveri nello spedirsi dalle Udienze alla Vicaria, abbian la soprascritta legalizzata colla firma di colui, che sostiene le parti Fiscali nell' Udienza. *D.* 21. *Luglio* 1724.

Ed insieme si avvisi l'Amministratore dell'ufficio del Corriere maggiore dall'

Udienza, o del Ministro, che fa tale spedizione.

S' incarica a' Governatori locali osservare tale regola nel caso di simili rimesse. D. 15. *Agosto* 1724.

Trasmettendosi Processi alla Vicaria, l' Udienza ne dia avviso con relazione separata al Commissario, ed all' Avvocato Fiscale. D. 9. *Dicembre* 1724.

Transmettendosi a Napoli, non si ricevano negli ufficj delle Poste, senza pagarsene anticipatamente il porto,

Si eccettuino gli atti, che si trasmettano *pro Fisco*, o ad istanza di persone miserabili, ne' quali dovranno produrre valido documento della povertà loro formato da' Tribunali, ove gli atti sono stati fabbricati, che si conceda anche *gratis*. D. 30. *Gennajo* 1762.

Trattati di Alleanza, Pace, Commercio, e Navigazione tra i stati generali delle Provincie unite de' Paesi bassi, e Filippo IV. Re di Spagna nel 1651. *Pram.* 1. *Fædus Regium*, & *Batavum*. 9. *Ottobre* 1651.

Tra D. Carlo II. Re di Spagna, e Luigi XIV. Re di Francia 1675. *Pram.*

1. *Fædus Regium Hispanicum*, & *Francicum*.

Fra l' Imperatore, la Spagna, e la Francia del 1713. *Pram.* 1. *Fædus Cæsareum*, *Regium*, *Hispanicum*, & *Francicum*. 29. *Maggio* 1713.

Tra l' Imperatore, ed il Re di Francia del 1714. *Pram.* 1. *Fædus Cæsareum*, & *Francicum*.

Tra l' Imperatore, e la Porta Ottomana del 1714.

Tra l' Imperatore, e la Spagna del 1725. *Pram.* 1. *Fædus Cæsareum*, & *Hispanicum*.

Tra l' Imperatore, e la Spagna del 1726. *Pram.* 1. *Fædus Hispanicum*, & *Cæsareum*.

Tra l' Imperatore, e la Spagna 1725. *Pram.* 1. *Fædus Cæsareum*, & *Hispanicum*.

Tra l' Imperatore, e la Spagna del 1725. *Pram.* 1. *Fædus Hispanicum*, & *Cæsareum*. *Pram.* 1. 21. *Luglio* 1725.

Tra l' Imperatore, e Tunisi del 1726. *Pram.* 1. *Fædus Regium*, & *Renicum*. 26. *Febbrajo* 1726.

Tra l' Imperatore, e Tripoli del 1729. *Pram.* 1. *Fœdus Cæsareum*, & *Tripolinum* 31. *Maggio* 1729.

Tra l' Imperatore, e la Corte di Francia coll' accessione di quella di Napoli nel 1738. *Pram.* 1. *Fœdus Regium*, & *Cæsareum* 12. *Agosto* 1739.

Tra la Corte di Napoli, e la Porta Ottomana del 1740. *Pram.* 1. *Fœdus Regium*, & *Othomanum* 9. *Dicembre* 1740.

Tra la Corte di Napoli, e quella di Svezia del 1742. *Pram.* 1. *Fœdus Regium*, & *Suevum* 5. *Giugno* 1743.

Tra la Corte di Napoli, e quella di Danimarca del 1748. *Pram.* 1. *Fœdus Regium*, & *Danicum* 28. *Maggio* 1748.

Tra la Corte di Napoli, ed i Stati generali delle Provincie unite del 1753. *Pram.* 1. *Fœdus Regium*, & *Batavum* 15. *Giugno* 1754.

Trattato tra l' Imperatore, e la Corte di Spagna, e quella d' Inghilterra del 1731. *Pram.* 1. *Fœdus Cæsareum*, *Hispanicum*, & *Britannicum*.

Tra la Corte di Napoli, quella di Spagna, e quella di Vienna del 1736. *Pram.*

Pram. I. *Fædus Regium, Hiſpanicum, & Cæſareum.*

TRIBUNALE DELL' AMMIRAGLIATO, E CONSOLATO. In Napoli il Conſolato di terra, e di mare ſia compoſto di cinque Conſoli, e ſiano aſſiſtiti da due Aſſeſſori Giureconſulti, i quali richieſti diano ſolamente il voto conſultivo.

Sua cura ſia decidere i negozj, ed i litigj ſpettanti al traffico marittimo, ed al terreſtre.

Abbia un Razionale, e quattro Ajutanti.

Giudichi ſolamente, *ſola facti veritate inſpecta*, ſenz' attendere le formalità giudiziarie.

Giudichi gli affari di picciolì momento a voce ſecondo il dettame della propria coſcienza, e del coſtume mercantile.

Dalla deciſione delle cauſe, che non eccedono il valore di 50. docati, non ſi ammetta appellazione alcuna.

Non eccedendo i 300. docati, ſi ammetta l' appellazione devolutiva al Magiſtrato del Commercio, eſeguendoſi la deciſione colla ſolita pleggeria. Eccedendo

i docati 300., si ammetta l'appellazione anche sospensiva a detto Magistrato. *Pram. 1. De Off. Consulat.* 28. *Dicembre* 1739.

Al Tribunale dell' Ammiragliato, e Consolato si trasferisca tutta l'autorità, che prima aveva il Tribunale del G. Ammiragliato, e quello del Consolato di terra, e di mare.

Sia formato dal Presidente, da 4. Giudici, de' quali due sian Giureperiti, e giudichino uno le cause civili, ed un' altro le criminali, e due siàn mercanti, che dian voto nelle cause civili, dal Fiscale, e dall' Avvocato de' Poveri.

Si unisca una volta la settimana nel dopo pranzo.

Nelle cause sotto i docati 500. non si ammetta appellazione: sopra di tale somma si appelli al Tribunale del Commercio.

Abbia giurisdizione in ogni causa, che riguarda affare maritimo, e sopra di ogni persona addetta a tale mestiere tanto ne' criminali, quanto ne' civili giudizj.

Nelle cause però criminali occorrendo irrogare pena corporale, o infamia si appelli

pelli anche al Commercio. *Cost. 6. Decembre* 1783.

V. Magistrato del Commercio.

TRIBUNALE MISTO sia composto da cinque Soggetti: due Ecclesiastici da deputarsi dal Papa: due da deputarsi ad arbitrio di S. M., ed il quinto anche Ecclesiastico si scelga dal Papa a nomina di S. M.: e tutti siano Regnicoli. Si spiega in 15. capi il modo di eleggere tali Ministri, le facoltà del Tribunale, e quanto altro ha rapporto alla sua giurisdizione, e si conchiude, che tutti gli atti di qualunque natura siano, debbano farsi *gratis*, e che per le sole copie si paghino grana due per facciata, che contiene righe ventidue. *Concord. del* 1741. *Cap.* 9.

Si rimettano alla Sommaria le liste del carico della esazione de' carlini 15. sopra di ogni luogo pio laicale, e misto per il mantenimento di questo Tribunale, la quale secondo l'antico carico ascendeva a docati 15144. *D.* 4. *Luglio* 1783.

La Camera reale non spedisca l' *intimetur parti* per chi voglia declinare il Tribunale misto, se non le costa, che

abbia fatto il deposito di docati 24, , i quali si restituiscano al ricorrente, qualora ottenga la declinatoria.

E dica la real Camera se convenga estendere tal regola per tutt' i Tribunali della Capitale. *D.* 22. *Gennajo* 1788.

Tribunali di Napoli in ogni primo di mese dian conto al Re delle cause disbrigate nel mese antecedente. *D.* 16. *Marzo* 1738.

Nel commettere affari nelle Provincie, non li diriggano a' Ministri particolari in pregiudizio delle autorità del Preside, al quale spetta fare la commessa. *D.* 10. *Agosto* 1746.

S. M. più di una volta per punto generale ha vietato le commesse alle Corti Baronali in affari da eseguirsi in territorj di altri Baroni, ed à comandato, che tali commesse si faccian alle Corti, e Tribunali Regj.

Si prescrive perciò l' osservanza di tal' ordine, e si minaccia di pena ad arbitrio il Ministro, che contravenga. *D.* 4. *Aprile* 1752.

Tribunali ordinarj di Napoli procedano dopo delle Udienze, nelle quali si tro-

trova la causa introdotta. *D.* 24. *Novembre* 1753.

Tribunali Supremi in seguito di visita generale del Regno ricevono in varj capi le istruzioni per il disimpegno delle rispettive di loro incumbenze. *Pram.* 29. *De Official.* 19. *Aprile* 1683.

Trombetti delle Compagnie di Campagna si mutino in ogni quattro mesi, come i soldati, e Subalterni. *D.* 21. *Agosto* 1755.

Truglio. Nel mandarsi alla Vicaria simili concordati, si accompagnino colla copia del dispaccio, in cui si è conceduta la facoltà di concordare, il memoriale del concordato, il contentamento del suo Avvocato, e la copia in forma valida del notamento del Processo. *D.* 3. *Luglio* 1728.

Si conceda a causa della mancanza de' Ministri la facoltà del truglio all'Udienza dell'Aquila per 15. giorni, da non estendersi alle cause, che meritano pena capitale, o di galera in vita. *D.* 29. *Aprile* 1730.

Accordandosi alle Udienze, esse per concordare sulle condanne degl'inquisiti, ba.

badino di avere il memoriale da essi volontariamente firmato di propria mano, e non sapendo scrivere, firmato da pubblico Notaro coll' assistenza di due testimonj scribenti, e col consenso espresso delli di loro Avvocato, facendosi subito le presentate dal Mastrodatti. *D.* 31. *Luglio* 1738.

Sia vietato in cause di veleno. *D.* 8. *Maggio* 1750.

Non abbia luogo nelle cause de' delitti attrocissimi, ancorchè non vi concorra pruova piena necessaria per la pena di morte. *D.* 29. *Giugno* 1765.

Si concede tal facoltà all' Udienza di Lucera, eccettuate le cause de' scorritori di campagna, di furto di strada pubblica, degli omicidj, delle falsità di qualunque genere, di tutte le cause specialmente delegate, e di tutti que' delitti atroci, per i quali secondo le leggi il Fiscale abbia fatta, o a giudizio del Caporuota deve fare, o avesse dovuto fare istanza di morte. *D.* 25. *Marzo* 1776.

Turchi, e Mori fatti Cristiani non abbiano alcun cemmercio con altri turchi, e mori tuttavia infedeli sotto pena.

Questi ultimi commettendo qualunque ingiuria contro i primi, incorrano la pena di galera in vita colla comminazione, che se si trovano in terra fuggiti dalle galere sian puniti colla morte.

Quest' istessi portino per distinguersi sopra il vestito una fascia di panno giallo lunga quattro dita. *Pram.* 1. *de Commercio &c.* 12. *Ottobre* 1571.

Turchi schiavi de' particolari portino in testa il cerro in modo, che sia veduto sotto pena di anni 7. di galera.

I padroni, che contravengono, incorran nella pena di perdere i schiavi, e di docati mille. *Pram.* 2. *de Commercio &c.* 11. *Giugno* 1657.

Tutori. *V. Persone Privilegiate*.

Tutore, o Curatori o *agendo*, o *excipiendo* non sia inteso, se non legittima la sua persona. *Rit. Item servat ipsa Curia &c.*

Udien-

Udienza Generale di Guerra, e Casa Reale. Si trasferisca in essa tutta l'autorità, che prima aveva l'Uditore, degli Eserciti, della Marina, e de' Castelli di Napoli, del Delegato della R. Casa, e Corte conosciuto sotto il nome di Alcaide istituito a 23. Luglio 1650.

Coloro, che si ritrovano al servizio della Real Casa, ed i Familiari, e dipendenti da' sudetti godan il Foro in tutte le Cause sulle quali fanno figura di Rei. Essendo Attori, debban seguire il Foro del Reo ad esempio de' Militari, ed Ecclesiastici.

Sian eccettuate le Cause de' Debiti a favore dell'Erario del Rè; quelle introdotte prima dell'ammissione al Real servizio: quelle, che riguardano successione di Eredità o in tutto, o in parte, Maggiorati, o Fedecommessi; le Feudali o annesse a' Feudi, i Giudizj di assistenza, concorso de' Creditori, e lodazione in Autore. Non abbia giurisdizione, sopra gli Uffiziali delle Reali Segreterie *D. 26. Aprile 1776.* Sia

Sia formata da un Presidente, da un Vicepresidente togato, da 3. Consiglieri, da 2. Fiscali, da un Avvocato de' Poveri, e da due Procuratori, uno Fiscale, e l'altro de' Poveri, e dal Segretario.

Si unisca due volte la settimana a Castel nuovo, e nelle Ferie di Primavera, e di Autunno una volta la settimana.

Rimanendo in piedi tutti i Tribunali Militari delle Provincie, gli Uditori de' Castelli, gli Assessori delle Piazze del Regno, e de' Presidj di Toscana, da essi si appelli a questa Udienza.

E da essa si mandino in Revisione i Consigli di Guerra delle Piazze, e de' Corpi degli Eserciti.

Il Presidente abbia voto in tutte le Causse, ed elegga il Commissario.

Il Vicepresidente non possa esser Commissario, ma decida le quistioni de' Commissarj, ed accordi i gravami da' decreti fatti in Casa da' Commissarj.

Sia inappellabile; solamente, si ammette la revisione in certi casi de' suoi Decreti alla suprema Giunta di Guerra per Cause militari: per le non militari alla Camera di S. Chiara.

Per-

Pervenuti in essa i Consigli di Guerra, ed i Processi Criminali delle Guardie del Corpo, de' Fucilieri di Montagna, e degl' Invalidi, si riveggano immediatamente nel modo, che si teneva dall' Uditore degli Eserciti, dovendo poi passare in ultima Revisione alla Giunta di Guerra.

Nelle altre Cause civili le Parti possan produrre le nullità da discutersi nella stessa Udienza, se il Decreto è stato proferito con voti unanimi: altrimenti si accordino gli aggiunti destinati per tal effetto, ed anche per dirimere le parità nelle Cause civili.

Tre Ministri faccino numero opportuno per tenere Udienza: deve però intervenire il Presidente, il quale essendo impedito, deleghi il Vicepresidente.

Sian abolite le sportule, che prima esigeva l' Uditore dell' Essercito, e ne' giudizj civili, quando si tratta di somma oltre i docati 100, si esigga il *jus sententiæ*, che sino a docati mille sia ristretto all' uno per 100; oltre i docati mille al mezzo per cento. *Cost. de' 17. Febbrajo 1786.*

UDIEN-

Udienze delle Provincie tengono istruzioni per il disimpegno della Giustizia tanto per i Ministri, quanto per i Subalterni, e Soldati di campagna nella *Pram. X. de Off. Judic. detta degli 89. capi 31. Mag. 1616.*

Ricevono altri ordini per riguardo alla condotta de' Ministri, e Subalterni non meno, che per il buon regolamento dell'attitazione. *Pram. 3. all' 8. de Off. Justit.*

Rimettano alla Vicaria per revisione insieme con i processi tutti i Condannati alle galere per qualunque via, che sia, e ciò per regola generale. *D. 23. Agosto 1687.*

Osservino esattamente le Prammatiche 12. *de appell.*, e 47. *de Off. Mag. Justit.* per il qual effetto pendente l'appellazione, o gravame in esse proposto da' Carcerati, non li amovano dalle carceri, ove si trovano. *D. 23. Giugno 1723.*

Nelle certificatorie delle condanne degl' inquisiti da spedirsi alla Scrivania di razione, specifichino tanto le cause delle con-

condanne, quanto le condizioni, che dopo conchiuse si han da eseguire. *D.* 15. *Febrajo* 1729.

In ogni mese mandino alla Segreteria di Giustizia la nota dello stato delle cause, esprimendo se l' inquisito sia carcerato, e da quanto tempo, firmate da' Ministri, e dall' Avvocato de' poveri.

In ogni settimana avvisino tutti i delitti colle di loro qualità, e le carcerazioni per armi proibite, o avvisino di non essere occorsi.

Si avvisi pure, se in quella settimana sia partito alcun Ministro colla notizia del motivo, e del negozio, ancorchè sia preceduto ordine del Rè.

S' incarica l' esatto adempimento di tuttociò, colla minaccia delle corrispondenti mortificazioni, specialmente col Fiscale, a cui per il suo incarico compete vigilanza sull' adempimento.

S' inculca il registro dell' ordine negli uffizj delle Udienze: se ne ponga copia in luogo, dove sia sempre noto, e manifesto a tutti. *D.* 15. *Luglio* 1730.

Non mandino ad esecuzione condanne di pene straordinarie di corpo afflittive pro-

proferite contra i Rei carcerati, se prima non vengono riconosciute per revisione dalla Vicaria. *D.* 18. *Luglio* 1733.

Spediscano tutti gli ordini di una settimana per un solo Corriere, facendo pagare un solo pedatico. Sia eccettuato alcun caso, che non ammette dilazione *D.* 15. *Aprile* 1735.

S' inculca l' esatta osservanza della Prammatica X. *De Off. judic.* E si minaccia a' contraventori sia Ministro, sia Subalterno l' immediata privazione di ufficio.

Si da la norma per assentarsi i soldati di campagna. §. 7. *Pram.* 18. *de ord. judicior.* 14. *Marzo* 1738.

In caso di disubbidienza, o delinquendo in cose, che han da esse dipendenza proceda contro gli ufficiali Baronali, rimanendo per essi il gravame alla Vicaria.

Potendo, per ovviare i disordini chiamarli alla residenza, appartarli dal luogo, e carcerarli ancora, stimandosi ciò convenire al servizio del Re, e del pubblico. *D.* 14. *Marzo* 1739.

Nello spedire gli ordini debbano far presentare procura de' ricorrenti: sian eccettuati i casi, ne' quali tal mancanza non avviene per frode, ma per ignoranza, o altra giusta causa, ed allora non si nieghi il sollievo a quelli, che ricorrono. *D.* 17. *Ottobre* 1739.

Come avvisano al Rè gli omicidj, e ferite con armi da fuoco, così avvisino ancora tutti i furti, ed altre ferite, che succedono nelle Provincie. *D.* 12. *Decembre* 1739.

Avvisino al Sovrano quando i Subalterni compiscono il quadriennio. *D.* 7. *Agosto* 1745.

In caso di gravame da' decreti delle corti Regie residenti dov' è Tribunale, ordinino il *verbum faciat*, per evitare il danno della transmissione, e copia degli atti, i quali dovrebbero rimettersi; quando venisse confermato il decreto interposto *D. a Teramo D.* 5. *Ottobre* 1747.

Procedendo *ex Delegat.*, non abbia luogo la remissione alle corti Locali, nè di essa più si parli in avvenire.

Contro i scorritori di campagna proceda *nomine regio* con delegazione, *omni, & qua-*

& *quacumq. appellat. remota*, dispensandosi, *quantus opus*, *citra præjudicium*, e per questa volta solamente al privilegio correlativo del Padrone, e del Vassallo *Disp. a Matera 14. Ottobre* 1747.

Ed in tali casi non si faccia uso delle provisioni della Camera di S. Chiara. *D.* 18. *Novembre* 1747.

Visita dell' Udienza *in corpore* spetti solo alle Persone reali della casa del Rè. *D.* 20. *Agosto* 1748.

Tengano il registro de' processi nella Mastrodattia.

Quando si votano le cause, non entri alcuno in Ruota. *D.* 1. *Novembre* 1749.

I registri delle mastrodattie nelle Udienze trascurati da' Mastrodatti, e Fiscali si facciano a di loro spese. *D.* 24. *Gennajo* 1750.

Non chiamino gli atti dalle Corti, che procedono per delegazione de' Tribunali di Napoli, se non dopo l' esecuzione delle provisioni. *D.* 20. *Giugno* 1750.

In ogni settimana avvisino al Rè i decreti definitivi, che si fanno nelle cause criminali. *D.* 24. *Ottobre* 1750.

Gli appuntamenti delle udienze si notino in un libro. *D.* 28. *Agosto* 1751.

Anche ne' Furti di strada pubblica senza l' incesso per la campagna procedano nel modo stabilito contra i scorritori di campagna, ancorchè nel Dispaccio si parli solamente di costoro. *D.* 23. *Novembre* 1751.

Domandino conto delle cause rimesse alle Corti locali. *D.* 10. *Febrajo* 1753.

Non pensino a restituire cause di omicidio già da' Baroni rinunciate. *D.* 25. *Agosto* 1753.

Dovendo comunicare affare alli Governanti delle università, chiamino il Cancelliere, a cui dicano l' occorrente, affinchè lo riferiscano a' Governanti.

Se si tratta di affare, che deve comunicarsi direttamente, il Preside, ò il Caporota chiami in sua casa uno de' Governanti. *D.* 10. *Novembre* 1753.

Non pongano mano nelle cause, che ad essi non ispettano, e mantengano la giurisdizione delle Corti locali, non avendo

do motivo per non farlo. *D. 16. Ottobre* 1754.

Nelle cause di omicidio, ed altri gravi delitti avendo ordine dal Rè di procedere, s' intenda derogato al privilegio del Barone, e del Vassallo.

Riferiscano quando trovano vere, e solide le ragioni, onde la Corte locale pretende la remissione. *D. 28. Aprile* 1755.

Il Tribunale si regga la mattina per tre ore: facciasi l' orario mese per mese, com' è stabilito nel Consiglio: debba finire il Tribunale un' ora prima di mezzo giorno, eccettuati i casi di urgenza, ed il caso di votarsi alcuna causa grave, nella quale non può sciogliersi il Tribunale, se non dopo decisa.

La lettura de' memoriali si faccia in casa del Preside, ed in di lui assenza in quella del Caporuota, e v' intervengano gli altri, o qualche Ministro per accerto maggiore delle provvidenze. *D. 10. Luglio* 1756.

Non s' ingeriscano affatto nelle materie dell' esazioni fiscali. *D. 9. Aprile* 1757.

Con due Ministri Dottori, o con un solo Ministro, ed il Fiscale spediscano gli atti ordinatorj di tutte le cause de' Rei presenti ordinarie, e delegate, anche de' delitti gravi.

Contro i rei assenti per cause simili spediscano le citazioni ad *Informandum & ad capitola*, senza però venirsi alla sentenza della Forgiudica, se non quando vi è il numero opportuno de' Ministri, e potersi incusare le contumacie. E spediscano finalmente con decreti definitivi le cause de' delitti leggieri, la pena de' quali non eccede l' esilio. *D.* 14. *Ottobre* 1758.

Senza metter mano in affari di università, catasti, e simili, riferiscano al Re gl' inconvenienti, che scorgono nella provincia, e circa l' amministrazione dell' università, e circa la condotta di tutti gli ufficiali Regj, proponendo i mezzi per ovviare ad ogn' inconveniente. *D.* 13. *Marzo* 1760.

Avvisino in ogni mese a S. M. le cause de' rei capaci di transazione spiegando per qual somma possan' eseguirsi. *D. a Montefusco* 3. *Gennajo* 1761.

Ten-

Tengano un registro separato, in cui copino esattamente le relazioni a S. M. *D.* 11. *Aprile* 1765.

Procedendo *ex delegatione ad modum belli* stian vigilanti, ed attenti a procedere regolarmente, specialmente in non pregiudicare gl' inquisiti nel ristringere il termine per le difese col non farlo correre, e duplicare tante volte, quanto gl' inquisiti sono di numero. *D.* 4. *Luglio* 1765.

Non ammettan rinuncie dalle Corti baronali, se non in cause gravi.

In tali cause dandosi il pane a' carcerati poveri, chi proventa rimborsi il Fisco: però il Barone possa provare vera la dedotta povertà.

Tale rimborso non entri per le cause, che il Rè delega all' Udienza. *D.* 12. *Maggio* 1762.

Mandino colle catene i processi originali, e non le copie ne' casi di trovarsi rubbricati i rei assenti. *D.* 10. *Agosto* 1765.

Nelle cause rinunciate da' Baroni, essendovi pene pecuniarie a favor di essi, si detraggano le spese occorse per le in-

formazioni, che han prese le Udienze. *D. 2. Marzo* 1767.

Con due Votanti spediscano le cause di ordinario, e straordinario procedimento, sempre che non si venga a pena di morte *D. all' Aquila* 30. *Maggio* 1767.

Non possan pretendere, che il Governatore regio mandi gli atti della causa, per la quale domanda la forza. La sua giurisdizione è comulativa colla corte regia del luogo entri nelle cause gravi di conseguenza, o di esempio, non già nelle altre che in prima Istanza spettano alla Corte. *D.* 21. *Aprile* 1770.

Sù i ricorsi de' litiganti in vece di chiamar gli atti delle Corti, si contengano in ordinare relazione, e quando in vista di essa si conosca non essersi inferito gravame alcuno alle parti, si lascino continuare le medesime a procedere. *D. all' Aquila* 16. *Giugno* 1774.

Dispongano, che a spesa de' Mastrodatti si faccian in esse il registro, e consegna de' processi civili: e S. M. si contenta, che la spesa del registro de' processi

cessi civili antichi si faccia a conto del Fisco. *D.* 10. *Febbrajo* 1776.

Non s' intromettano nelle cause civili in prima istanza, e lascino, che nelle Corti si definiscano co' gravami delle seconde, e terze istanze, quando i Baroni ne han legittimo privilegio da presentarsi in Udienza originalmente, e del quale stanno nel possesso legittimo. *D. all' Aquila* 13. *Novembre* 1779.

Osservino per norma, che l' oscitanza non criminosa, o l' involontario difetto delle Corti devono muovere il zelo del Tribunale nel ricevere i rapporti, o ricorsi delle parti, e dare le opportune istruzioni, con esigere conto dell' esito.

E se credono necessario di dover accertare la giustizia per dolo, o colpa imputabile delle Corti, impetrino prima il Sovrano oracolo, e frattanto non mettan mano a turbare l' altrui giurisdizione. *D. all' Aquila de'* 20. *Maggio* 1780.

Per mezzo del Fiscale tengan esatto notamento di tutte le incumbenze, che ad istanza delle Parti si addossano alla Mastrodattia, e Segretaria, per poterscne, occor-

occorrendo, chiedere conto. *D.* 15. *Settembre* 1781.

Si osservi in esse la *Pram.* X. *de Off. Judicum*, dove nella visita delle carceri tanto delle Corte Regie, che Baronali sta disposto, che trovandosi carcerati attrassati, l'Udienza ne ordini la spedizione in giustizia senza mandar Ministro alla visita delle cause della Corte Regia: e non si metta mano nelle cause, spogliandone le Corti, per arricchire i Subalterni. *D. all' Aquila* 10. *Agosto* 1782.

Procedano con Delegazione per tutti i delitti in ufficio de' di loro Subalterni. *D.* 22. *Febbrajo* 1783.

Si formi in esse un registro, in cui distintamente si notino non solo gli assunti d'intiera spettanza del Fisco, ma ancora gli ordini del Supremo Consiglio di Azzienda toccanti interessi pubblici, o di qualunque Comunità, e Corpo morale, a' quali l'Udienza deve *ex officio* sodisfare.

Il Fiscale sia incaricato dell'osservanza di questo Sovrano volere. *D.* 14. *Marzo* 1786.

UDIEN-

Udienze, e Corti di seconda, e terza Istanza non inibiſcano quelle di prima iſtanza, ſe non in grado di gravame dalla ſentenza definitiva, o che à vigore di definitiva, e così facciano le prime fra di loro. *D. 4. Aprile* 1750.

UF

Uffici del Regno. I Chierici, i quali ancorchè vogliano, non poſſon eſſere ſoggetti a foro ſecolare, o foraſtiere, non ſi propongano per ufficio in Regno. *Cap. Cum nihil habeant.*

Togatorum, Politicorum, & Doctorum ſian conferiti a Nazionali.

Sian riſervati gli uffici di due Regenti, e Conſiglieri del Collaterale; di ſei Conſiglieri del S. C., di tre Preſidenti Togati, e di uno idiota della Sommaria.

Il Luogotenente della Sommaria, il Preſidente del Conſiglio, il Reggente della Vicaria *alternatim eligantur ex Naturalibus, & ad beneplacitum.*

Cariche militari ſian tutte riſervate al real beneplacito: con che i Nazionali ſian

sian preferiti a forastieri di egual merito. *Pram.* 1. *de Beneficia ecclesiastica.*

Ufficj di amministrazione di giustizia, e di esazione di denaro non si domandino per altri, nè si dian mediante denaro. *Pram.* 1. *ad* 3. *de Official. & Hiis de anno* 1417., *e* 1536.

Dian il giuramento del quale si trascrive la forma. *Pram.* 4. *de Official. de anno* 1540.

Ufficj, che riguardano tanto il politico, quanto l'economico, non si provvedano da' Vicerè, se han' o di soldo, o di emolumento oltre i cento docati l'anno.

Si enumerano tutti gli ufficj del Regno, divisi in 173. rubriche. *Pram.* 2. *de Officiis ad Regiæ Majestatis, ejusque Viceregis collationem spectantib.* 25. *Aprile* 1558.

Quelli che hanno annessa giurisdizione non si vendano. *D.* 13. *Settembre* 1735.

Si dian a soggetti abili, ancorchè non siano stati in Napoli, e la Camera di S. Chiara s'informi dove può. *D.* 25. *Gennajo* 1759.

Ufficj, e Beneficj in Regno. Si dichiara quali debban conferirsi a regnicoli, e quali ad arbitrio del Re nella *Pram. De Officior. provisione* 12. *Marzo* 1550.

Beneficj di qualsivoglia natura non sian conferiti a' forastieri, nè a coloro, che non sono soggetti al dominio del Re.

Coll' occasione del sequestro fatto delle rendite degli Ecclesiastici assenti dal Regno il Cardinal Grimano Vicerè avanza al Papa sua rimostranza con lettera de' 20. Settembre 1708., che merita di esser letta, e si rapporta nella *Pram.* 1. *Ne Beneficia ecclesiastica*.

Ufficj in Burgensatico conceduti anche in perpetuo non possan alienarsi in modo alcuno senz' espresso Assenso.

Militi in essi per la devoluzione la regola, che corre per i beni feudali.

Niente s' innovi all' incontro per gli ufficj acquistati a titolo oneroso. *Pram.* 4. *de Officiis* 24. *Novembre* 1675.

Ufficiali di Giustizia, Giudici, Bajuli, Attuarj de' luoghi, ed altri Regj Ministri. Giudici, Bajuli, ed Attuarj per l' intiera giornata attendano al di loro ufficio, a riserva delle

ore

ore destinate per l'indigenze della vita. Ne' giorni di Natale, Pasqua, e di Domenica, delle feste della Vergine, e degl'i Apostoli non si regga giustizia. *Cost. Bajulos, & omnes Judices.*

Giudici, e Bajuli de' luoghi tra due mesi *a die citationis emissæ* terminino le cause, purchè non sian necessarie le pruove da lontane parti, nel qual caso colui, che le domanda giuri; o non concorra altra evidentissima causa, che da impedimento. *Cost. Omnes Bajuli locorum.*

Proferiscano in iscritto ogni sentenza definitiva: altrimenti sia nulla, ed essi risarciscano ogni danno, e spese a litiganti. *Cost. Ab omnibus Regni nostri.*

Giudice, che *fraudolenter, atque dolose* decreta contro le leggi, sia privato dell' ufficio, sia notato d'infamia, ed i suoi beni si pubblichino.

Se l'errore proviene da ignoranza di dritto, sia riservato al Principe di punirlo, *simplicitate animi manifesta. Cost. Si Judex fraudolenter.*

Se mediante denaro à fatto alcuno reo di delitto di morte, incorra nella pena capitale. *Cost. Judex si accepta.*

Pub-

Pubblica sia l'accusa del Giudice corrotto, e dopo provato il delitto si dia all'accusatore tanto, quanto è costato essere stato promesso, o dato al Giudice.

Se tale somma non si appara, la pena sia arbitraria.

Chi promette, o da per corrompere il Giudice, e dentro tre giorni non lo denuncia, si multi a savore del Fisco. *Cost. Corruptelæ crimen*.

Non possa alcuno da Giustiziere esercitar giurisdizione nella Provincia, donde è originario, o vi abbia domicilio, o la maggior parte del patrimonio, o per se stesso, o per mezzo di proprj figli vi a contratte parentele, sopra tutto avendo ricevute in dote robe stabili.

Lo stesso per gli Assessori, e Notari degl'atti: a loro sia vietato dopo ricevuta la carica prendere al servizio li originarj, o naturali delli luoghi.

Se ne abbiano per prima, non procedino *de criminibus, & offensis contra eos ante officium perpetratis*.

Neppure possano a querela de' stessi familiari obbligare i loro avversarj di comparire avanti di loro.

So-

Sopra de' delitti all' incontro, di violenza, ed ingiurie, che avvengono dopo preso possesso della carica, possano far giustizia alli di loro familiari, come ad ognun' altro. *Cost. Justitiarii per Provincias*.

Sia vietato crearsi i Giudici, anche sotto nome di *Admezzatores*, che altra giurisdizione non hanno fuori di quella si conferisce loro dalle Parti, salva la facoltà di eliggere gli Arbitri a tenore della legge. *Cost. Cum nova nostri Numinis*.

Ufficiali annui della Provincia non possano nè essi, nè i loro Attuarj, e domestici dalle persone della stessa Provincia prendere a mutuo denaro, o altra roba.

Non possan acquistare possessioni per qualunque titolo, anche d' Enfiteusi.

Non possan fare Matrimonj, o sponsali, o contratti.

Si comina la pena della publicazione di tutti i beni, la perdita dell' uffizio con infamia ad ogni contraventore; se fuori delle cose necessarie al vitto; qualun-

lunque contratto faccian sopra cose mobili, immobili, o semoventi colle persone della loro giurisdizione.

A chi contratta sia per permutua, sia per vendita, sia per dote, si commina la pena della publicazione del denaro, o delle robe dedotte nel contratto. *Cost. Communiter tam Justitiarii.*

Non possa il Giudice crearsi, se non se dalla Potestà suprema, non ostante qualunque consuetudine. L'Università che si arroga tale arbitrio, sia soggetta a perpetua desolazione, ed i suoi Naturali divengan perpetuamente angarj. Chi riceve alcun ufficio in tal modo, si punisca con pena capitale. *Cost. Cum satis abundeque.*

Giudici, e Notari di Atti niente esiggano per le sottoscrizioni, o soscrizioni delle sentenze, o a titolo di composizione per parte della Corte, *cum justitia aliquo modo vendi non debeat*, e quelli *suis salaris debeant esse contenti. Cap. Statuimus, quod sive in magna Curia.*

Ufficiali regj se nel disimpegno del loro incarico sian disubbiditi, si confide-

ri come se si fosse disubbidito alla Maestà del Principe, ed entri pena arbitraria. *Cap. Predecessorum nostrorum.*

Di Giustizia non ricevan doni, *exceptis esculentis, & peculentis. Cap. Hac edictali lege.*

Nella Provincia dove esercitano Giurisdizione, non comprino nè direttamente nè indirettamente cavalli, e muli senza permesso della Corte. *Cap. Item statuimus quod justitiarii.*

In Regno siano anuali, abolito qualunque privilegio in contrario. *Cap. Electionis insuper judicum.*

Di Giustizia, Giudici, ed Attuarj abbian dal Fisco duplicato stipendio, acciocchè nell' esercizio della carica usino tutta la integrità. *Cap. Ad hoc valentes.*

Non abbandonino la Giurisdizione prima l' arrivo del Successore sotto pena di sei once d' oro per il Fisco. *Cap. Robertus, Ordinata justitia.*

Tengano al servizio persone di buona fama sotto pena della perdita de' lucri di un' anno, ed altra ad arbitrio. *Cap. Ro-*

Robertus Remedia studiose perquirimus.

Del Delitto di estorsione, o concussione, si spiega la pena, si stabilisce, il modo di procedere e la qualità della prova. *Cap. Robertus Vulgaris famæ.*

Se non mostra le lettere del sindicato, non si ammetta ad altro ufficio. *Rit. Item quod quilibet Officialis.*

Per tutto il Regno non godano esenzione da gabella, e funzioni fiscali, se non sono Cittadini Napolitani, o non sono fuoco numerato in altro luogo, dove pagano i pesi. Arr. 663. 1. Decembre 1650. l'istesso per i Militari. Arr. 727. 27. Giug. 1665.

Ufficiali regj di giustizia, che hanno stipendio, niente possan ricevere per atti giudiziarj, ed usando concussione, o gravezza si puniscano come caluapiatori, e concussori. Si confermano le pene stabilite nelle leggi, e capitoli del Regno. *Pram.* 5. *de Actuar.* 25. *Maggio* 1469.

Dopo spiegato il tempo della durata nell' ufficio de' Governatori, Uditori, e Capitani, si ordina

Siccome l' esperienza dimostra esser perniciosa la continuazione nello stesso ufficio, maggiormente perche di ragione l' amministrazione degli uffizj deve distribuirsi ad ognuno, così corra la vacanza di tanto tempo, quanto è durato l' ufficio, per chi abbia esercitato, e voglia di nuovo esercitare l' ufficio medesimo. *Pram.* 2. *de offic. judicum del* 1518.

Di qualunque ordine siano nè direttamente nè indirettamente ricevano regamente, ancorche sia di comestibile, e di poco valore, sotto pena della restituzione, della sospenzione dall' ufficio per la prima volta, e per la seconda di assoluta privazione.

Faccian pruova del delitto, tre testimonj singolari di buona vita, e fama; e sotto l' istesse pene non prendano da litiganti danaro imprestito. *Pram.* 2. *de muneribus de anno* 1540.

Tal divieto riguardi i litiganti, ed i loro congionti solamente, da altri possa riceversi *dono cum omni temperantia, & moderatione* consistente, in cose di picciol rilievo, come sono *volatilia*, *sc-*

feræ, *fructus*, *&* *similia*, non già spesso; sicchè la licenza passi in uso.

E la prova si costituisca da cinque testimonj di buona vita, e fama, ed esenti da ogni sospetto.

In mancanza però di tal numero, oppure se i cinque testimonj non sono della qualità richiesta, abbian luogo le leggi generali del Regno. *Pram.* 4. *de munerib.* 1. *Novemb.* 1540.

Non sian arbitri in qualsisia causa = *si causa esset Feudalis* = E se mai vi concorra licenza Sovrana, non ricevan affatto cos'alcuna a titolo della trigesima. *Pram.* 7. *de Off. judicum* 28. *Marzo* 1555.

Nè direttamente, nè indirettamente faccian negozj dove esercitano. *Pram.* 1. *de Mercat. Official. prohib.* 31. *Luglio* 1566.

Aspettino la venuta del successore, ancorchè sia finito il tempo dell'ufficio, purchè non abbian licenza di partire; altrimenti restino incapaci di esercitare simili ufficj. *Pram.* 8. *de Offic. judicum* 10. *Marzo* 1668.

Non prestino esame sopra di alcuna causa senz' ordine Sovrano. *Pram.* 65. *de Off. S. R. C.* 24. *Ottob.* 1578.

Tanto maggiori quanto minori non contraggano affinità spirituale ne' luoghi della loro giurisdizione.

Siano eccettuati coloro, che sono congionti cogli ufficiali, o per altra causa essi non posson intervenire, e giudicare i negozj de' medesimi.

Ed anche tra gl' istessi ufficiali possa contraersi tale parentela. *Pram.* 8. *de Official.* 9. *Maggio* 1579.

Per Volatili non s' intendano polli, capponi morti, o vivi, e simili.

Per frutti non s' intendano quelli posti in conserva, che si dicono sciroppati. E non includano quelle persone, che devono comprarli per farne dono.

Per cose simili non s' intendano zuccari, speziarie, fagole di cera, bevande, olio, caci, ed altre robe, che sogliono conservarsi in dispensa.

Sia vietata ogni frode contro tali proibizioni, e gli uffiziali tra di loro possan regalarsi cose, che non sono di momento.

Si

Si rinnova agli ufficiali il divieto di domandare ufficio da Baroni per qualunque persona, sotto pena.

E volontariamente il Barone volendo conferire ufficio a' di loro parenti, o affini *infra* il terzo grado, sian amendue le Parti obligate darne notizia al Vicerè sotto pena.

E controvenendosi nell' una, e nell' altro caso, si commina pena anche a Baroni. *Pram.* 5. *de Muneri b.* 29. *Febrajo* 1580.

Lo stesso de' Beneficj, che si conferiscono da Prelati, o dagli Ecclesiastici, ed incorrano gli uffiziali nelle medesime pene. *Pram.* 5. *de. Officialib.*

Possa chiunque far da Giudice nella causa, nella quale uno degli Avvocati gli è Congionto, quando la parte contraria dà il consenso. *D.* 30. *Giugno* 1580.

Nel divieto di domandar, o ricevere uffic j, o Beneficj da Baroni, e da altri, s' includano lo Scrivano di ragione, il Tesoriere Generale, il Doganiere di Foggia, i Maestri Portolani, i Percettori delle Provincie, ed i loro Luogotenen-

ti. *Pram.* 9. *de Officialib.* 19. *Giugno* 1587.

Miniſtri andando in acceſſo non ricevan cibarj dalle parti. *D.* 28. *Ottobre* 1593.

Nel divieto di far negozj nel luogo dove eſercitano, ſian compreſi il Segretario del Regno, i Scrivani di Mandamento, ed i Maſtrodatti de' Tribunali, e tutti gli ufficiali maggiori, e minori del Regno. *Pram.* 14. *de Officiel.* 28. *Febrajo* 1594.

Il divieto abbia luogo ancora per riguardo de' Beneficj, e delle grazie, che da la Corte di Roma non poſſan domandarſi, o impetrarſi ſenza permeſſo. *Pram.* 19. *de Official.* 11. *Marzo* 1611.

Ufficiali Maggiori, e minori tanto perpetui, quanto temporanei, dentro quindici giorni, dacchè ſono provveduti, eſibiſcano al Secretario del Regno inventario autentico giurato, e ſincero di tutti i di loro beni, ſotto la pena della perdita di quelli, che ſi occultino, e del quadruplo. *Pram.* 22. *de Offic.* 30. *Marzo* 1622.

Mi-

Ministri non sian Arbitri senza licenza del Re, ed avendola non esiggan emolumento.

Nè essi, nè i di loro figli prendano per Compare alcuno, fuori de' proprj congionti sino al terzo grado *inclusive*. *D.* 18. *Maggio* 1625.

Non ricevan Baliati, Tutele, ed altre incumbenze de' privati senza permesso. *Pram.* 26. 2. *Maggio* 1664.

Ministro Regio non intervenga in qualunque Deputazione di veruna piazza di Napoli senza permesso Sovrano. *Pram.* 1. *Interdict. Regis Officialibus* 28. *Settembre* 1729.

Ministri, ed Ufficiali del Rè non possan per debito tener sequestrato più di un terzo del soldo. *D.* 21. *Decembre* 1738.

Essendo dispensati fare da arbitri, ricevan regalo, che non abbia valore della trigesima. *D.* 15. *Marzo* 1643.

Non ricevan legati per occasione di tutela, durante il Ministero. *D.* 5. *Decembre* 1749.

Nelli disimpegni *pro Fisco*, purchè han soldo da S. M. possan pretendere, il

il rinfranco delle sole spese. *D.* 22. *Aprile* 1750.

Sian vietati i regali soliti a farsi da Subalterni a' Ministri, ed alla di loro servitù in tempo di Natale, o di Fiera. *D.* 1. *Agosto* 1750.

Ogni Giudice proceda per lo rispetto perdutogli *coram*, *&* *notorie* contro qualunque Persona esente dalla sua giurisdizione. *D.* 4. *Febrajo* 1758.

Sia loro vietato di esiggere trigesime, salarj, sportule, e qualunque diritto nel procedimento delle cause, dovendo essere contenti del proprio soldo. *Pram.* 1. *alla* 6. *de Trigesimis*, *&* *salar. Official.*

Il Jus sententiæ s' introiti nella Tesoreria Generale.

Siano in questo modo aumentati i soldi de' Ministri.

Al Reggente della Vicaria mensualmente docati ———————— 200

A Capirota del Consiglio mensualmente docati ———————— 133

A Consiglieri mensualmente docati ———————— 116

A Giudici di Vicaria mensualmente docati ———————— 58

Agli

Agli Avvocati Fiscali, e de' Poveri della Vicaria docati ——— 67

Si introitano alla Tesoreria i diritti, che si dinono de' Cristalli, e Vitelle, la metà delle Declaratorie, lasciata l'altra metà al Razionale, Prorazionale, e Segretario come si usa. Ed abbian i Ministri Camerali i seguenti soldi.

Il Luogotenente, mensualmente docati ——————— 250

I Presidenti ——————— 125

I Fiscali Togati ——————— 133

Quelli di cappa corta ——————— 100

I Presidi provinciali mensualmente docati ——————— 83

Gli Uditori, ed i Fiscali ——— 33

Pram. 9. de Trigesimis, & Salar. Official. 9. Ottob. 1759. V. Presidente del S. C.

Ufficiali Baronali siano annuali, e finito l'anno dian il sindicato per mezzo di sindico dell'istesso luogo, in cui han esercitata giurisdizione. *Pram. 5. de Baronibus de anno 1536.*

Non faccian riserve per essi, o per i Baroni di commutare, diminuire, togliere, o alterare le pene meritate da delinquenti: ma impongano ne' loro decre-

ti pena certa sotto pena di docati mille. *Pram.21. de Baronibus 22. Octobris 1567.*

UFFICIALI DELLE POSTE non dipendano dal capriccio degli Affittatori, che li voglion rimuovere, trattandosi di una regalia di confidenza, e di gelosia, che deve rimaner, radicata nell' Ufficio, e non commettersi all' arbitrio di quelli, a quali non si affitta giurisdizione alcuna, ma solamente il porto delle lettere. *D. 23. Settembre 1778.*

Gli Ufficiali delle Poste siano inamovibili; quando servono alla Posta di Napoli, e nel Regno, o sono pagati dal Regio Ufficio, oppure ammessi con approvazione di S. M.: Esclusi da tal prerogativa gli Affittatori, ed i di loro Ajutanti. *D. 4. Luglio 1780.*

UFFICIALI DI REAL SEGRETARIA non sian soggetti al Foro della Real Casa, ma a quel Giudice, che ne' casi particolari S. M. vien a destinare. *D. 2. Aprile 1763.*

Il solo terzo del soldo possa a loro sequestrarsi per debito. *D. 23. Luglio 1772.*

I di loro figli godan li onori della prima clas-

classe di Nobiltà generosa di privilegio, e con dispensa nell' età di 14. anni possan essere ammessi da Cadetti. *D.* 24. *Luglio* 1758.

Ufficiali di Truppa, vestano sempre l' uniforme di Panno: solamente nell' està si permetta calzone, e giubba bianca senza ornamento. Da Capitano inclusivo abbasso portino manichetti di battista vadano con la coda nel pettinato, non con la borsa, i corvattini sian regolati, non avvolti. In una parola, vadano non da Ganimedi, come procurano comparire, ma da Soldati quali sono. I Colonnelli sian responsabili dell' esecuzione dell' ordine. *D.* 14. *Settembre* 1771.

Possano andar a caccia senza della licenza. *D.* 21. *Dicembre* 1784.

UL

Ultima volonta' non possa da Magistrati commutarsi, essendo facoltà riservata al Sovrano. *D.* 22. *Aprile* 1769.

Unione di Uomini, e Donne nelle grotti *V. Donne.*

Unione delle Ruote non si accordi a chicchessia se non si domanda dentro quindici giorni dopo spedita la citazione *ad dicendum*, dopo la conchiusione. *Pram. 66. de Offic. S. R. C. 22. Aprile* 1588.

Università Resa contumace in giudizio civile, o criminale, se non ha roba in commune, che può esser posseduta dall' attore, imponga colletta a suoi Naturali *pro modo facultatum suarum*, e ridotto in commune, ciocchè se ne ritrae, si sodisfi ciocchè importa l' interlocutoria, o la definitiva sentenza.

La contumacia dovuta al Fisco si paghi dall' Università alla ragione di mezzo augustale a fuoco, e s' imponga la colletta come sopra.

L' istesso si osservi nelle cause criminali. *Cost. Dubitationem Jurisperitorum.*

Tanto in cause civili, quanto in cause criminali possan esser intese per mez-

zo del Sindaco *agendo*, & *excipiendo*. *Cost. Generalia jura condentes*.

Sodisfino i danni, che accadono col mezzo degli Assassinj, e saccheggiamenti, de' quali non si sa l' Autore. *Cap. Robertus. Universis præsentis Edicti*.

Non sian molestate per la ricettazione de' malfattori. *Cap. Item quod prædicti Officiales non procedant*.

Creditori de' Fiscali di somma maggiore, o di somma minore, spendendo commissario contro le Università, ripartiscano *per as*, & *libram* le somme, che esigono. *Arr. 660. 23. Marzo* 1650.

Non impongano gabelle, e dazj sopra de' Forastieri, che portano vettovaglie, ed altre merci ne' luoghi per venderle, o che comprate in essi, l' estraggono, quando non abbiano speciali, ed espresse concessioni, e Privilegio, sotto pena di esser considerate come ree d' imposizioni di nuovi dazj, senza permesso del Principe. *Pram. 3. de Vectigal. 30. Ottobre* 1470.

Non possano assegnare salario a qualunque persona, che spediscono fuori Padria per liti; ma si tassi dal Giudice, che in esse procede, sotto pena di

docati mille. *Pram.* 1. *de administrat. Universit.* 29. *Novembre* 1509.

Sian dall'Ufficiale di Giustizia a ricorso *in scriptis* dall'Amministratore costretti i suoi debitori a pagare *statim*, & *incontinenti summarie simpliciter*, & *de plano*, *ac sine scriptus*, & *figura Judicii*, quando i crediti sono veri, e liquidi, sotto pena di essere nel sindicato tenuto a pagare *de propria* il debito, e rifare il danno, ed interesse. Dalle stesse Università non si possa rilasciar loro somma veruna di ciò, che sono stati significati sotto pena della nullità del rilascio, e di venticinque once contro quelli, che lo han fatto. *Pram.* 5. *de Administrat. Universit.* 15. *Dicembre* 1559.

I creditori dell'Università sian pagati dalle sue rendite colla preferenza della regia Corte, e di coloro, che han comprato da essi i fiscali.

Avanzando, s'impieghi il denaro in compre, quando non vi è bisogno per le opere pubbliche.

A controventori si commina la pena di 50. once. *Pram.* 5. *de Adm. Univers.* 1559.

Il

Il ſuo denaro ſi conſervi in una caſſa con due chiavi; una ne tenga chi introita il denaro, e deve notarlo, l'altra ſi tenga da Deputato eligendo dall'Univerſità, e l'eſito ugualmente ſi noti.

Controvenendoſi s'incorra nella pena di once 25., alla rifazione di ogni danno, ed altra ad arbitrio. *Pram.* 5. *de Adminiſtr. Univ.* 15. *Dicembre* 1550.

Non ſi deſtini Sindaco, o Procuratore per liti in Napoli, ſenza precedente elezione in Parlamento, o gli ſia ſtata conſegnata procura autentica, ſotto pena a chi altrimenti compariſce di once 100., ed altra. *Pram.* 2. *de Adminiſtr. Univerſ.* 4. *Marzo* 1560.

La ſpedizione del Sindaco non ſi faccia ſenza urgentiſſima cauſa, e colli requiſiti ſopra ſpiegati.

Il Salario ſi taſſi da' Tribunali, dove ſono mandati.

Controvenendoſi in qualunque modo, s'incorra nella pena di tre anni di galera agl'Ignobili, e tre di relegazione a' Nobili, oltre la reſtituzione del mal pagato. *Pram.* 7. *de Adminiſtr. Univer.* 19. *Luglio* 1577.

Siano ammesse a domandare il Regio demanio dentro un anno *a die capta possessionis*. Elasso tal tempo non sian più intese, ancorchè domandino la restituzione *in integrum*. *Pram. 63. de Off. Proc. Cæsaris* 13. *Gennajo* 1588.

Abbia la tacita ipoteca sopra de' beni di coloro, che in qualunque maniera amministrano i suoi beni, e tale ipoteca s' intenda contratta dal dì della cominciata amministrazione. *Pram. 9. de Admin. Univer.* 31. *Maggio* 1597.

Per ricorrere, e far Procuratore contro degli Ufficiali, o di altre Persone, debba precedere risoluzione parlamentaria, congregati i Cittadini *more solito*, *&* *consueto*, nella quale si spieghino i capi da esponersi.

Lo stesso si osservi nel fare le Procure nelle cause civili, sotto pena di once cento, ed anche altre corporali ad arbitrio. *Pram. 3. de Procuratoribus* 26. *Gennajo* 1599.

Non prenda denaro a cambio anche per causa urgentissima, sotto pena della perdita del denaro, da' applicarsi due parti al Fisco, ed una all' accusatore,

re , ed altra corporale tanto contro de' contraenti , quanto contro del Notaro . *Pram.* 10. *de Adm. Univ.* 17. *Marzo* 1605.

Non riceva denaro per vendita di generi alla voce. Chi li da perda il denaro, da applicarsi il quarto al denunciante, e'l resto al Fisco.

Chi interviene alla conclusione, e stipola di simili contratti incorra nella pena di tre anni di relegazione, se è nobile, di tre anni di galera se è ignobile, e sia tenuto nella persona e nelli beni, a risarcire ogni danno. Si commina pena corporale anche a Notari e Mastrodatti, che stipolano tali contratti.

Vendita di annue entrate senza assenso sian nulle, anche se vi sia concorso obligo de' Cittadini. *Pram.* 11. *de Adm. Univ.* 28. *Giugno* 1606.

Contribuiscano alla Regia Corte in cinque pagamenti, cioè nel fine di Febrajo, di Aprile, d'Agosto, d'Ottobre, e di Decembre.

Agli Assegnatarj della Regia Corte contribuiscano in tre paghe, cioè nel fine di Aprile, di Agosto, e di Decembre.

E si da il metodo per l'assegnazione, ed esazione di tali debiti nella *Pram.* 7, *de Commissariis* 27. *Febbrajo* 1612.

I Commissarj spediti contro di esse per credito della Regia Corte esiggano carl. dodeci il giorno, anche per l'accesso, e ricesso, che si computi dal luogo, dove risiede la Cassa. *Pram*, 7. *de Commiss*, 27. *Febbrajo* 1612.

Senza licenza Sovrana non possa congregarsi a far donativo, o costituir salario a qualsisia persona.

E congregandosi con licenza, non si esegua, sotto pena pecuniaria, e corporale. *Pram.* 1. *de Adm. Univ.* 24. *Novembre* 1629.

Non vendano, ne affittino *ultra annum* qualsisia corpo, o Gabella anche se sia per pagare il Fisco.

E trovandosi fatte tali alienazioni anche con decreto, ed assenso, i corpi tornino all'Università, ed i compratori rimangano creditori di esse.

Resti riservata la provvidenza per le vendite, e pignorazioni dal tempo del Conte Lemos vale a dire dal 1611. sin' ora.

Lo

Lo ſteſſo divieto abbia luogo per qualſiſiano beni, ſenza eſpreſſa licenza Sovrana con la deroga à queſta legge, ſotto pena pecuniaria.

Faccian l' aſſegnamento delle proprie rendite ſempre con la preferenza del Fiſco, e tal'aſſegnamento non ſi alteri ſotto pena pecuniaria.

I creditori di eſſe ò abbiano comprate annue rendite con aſſenſo, o abbiano comprato Gabelle *in ſolutum*, & *pro ſoluto*, poſſano eſiggere ſolamente il 5. per 100. di Capitale. Pagando la Bonatenenza, se ſono foraſtieri, e non eccettuati, la colletta se Cittadini.

Creditori Iſtrumentarj, ancorchè ſiano molti, ſpediſcano un ſol Commiſſario. *Pram.* 18. *de Adm. Univ.* 5. *Settembre* 1650.

Creditori Fiſcalarj di maggior ſomma poſſano ſpedire i Commiſſarj contro le Terre debitrici, ſenzachè la commeſſe eſiggano l' *exequatur*, quando queſte ſiano a forma della Prammatica, e facciano coſtare, di aver ripartita la quantità eſatta per lo paſſato tra creditori di minor ſomma. *D.* 22. *Marzo* 1681.

Conchè i Commissarj non commettano estorsione, e non impediscano l'esazione della Regia Corte. *D.* 12. *Aprile* 1681.

Commissarj destinati tanto da Tesorieri, quanto dagli assegnatarj de' Fiscali, e da ogni altro creditore, non molestino alcun Cittadino fuori del Territorio della padria nella persona, negli animali, robe, o mercanzie, purchè non si allontani in frode per non pagare.

Chi controviene incorra nella pena di tre anni di galera.

Lo stesso per gli Algozzini, che fanno l'esecuzione.

I Capitani de' luoghi a richiesta delle parti procedano al di loro arresto, li obblighino a restituire il sequestro, prendano l'informazione e rimettano questa al Regente commissario della provincia, i carcerati all'Udienze provinciali.

I Commissarj spediti da Tesorieri, o da altri creditori contro delle Università esiggano le giuste diete coll'accesso, e ricesso, solamente dal luogo più vicino, d'onde sono partiti. *Pram.* 19. *de Aministr. Univer.* 11. *Novembre* 1681.

Am-

Amministrazione, ed affitto delle sue robe non si dia a persone Ecclesiastiche, ed esenti dalla real giurisdizione. Lo stesso per gli Ufficiali tanto Regj, quanto Baronali, o Amministratori di essa Università, anche se tenga ufficio cartolario nelle medesime direttamente, o indirettamente, sotto pena.

Simil divieto per le stesse persone entri per l'Amministrazione *in demanio*, o *ad credentiam*. *Pram.* 19. *de Adm. Univer.* 11. *Novembre* 1681.

Dia al Tesoriere la nota della Bonatenenza dovuta da' Baroni per i beni burgensatici, anche col decorso di 10. anni addietro.

Se non è tal bonatenenza liquidata, si liquidi, e si esegua come sopra.

Se i Baroni si sentono gravati, ricorrano alla regia Camera.

I Presidi ed Avvocati Fiscali delle Provincie sian incaricati dell'esecuzione di tal legge. *Pram.* 20. *de Amminist. Univer.* 13. *Maggio* 1682.

Si stabilisce la Giunta di cinque Ministri per sollievo dell'Università, e si ordina a questi di rassegnare per mezzo

de' Teforieri lo ftato loro, e circa i crediti di bonatenenza contra i foraftieri, ed i baroni, e circa i corpi di Gabelle ed altri dritti poffeduti, o affegnati, o pignorati colla diftinzione de' tempi, perfone, e caufe, e di corpi ftabili, che da cento anni addietro fi trovano alienati. *Pram. 22. de Adminiftr. Univer. 10. Marzo 1729.*

Abbian dritto di efiggere la Colletta anche per i beni, che fono dedotti in patrimonio. *D. 9. Maggio 1729.*

Contro le Univerfità morofe i Teforieri fpedifcano il Commiffario dopo avvifate della fpedizione dieci giorni prima.

Non così contro i Baroni.

Il Commiffario efigga per le diete dieci carlini per giorno, e trè ogni foldato.

Non fi trattengano nel luogo più di otto giorni. *D. 21. Aprile 1735.*

Non poffano tali Commiffarj ed i foldati di campagna efiggere dalle Univerfità fuori, che il folo coverto.

In cafo di controvenzione fe ne avvifi il Governatore, il quale nè informi S. M. *D. 17. Novembre 1740.*

Ne'

Ne' paſſaggi delle Truppe diano *gratis* ſoltanto coverto, lume, e legna. *D.* 23. *Aprile* 1749.

Poſſan validamente convocare parlamenti ne' giorni feſtivi, ſolenni, e non già in quelli han ſolamente obligo della Meſſa. *D.* 5. *Decembre* 1750.

Non poſſan abolire la ſolita elemoſina alli Predicatori della Quareſima, e dell' Avvento. *D.* 11. *Maggio* 1754.

Creditori Iſtrumentarj, non iſpediſcano Commiſſarj contro le Univerſità per le annualità decorſe, ma ſi notifichino le proviſioni della Sommaria a cui ſi faccia relazione, preſi, o non preſi gli eſpedienti per pagar il debito.

Per le correnti neppure ſi ſpediſcano Commiſſarj, ma l' eſecuzione degli ordini ſi commetta alla Corte locale, o viciniore, ad ogni ſpeſa vada a carico degli Amminiſtratori, non già dell' Univerſità. *D.* 27. *Agoſto* 1761.

Per qualſiſia credito attraſſato ſpediſcano il Commiſſario contro gli Amminiſtratori in tempo ne' quali ſeguì l' attraſſo, non già contro gli Attuali.

Lo

Lo ſteſſo faccian i Teſorieri. *Lettera del Luogotenente della Sommaria all' Aquila de' 8. Agoſto* 1761.

Creditore Fiſcalario anche di maggior ſomma non ſpediſca da ſe Commeſſario contro dell' Univerſità debitrice, ma ricorra alla Sommaria per ottenere i corriſpondenti ordini. *Lettera del Luogotenente della Camera al Teſoriere dell' Aquila* 21. *Giugno* 1768.

Non ſi convochino parlamenti dalle Univerſità in preſenza de' Maeſtri di Fiera: ſenza urgente neceſſità da conoſcerſi dalla regia Udienza non ſi convochino in tempo di Fiera. *D.* 9. *Luglio* 1768.

Il Cancelliere dell' Univerſità ſi eligga in Parlamento come ogni altro Ufficiale, e non dal Sindaco. *D. Per Altamura* 25. *Novembre* 1769.

Non ſian da Preſidi obligate alla ſomminiſtrazione degli uomini armati, ma ſi prevalgano de' ſoldati di campagna, che la regia Corte tiene per ſuo ſervizio, ſenza impiegarli in altre occupazioni.

Ed i Preſidi colle Udienze con eſtremo zelo procurino, che le Univerſità non

non soffrano estorsioni da soldati, e Subalterni, altrimenti essi ne sian risponsabili alla M. S. *D.* 2. *Novembre* 1770.

Per la riforma del Governo delle Università e per l' elezione delli Decurioni proceda la Camera di S. Chiara: per l' elezione delli Amministratori il S. C. *D.* 24. *Agosto* 1776.

Tutte le cause, che riguardano Amministrazione, o interesse di Università appartengano alla Sommaria. *D.* 14. *Giugno* 1779.

La Sommaria riveda le discussioni de' stati delle Università, usando della celerità, e zelo, che si conviene: abolisca, e riformi tutti quelli esiti, sebbene amessi, che si giudicano o volontarj, o non necessarj, o ubusivi. *D.* 3. *Luglio* 1779.

Per la elezione delli Amministratori delle Università dedotte in Patrimonio ne vada il Commissario, ne spedisca Subalterni. *D.* 6. *Maggio* 1783.

La somministrazione del tetto a Militari, Subalterni, Squadre, ed altri, comprenda letto, fuoco, lume, e sale. *D.* 5. *Giugno* 1785. *V. Catapania*. *V. Osterie, ed Alloggi*.

UNI-

UNIVERSITA' DE' STUDJ DI NAPOLI. Varj ſtabilimenti ſi fanno per il di loro buon ordine, nelle Prammatiche 2. 3. e 6. *De Scholarib. Doctor.*

Riceve in 7. titoli i Regolamenti, che riguardano gl' individui di eſſa, la maniera di eliggere i Lettori, per diverſe Catedre al numero di 28. col ſoldo riſpettivo, ed il metodo delle lezioni, ed eſercizj di ciaſcuna facoltà. *Pram. 1. de Regimine Studior Neap.* 30. *Novembre* 1616.

Le Scuole, ed i Convitti ſoſtituiti alle ſcuole degli eſpulſi tanto in Napoli, quanto per le Provincie ricevono particolari iſtruzioni per tutto quello, che conferiſce alla buona riuſcita di un opera tanto inſigne nella *Pram. 1. alla 3. de Regimine Studior. Collegii Urbani S. Salvatoris, & Collegior. Provincialium.*

Il concorſo per le Catedre de' Studj di Napoli ſi faccia coll' intervento del Preſidente del Conſiglio e de' quattro Caporuota, e del Luogotenente, del Decano, e del Fiſcale della Sommaria, ed a tutti ſi aſſegna il luogo. *D.* 12. *Settembre* 1737.

Il

Il Medico del Re in tal funzione sieda a mano sinistra della Catedra nell' ultimo luogo. *D.* 20. *Marzo* 1738.

In esso alcuno non abbia voto a favore del suo Congionto, che concorre. *D.* 24. *Agosto* 1738.

Intervenga a votare il solo Cancelliere della facoltà di cui si tratta. *D.* 15. *Maggio* 1738.

Facendosi parità in votare nel concorso delle Catedre, il Re la derime. *D.* 17. *Settembre* 1739.

Si continuino le publiche dispute ne' Studj come prescrive la *Pram. de Regim. Studior.* *D.* 15. *Gennajo* 1740.

I concorsi si facciano ne' giorni di festa di Corte, o di Precetto. *D.* 20. *Ottobre* 1742.

Trattandosi di Catedre della medesima facoltà basti il concorso in una delle magiori per provedere le inferiori. A riserba della Catedra di Scrittura Sacra = Chirurgia = Anatomia = Bottanica = di Logica =, e Metafisica = delle Matematiche = delle lingue, che esiggono concorso a parte. *D.* 18. *Gennajo* 1743.

Ca-

Catedra di Maccanica, e degli Elementi di Commercio fondata in Napoli da D. Bartolemeo Intieri si approva da S. M. *D.* 16. *Marzo* 1754.

Nelle vacanze nel principio dell' anno Accademico non si propongano Interini, ma semplici Sostituti. *D.* 13. *Ottobre* 1755.

Nel provvedersi col Concorso la Catedre del Dritto del Regno, non si abbia riguardo alla graduazione: ma soltanto all' abilità, e dottrina de' Concorrenti.

De' Fiscali della Sommaria intervenga il più antico. *D.* 20. *Luglio* 1765.

Chi per tre volte manca ne' concorsi, più non voti in quella Catedra. *D.* 15. *Novembre* 1766.

Catedre si diano a Regnicoli. *D.* 17. *Decembre* 1768.

Intervenga a votare il Fiscale della Corona. *D.* 16. *Gennajo* 1769.

Chi non interviene ne' Concorsi, non voti. *D.* 9. *Novembre* 1765.

L' Università de' Studj Pubblici di Napoli si trasporta alla real Casa di S. Salvatore, con distinto piano di lezioni. *D.* 26. *Settembre* 1777.

E si

E si stabiliscono negli Ospedali le Catedre per la Ostetricia, e per le Operazioni chirurgiche. *D.* 15. *Novembre* 1777.

US

Usura dedotta nella Corte secolare, in essa si termini. *Cost. Statuimus ut supra.*

Si reputi delitto di publica accusa, e contro del Reo sia dal Regno, sia commorante in esso, si proceda alla publicazione di tutti i beni.

Siano eccettuati gli Ebrei, a quali sia permesso l' usura del 10. per 100. per tutto l'anno: per il dippiù, che mai esigono, si multino nel nonuplo. *Cost. Usurariorum nequitia.*

Concorrendo publica fama, si abbia per legittimamente provata con la deposizione giurata di tre persone degne di fede, che attestano il delitto commesso in di loro danno, non ostante sian singolari, e sembri, che incerto modo depongano in causa propria. *Cap. Lodovicus, & Joanna. Noviter nostræ Majestati.*

Ab-

Abbia pruova privilegiata con tre testimonj degni di fede ancorchè sian singolari, e depongano in causa propria. *Pram. 1. de Usurar. 8. Luglio Indictione septima.*

Si proceda contro di Essi anche senz' Istanza di parte, e si osservi la Costituzione dell' Imperator Federico *Usurarior. nequitiam.*

In favor di Essi non militi il Capitolo, ed il Rito della Vicaria, perchè l'esperienza fa vedere, che la gente povera per lo più gravata dagli usurari non si fida accusarli, e li teme come lupi rapaci, che han sete del suo sangue. *Pram. 4. de Usurar. de anno* 1536.

Contratti, co' quali si da robba, e poco denaro, valutandosi le robe a prezzo eccessivo, ed in vece di vendita, si fa comparire mutuo, oppure improntandosi a figli di famiglia, e questi obligandosi pagare dopo la morte de' loro padri somma maggiore, oppure vendendosi robe a prezzo eccessivo, e queste poi a minor prezzo si rivendono dal compratore al venditore, sian vietati sotto pena di usu-

ra manifesta, della perdita della roba, ed altra ad arbitrio.

I contratti sian nulli, ed i Notari, e Mastrodatti, che li scrivono per la prima volta sian puniti di once 100., e nella seconda di once 200., e colla privazione degli Ufficj.

E sia sufficiente pruova del delitto il vedere, che le robe sono date a chi verisimilmente non ne ha bisogno, o che eccedano l'uso necessario. *Pram.* 1. *de contract.* 28. *Luglio* 1571.

Abbia procedimento *ex officio* dalla Vicaria, e dalle Udienze, provata che sia per fama la qualità usuraria.

La pena sia tre anni di presidio per gli Uomini, e 3. anni di penitenza per le donne.

Procedendo la Vicaria, o *ex officio*, o ad istanza di parte in via criminale per lettere di cambio, o altra scrittura, che ha via esecutiva attaccata di pravità usuraria, non possa il Giudice, che procede per la causa civile, spedire inibizione.

E la Vicaria criminale col motivo di tali querele non impedisca al Giudice,

cui spetta, di procedere civilmente per la totale esazione de' crediti. *Pram.* 5. *de Usurar.* 14. *Novembre* 1735.

Chi dà denaro antecipato per compra di roba a prezzo stabilito, mancando il venditore nella consegna, possa esiggere il *quod interest*.

Sia vietata però la rinovazione del contratto medesimo con ponere per nuovo capitale questo interesse, perchè in tal modo si giugne a somma esorbitante. Per la prima volta si commina la pena di docati 100., e di tre anni di esilio: per la seconda di ducati 1000., e tre anni di Galera. *D. per Soriano circa la provista de' vasi di creta per oglio* 23. *Giugno* 1752.

Meriti procedimento *ex officio* de' Tribunali Collegiati con delegazione *omni appellatione remota*, e la pruova sia privilegiata in modo, che anche due Testimonj, che han sofferta l' usura, rinunciando al proprio interesse, ancorchè siano singolari, bastino a costituir prova.

In mancanza, concorrendo la diffamazione del Reo, si possa costare colle deposizioni di due, o tre Testimonj, anche sin-

singolari, purchè depongano di cose al delitto *immediate* coerenti, e sian dal Magistrato riputati idonei a testificare. *Pram. 6. de Usurar. 30. Ottobre* 1752.

Abbia procedimento *ex Delegatione*, quando il delitto è stato commesso dopo che venne ordinata tal delegazione. *Per la Vicaria. D. 11. Agosto* 1753.

Per i delitti commessi prima diasi luogo al gravame nel S. Consiglio, dal quale non si publichi decreto, senz'averne ricevuto il Sovrano Oracolo. *D. 30. Luglio* 1753.

Per tali cause, le Udienze procedano come suddelegate della Vicaria, e perciò in esse le Corti locali non s' ingeriscono. *D. 24. Novembre* 1753.

Abbia procedimento, e per inquisizione, e ad istanza fiscale, qualora concorrano indizj legitimi per così procedere, e non già colle semplici denuncie. Si verifichi principalmente il dolo, che costituisce il vero delitto, e si punisca esemplarmente dall' Udienze, con la suddelegazione della G. C.: non trovando dolo, ma abuso universale, lo riferisca a S. M. *D. 7. Settembre* 1754.

Tal delitto si commette, quando si esige oltre la sorte qualche somma per il solo uso del denaro, non concorrendo quelle circostanze, le quali per Dritto civile, e canonico rendono ciò lecito.

Lo stesso del contratto detto da Canonisti *Moatra*.

Se si tratta di robbe vendute, o di esazione di fatiche maggiori del giusto, entrano i termini di lesione, ed è giudizio mero civile.

Quando dalle stesse querele ciò si conosce, la Vicaria rimetta la causa a Giudici, a quali spetta. *D.* 10. *Giugno* 1756.

Colla esposta legge non s' intendano abolite le Leggi, e Prammatiche antecedenti, che proibiscono le usure nascenti da' contratti dolosi, e ne' quali il mutuo, e l' usura è palliata: si esemplifica col disposto della Pram. 2. *de Emp.*, *& Vend. D.* 4. *Luglio* 1756.

Da' Negozianti possa darsi denaro a mutuo coll' interesse, con quella cautela, che più aggrada. In esse si spieghi la sorte, e l' interesse, questo si convenga come l' uso del luogo ha approvato, e non cominci a decorrere, se non passati

sati alquanti giorni, come porta l' uso medesimo. Ma con l' interesse non si pattuisca, che il debitore al tempo della restituzione dia generi alla voce, perchè questo patto non permette interesse. Alla scadenza accordandosi nuova dilazione, l' interesse non si ponga in sorte. In caso di controvenzione, a querela delle Parti, la Regia Udienza faccia giustizia a tenore delle Leggi del Regno, e inteso il querelante, ed il Regio Fisco.

Per i contratti, ne' quali l' interesse s' è posto in capitale, o si è quello esatto col pegno alla mano, si proceda a querela delle parti, ed anche ad istanza *in scriptis* del Regio Fisco. *D.* 22. *Maggio* 1755.

VA

Vacanze de' Vescovi, e Prelature, si avvisino al Re dall' Udienza se vi è, o dal Governatore del luogo. *D.* 12. *Gennajo* 1671.

Vaccine. Buoi, ed ogni altro istromento, o cosa, che appartiene all' aratro in qualunque luogo del Regno non possan

 se-

sequestrarsi per debito, o altra causa privata, ancorchè non abbia il debitore altri beni.

Lo stesso circa i crediti fiscali, quando il debitore ha beni, controvenendosi, entri la restituzione della roba, e l' emenda di ogni danno, circa del quale, *sub quaqumque praemissa taxatione judiciaria*, debba starsi al giuramento del Padrone. Si commina la pena dovuta a chi violentemente toglie l' altrui robe, da diminuirsi, o accrescersi questa pena ad arbitrio del Re.

Il Giustiziere, o altro Ufficiale, il quale richiesto, e per quanto a lui appartiene, è stato o negligente, o lento in osservare questo statuto, soggiaccia anche *de proprio* alle medesime pene.

Si dichiara, che a riserva delli crediti, e della Persona del Sovrano, ogni altra persona, ed ogni altro credito sono privati. *Cap. Pridem contra insolentiam.*

Sia eccettuato il caso di trovarsi i Bovi, e detti istromenti espressamente pignorati a favore del Creditore, o se dopo la condanna in seguito di sequestro si trova, che il debitore non possiede altri be-

beni. *Cap. Constitutioni Boves aratorios*.

Anche per debito fiscale non sian sequestrate le vaccine di qualunque sorte, non ostante che sian specialmente obbligati a creditori, sotto pena di docati 2000. *Pram.* 47. *de Off. S. R. C.* 18. *Aprile* 1559.

Non si macellino in alcuna parte del Regno, sotto pena a Macellari della frusta, ed anni tre di Galera. A chi le venda della perdita del bestiame, e di docati 100.. L'istesso per i compratori.

Siano eccettuati i Bovi marroni, e e Vacche sterili dette lunari, e quelle di 10. anni in sù. *Pram.* 1. *De bestiis Vaccinis* 13. *Settembre* 1571.

I Contadini possan per la di loro industria tenere una, o due vaccine senza peso.

A tal effetto i pascoli salivi, o annuali, o di lunga durata, che si possedono con dritto legittimo, sian considerati come ogni altra derrata coltivata, e non sian soggetti al pascolo comune. *D.* 30. *Maggio* 1787.

VAGABONDI. Forastiere, che non ha arte, officio, o esercizio alcuno,

 sfrat-

sfratti dal Regno dentro tre giorni sotto pena di cinque anni di galera, più, o meno, o altra pena ad arbitrio.

S' è venuto per negoziare dentro dell' istesso termine, dia particolar notizia di sua persona, e delle sue circostanze all' Ufficiale del luogo sotto l' istessa pena.

La legge abbia luogo anche contro del Nazionale, che non avendo roba come vivere, non esercita arte, o ufficio alcuno, ancorchè abbia moglie. *Bandi del* 1559., *e* 1560., *e.* 1585. *inseriti nella Pram.* 3. *de Vagabundis*.

Chi uscito dalla galera dentro otto giorno non esercita arte alcuna, o non prende altro impiego, e non ha entrate, colle quali possa vivere, incorra nella pena della Prammatica contro i veri vagabondi. *Pram.* 2. *de Vagabundis* 25. *Gennajo* 1611.

Forastiere in Napoli dentro sei giorni si conferisca avanti i Capirota della Vicaria, per communicar loro i negozj, che li trattengono nella Capitale, e raguagliarli del di loro impiego, sotto pena di anni due di relegazione, e di ga-

galera respettive. *Pram.* 5. *de Vagabundis* 20. *Maggio* 1681.

La Vicaria, e le Udienze Provinciali, procedano in tali cause come specialmente delegate.

Ed i Scrivani, Capitani di Giustizia, ed altri Serventi di Corte per frode arrestando quelli, che non sono vagabondi, e rilasciando liberi i vagabondi, dopo averli arrestati, incorrano nalla pena di tre anni di galera, *Pram.* 6. *de Vagabundis* 21. *Maggio* 1685.

Delle rapportate Prammatiche si ordina la rigorosa, osservanza nella. Pram. 7. *de Vagabundis de'* 19. *Marzo* 1724.

S' intendano tali i Forastieri, che vagano dentro del Regno da un luogo all' altro senza sapersi con qual fine, e ancora tutte le persone, che vivono senz' aver rendite, senz' officio, senz' arte senza fatiga, vivendo nelle case di giuoco, o di altre simili.

E questi, essendo almeno della statura di cinque piedi, e atti alle armi, si carcerino per servire nelle Truppe. Agli altri si faccia sentire, che prendano arte, o ufficio dentro mesi altrimenti saranno

car-

carcerati, e sfrattati secondo li ordini, che darà il Re in vista delle relazioni de' Presidi. *D. 17. Novembre 1753.*

Si carcerino da Presidi, e se ne dia l' avviso a S. M. *D. 6. Ottobre 1753.*

Si delega da S. M. contro de' vagabondi un Ministro nella Capitale, il quale faccia tutto ciò che le leggi incaricano alla Vicaria: *D. 8. Marzo 1766.*

Sian giudicati col disposto della Pram. *de Vacabundis* non meno dalla Vicaria alla quale fu diretta, che da tutti i Tribunali del Regno.

Le Udienze incarichino sotto pene gravi, ed irremisibili tutt'i Governadori locali di avvisare il ritorno alle padri di quelli, che finiscono il tempo della condanna in presidio, o in galera, per invigilarsi seriamente su della di loro condotta.

La Scrivania di Razione, e l' Intendente di Marina con antecipazione di un mese avvisino al Re, quelli, che stan per terminare la condanna per prevenirsene la Vicaria ed i Tribunali del Regno, acciò si castighino se imprendono la vita de Vagabondi, e dalla indole de'

de' primi delitti si venga in cognizione di quelli, che commettono poi. *D.* 11. *Giugno* 1774.

Valimento s' imponga sopra gli effetti de' Forastieri, e regnicoli non abitanti per un'anno intiero da cominciare dal primo di Gennaro, e da finire, all' ultimo di Decembre 1735.

Si regoli a forma dell' ultimo valimento concordato, o transatto in tempo del passato Governo.

Altrimenti si concordi o transigga alla meglio co' Possessori, ed in mancanza si tassi con moderazione sopra delle loro rendite.

Per regola generale siano esenti da questo peso gli abitanti in alcuni dominj di Sua M., tra i quali sian compresi i Fiorentini, ed i Toscani. *Pram. XI. Regnum Neap. & Siciliæ jure Belli li* 29. *Decembre* 1734.

Variazione di Foro. In Causa criminale in Regia Udienza variandosi alla Vicaria, si prefigga da essa Udienza al variante termine competente a procurare la trasmessione degli atti, e quello elasso, si continui a procedere, non ostan-

te la variazione. *Pram. X. de Off. Judic. 31. Maggio 1616.*

VASSALLI anche ancarj acquistando roba in luogo demaniale, non sia per essa tenuto in alcuna cosa al Barone, e possan liberamente disponerne.

Se mojono senza Testamento, gli succedano gli eredi legittimi.

In mancanza di essi, il Barone succeda in ciò, che il vassallo tiene *de feudo*. In altra roba succeda il Fisco.

I Bajuli de' Baroni, se prima non han reso conto dell' amministrazione; o se dalla parte de' Baroni non sia rimasto di non vederli, non possano fare l'alienazione, delle quali sopra si è parlato. *Cost. Si quando contingerit aliquis.*

Calunniando in punto di gravezza il proprio Barone, si condannino ad ogni interesse perciò cagionatogli. *Cost. Præsenti Constitutione.*

Siano tenuti verso i Baroni di fedeltà. *Cost. Dominis a Vassalli.*

Se ricusano dar fidejussione per il Barone, o usano tradimento contro di lui, de' suoi figli, o moglie, ed ammoniti tre volte non gli prestano il dovuto servi-

vi-

vizio, o ricuſano, condannati dal Giudice dar conto di ciò che ſpetta al Barone, queſti poſſa di ciò che tiene da lui per *exguardium*, *diſſaſſire*. *Coſt. Si Vaſſallus a Domino*.

Volendo ricorrere al Re contro de' Baroni, non vadano in moltitudine, ma deſtinino i Deputati in riſtretto numero di quattro. *D.* 18. *Decembre* 1732.

VE

Vedove. *V. Perſone Privilegiate*.

Vedova di Barone avendo dote ſul feudo ſia obligata aſſicurare il poſſeſſore del feudo *de vita*, *membris*, *captura corporis ſui*, *& quod non quærat artem vel ingenium*, e di preſtare il ſervizio feudale, e ſe manca dopo ammonita tre volte *per dominum poterit diſſaſſiri*.

Al figlio nato dal Matrimonio col morto Barone non ſia obbligata di dar aſſicurazione. *Coſt. Mulier quæ dotarium.*

Vedove paſſando a ſeconde nozze non ſi faccia loro la ciampellaria ſotto pena di 100. once d'oro, oltre quella che

per

per legge può entrare, attesa la qualità delle ingiurie. *Pram.* 1. *de Injuriis 6. Luglio* 1540.

Vedove de' servi della Real Casa abbian il mensuale caritatevole sussidio, mantenendo l' abito vedovile, e menando vita onesta. *Pram.* 1. *de Servis ac Viduis Domus Regiæ* . *D.* 10. *Febrajo* 1766.

Veleni, *&* *mala*, *&* *noxia medicamenta*, portino la pena capitale a chi gli appresta, o li vende, o li conserva. *Cost. Mala & noxia medicamenta.*

Lo stesso contro chi li compra. *Cost. Eadem pœna.*

Non vadi impunito chi appresta poculo amatorio, o qualunque cibo nocivo, ancorchè non siegua nocumento. *Cost. Proculum amatorium.*

Chi conserva, o venda droga mortifera, che non è utile, o necessaria a far medicamento, si punisca colla morte.

Chi getta nell' acqua il tasso o altra erba velenosa per dar morte a' pesci, si faccia servire co' ferri alle opere publiche per un' anno.

Chi da poculo amatorio, cibi nocivi,

o fa

o ſa altro incanteſimo da quali proviene, o la morte, o l' alienazione de' ſenſi di alcuno, ſia punito colla morte.

Non provenendone nocumento ſia punito colla publicazione di tutti i beni, e con un'anno di carcere. *Coſt. Amatoria Pocula.*

Vendemiatori, e Bottari per Napoli, e ſuoi Borghi nè di giorno nè di notte dican parole diſſoneſte nè faccian baje ſotto pena di dieci once, e di quattro ſtratti di corda.

Chi li provoca con ſimili ingiurie incorra nella iſteſſa pena. *Pram.* 1. *Interdict. vindem.* 8. *Ottobre* 1590.

Vendita de' Beni, de' Luoghi Pii. *V. Chieſa, e Luoghi Pii.*

Vendita di Bestiame. *V. Beſtiame.*

Vendita di Uomo libero. Vendendoſi ſcientemente ſi redima co' beni del venditore, il quale in pena reſti ſervo della Corte; publicati i di lui beni.

Se la ricompra non può ſeguire, il venditore reſti ſervo de' congionti del venduto, e li di lui beni ſi appropriino alla Corte.

In qualunque caſo, che la perſona vendu-

duta ritorni, il venditore resti servo della Corte insieme co' figli, che mai gli nascono dopo del commesso delitto. *Cost. qui sciens liberum*.

Ventotene sia popolata, colla promessa a coloro, che non sono pescatori, di tomola cinque di terreno, oltre del sito dell' abbitazione, e per una sol volta degli istrumenti di Agricoltura.

Il terreno si dia colla franchiggia di tre anni; dopo i quali debba farsi quella prestazione che si conviene.

Si promette la somministrazione di grana cinque il giorno per il vitto di ciascun' uomo, ancorchè abbia figli: la di lui moglie, conseguisca altrettanta somma.

A Pescatori si dian gli ordegni necessarj per una sol volta, e la franchiggia di tre anni dal dritto della fida, o sia quintesima.

Se essi o i di loro figli vogliono prender terreno a coltura abbian gl' Istrumenti, e la franchiggia promessa come sopra. *Pram.* 1. *Pantataria Colonia*. 28. *Luglio* 1771.

VE-

Vescovi non esercitino Dritto di esazione nelle fiere senza real Privilegio legittimamente spedito, che deve esibirsi.

Lo stesso per gli altri Ecclesiastici. *D.* 23. *Agosto* 1737.

Non faccian stampare Calendarj o siano Ordinarj, se non dopo riveduti, ed approvati d'ordine del Re. *D.* 27. *Decembre* 1737.

Dian subito la licenza alla Potestà secolare di pratticare dentro de' luoghi immuni le diligenze convenienti per la prova giuridica del corpo del delitto. *D.* 26. *Luglio* 1738.

Avendo giurisdizione di Maestro di fiera, la faccian esercitare da Persone laiche. *D.* 16. *Novembre* 1738.

Dovendosi procedere contro di essi, e contro altro Eccclesiastico ad informo da Magistrato laico, la Persona destinata, potendo, si trattenga fuori del luogo della residenza del Vescovo, o di altro Ecclesiastico costituito in dignità.

Non citi testimonj, ma li chiami, e senza dar loro giuramento, annoti i loro detti, e li faccia sottoscrivere.

Ripugnando le persone laiche di andare alla chiamata, le carceri senza spiegare la causa della carcerazione.

Si procuri tener segreti i capi, e lo stesso s'insinua a' testimonj.

Nello scrivere le note ed altro, si eviti prevalersi delle Persone del paese.

Si parli con decoro, e rispetto degli Ecclesiastici, senzachè con tutto ciò si perda di mira l' appuramento della verità, o si entri in trattato co' Vescovi, o altri Ecclesiastici. Le Udienze procurino non commettere a Subalterni tali disimpegni, ma non potendo farne ameno, destinino Subalterno, in cui concorrono i requisiti di probità, intelligenza, discrezione, ed esperienza. *D.* 24. *Ottobre* 1739.

Non possan fare esiggere pena o dazio da coloro, che fatigano ne' giorni di festa. *D.* 16. *Settembre* 1740.

Riferiscano al Re, qualunque disordine sanno circa i luoghi pii laicali della di loro Diocesi. *D.* 12. *Gennaro* 1742.

Non esiggano dritto per la declaratoria a Chierici. *D.* 23. *Luglio* 1746.

Non procedano contro gli sposi per sup-

ſuppoſta coabitazione tra loro. *D.* 22. *Febbrajo* 1749.

Imitando l'umanità del Re, che piovendo laſcia a ſuoi Corteggiani portare l'ombrella alla ſua preſenza, anche quando S. M. non l'adopra, poſſa permettere, che il Magiſtrato della Città uſi l'ombrella nell'occaſione di pioggia, o ardendo il ſole. *D.* 8. *Settembre* 1753.

Non abbian facoltà di dar permeſſo agli Eccleſiaſtici di portar arme, e portandole ſenza licenza di Giudice laico, queſti può loro farle togliere, ſenzachè ſi mettano le mani addoſſo a' Preti. *D.* 31. *Decembre* 1757.

Le quarte decimali a loro dovute ſiano eſenti dal peſo cataſtale. *D.* 5. *Agoſto* 1758.

Non abbian dritto di dar licenza agli Eccleſiaſtici per l'aſportazione di qualunque ſorta di armi. *D.* 4. *Agoſto* 1760.

Eſigga il titolo d'Illuſtriſſimo. *D.* 11. *Ottobre* 1760.

Per procedere contro de' laici a pene ſpirituali preciſamente ne' caſi di prattiche ſcandaloſe, premeſſi i dovuti uſficj

di ammonizione, formino il processo; sentito il reo. *D.* 13. *Decembre* 1760.

Non stampino Editti, Lettere pastorali, Istruzioni, e carte simili senza prima umiliarle al Re, ed attenderne l'approvazione. *D.* 5. *Settembre* 1761.

Decidano circa l'immunità locale a tenore del Concordato sulli processi informativi, ancorchè in essi si sian fatti giurare i testimonj, o si siano fatti gli atti di affronto in faccia de' rei, allorchè non li conoscevano. *D.* 17. *Maggio* 1764.

In occasione di S. Visita non esiggano verun pagamento di procurazione, non solo dalle Cappelle, ed altri luoghi pii laicali, ma ne anche dall' Università, e qualsivogliano luoghi laicali. *D.* 3. *Gennajo* 1767.

Andando in abito prelatizio in occasione di funzioni, i Canonici, e l' Abate si tolgano il berrettino. *D.* 17. *Ottobre* 1767.

Dopo preso il giuramento dagli Ecclesiastici debbano obligarli a portarsi a Magistrati laici per deporre la verità sopra i fatti, che interessano la publica uni-

universale tranquillità . *D. 7. Gennajo* 1769.

O debban citare rei Ecclesiastici , o semplice testimonj laici , esprimano la causa specifica del delitto : a testimonj laici in caso di renitenza non si commini la scomunica , ma ricorrano al Giudice laico perchè li astringa , e dovendo citare testimonj secolari , chieda licenza al Giudice laico . *D. 6. Gennajo* 1770.

Come prepotente non prescriva trattandosi di esazione ingiusta . *D. 5. Gennajo* 1771.

Non esiggano la decima, o qualunque altra prestazione sopra de' beneficj di padronato regio, feudale, e laicale. *Lettera del Delegato della Reale Giurisdizione* 10. *Aprile* 1780.

Senza special permesso di S. M. non accordino ne dimissorie , nè attestati a chiunque esce fuori del Regno , a norma della Bolla Innocenziana *Speculatores*. *D. a Lecce* 21. *Decembre* 1782.

Coll' occasione del nuovo ufficio di S. Cataldo riformato dall' Arcivescovo di Taranto, S. M. fa sapere , che tale uffi-

cio non offende nè la Religione, nè i dritti dello Stato: che l'Arcivescovo aveva autorità di comporlo senza dipendenza dalla Corte di Roma. Che non dimeno l'Arcivescovo in simili occasioni impetri prima il regio Assenso. *D.* 23. *Febbrajo* 1788.

I Vescovi come Apostoli, e principali Pastori sono gli ordinarj Collatori de' Sacri Ministeri, e degli impieghi ecclesiastici nella Diocesi, e lo sono per Dritto divino. *D.* 22. *Marzo* 1778. *V. Spoglio di Vescovi. V. Ricorrere a Roma.*

Vescovi Stranieri facendo visita ne' luoghi della loro Diocesi dentro del Regno, faccian noti all' Udienza della Provincia i Decreti in S. Visita. *D.* 14. *Maggio* 1768.

Avendo ragioni di credito contro de' Laici ricorrano a Giudici secolari. *D.* 28. *Gennajo* 1769.

Facendo Procura in Roma per prendere possesso delle loro Chiese, si nieghi ad essi il *Recipiatur*. *D.* 12. *Maggio* 1770.

Vestire alla Francese sia vietato a chichesia sotto pena di anni cinque di relegazione, e di galera *respective*. *Pram.*

6. *de*

6. *de Exteris Regno Neap. venient.* 13. *Agosto* 1667.

VI

VICARIA. Il Mastro Giustiziere della Gran Corte risieda presso del Principe, è gli assistano quattro Giudici.

Conosca del delitto di lesa Maestà, le cause di feudo quaternato; e di parte di esso, le appellazioni proposte dalli Giudici ordinarj, o delegati, le cause di chi risiede in Corte, delle persone privilegiate, che possono eleggere in foro dato corporal giuramento *perhorescere potentiam adversariorum*.

Riceva le relazioni de' Giudici inferiori, che domandono consiglio sopra punto di legge. Altre cause appartengano a' rispettivi Giudici Civili, e Criminali.

Le cause di lesa Maestà possano trattarsi avanti a Giustizieri de' luoghi, se ad essi l'accusatore sia ricorso.

Chiunque altro ricorra a detta Corte per impetrar giustizia s'interroghi se per prima sia ricorso a' Giudici competen-

ti, se non sia loro ricorso, senz' altro si licenzj.

Talis juratus ad te remittitur, quod de super intercluso negotio ad te, petitam justitiam nequierit obtinere, espediendus infra statuti temporis spatium per novas nostræ munificentiæ sanctiones.

Il Giudice a cui tal rescritto si manda finito l' impiego dentro un mese personalmente debba presentarsi alla Corte per rendere ragione di sua condotta.

Se vien convinto di negligenza si assoggetti alla dovuta pena.

Se si giustifica in presenza del ricorrente, o in contumacia di esso il quale debba essere perentoriamente citato a comparire, abbia il ricorrente la pena dovuta allo spergiuro.

Se alcun Giudice dubiti potergli appartenere alcuna causa proveniente da Giudice inferiore, debba egli non per mezzo delle parti, ma con lettere segrete proporre il dubbio alla Corte, ed in tanto sospendere il procedimento, sicuro di avere risposta congrua alla qualità dell' affare. *Cost. Statuimus ut Magna Curia.*

Gli

Gli ordini che la G. C. spedisce per gli affari, che le appartengono, debban portare il nome del Re, ed essere muniti del sigillo, che apposta si formi, e si conservi presso i Giudici, i quali nella spedizione di detti ordini debbano essere consigliati.

Due Giudici, ed un Attuario si destinino per esaminare le inquisizioni rimesse alla Corte. Essi debbano riferirle al Giustiziere, ed a Giudici, acciò se non esiggono oracolo Sovrano, si decidano data alle parti la copia delle inquisizioni sudette.

Denuncie a favore, o contro il Fisco in avanti non si ricevano senza nome del denunciante: quelle ricevute *per Judices ante factos* si discutano secondo la forma legittima, e tutt' altro si esegua fino alla decisione.

Tutte le suppliche sian dell' Impero, o del Regno tanto di giustizia, quanto di grazia si presentino al Giustiziere. Egli al più nel giorno seguente col parere di uno de' Giudici esamini tali suppliche.

Quelle, che a lui appartengono, le disbrighi da se.

Quel-

Quelle che esiggono oracolo Sovrano, le rimetta al Segretario del Re. *Cost. Litteras de remissione.*

Come di autorità, così di esempio abbia preminenza sopra degli altri Giudici.

Le cause de' feudi, quelle degli Ufficiali Regj, e quelle delle appellazioni talmente siano annesse al suo ufficio, che senza portare avanti il nome del Re, non possa prenderne cognizione.

La Gente di Corte, che sta in attual servizio, abbia la prerogativa di trarre gli avversarj tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali al Foro del Giustiziere. *Cost. Magnæ Curiæ nostræ.*

Trovandosi in qualunque luogo del Regno co' Giudici a regger Corte, cessi la Giurisdizione de' Giustizieri delle Provincie. *Cost. Honorem debitum.*

Conosca le mancanze de' Giudici inferiori anche senza special ordine del Re. Se sono accaduti spogli a favore del Fisco, senz' ordine speciale del Re, faccia restituire i possessi, anche senza della Sovrana intelligenza.

Fac-

Faccia scarcerare coloro, che siano ingiustamente detenuti, senz'ordine, o intelligenza del Re, de' Giustizieri, o altri Giudici. *Cost. Magist. Just.*

Abbiano la Vicaria, e la G. C. determinato numero de' Giudici, e Subalterni, che s'individua. *Rit. In primis quia ubi ordo*. Ne' seguenti sette riti si spiegano le incombenze de' Giudici degli Avvocati, e Procuratori del Fisco, e de' Poveri, del Mastrodatti, e di altri.

Abolito qualunque privileggio in contrario, dette Corti abbiano giurisdizione contro ogni persona, o communità, eccettuati i familiari, i comensali, i domestici, e que' che stanno in attual servizio della Sovrana. *Rit. in primis cum non humanæ constitutioni*, e ne' seguenti diciannove Riti, si rapportano altre facoltà di esse Corti.

Dia la Vicaria norma a tutte le Corti del Regno. *Pram. 5. de Actuariis 27. Maggio* 1469.

Si accresca il numero de' Giudici a quello di sei: due trattino le cause civili, e quattro le criminali. *Pram. 1. de Offic. M. J. 22. Gennajo* 1534.

La

La Pandetta per l'esazione delle sportule giudiziarie, nella Vicaria si trascrive nella *Pram.* 56. *de Off. Mag. Just.* 22. *Settembre* 1559.

Sia Giudice competente di chiunque esercita giurisdizione nel Regno: ma per tali non s'intendano i Sindaci, Eletti, Camerlenghi, e Balivi delle Università. *Pram.* 87. *de Off. Mag. Just.* 29. *Gennajo* 1599.

Proceda in vigore delle sue facoltà nelle cause degli Ufficiali così regj, che baronali. *D.* 14. *Marzo* 1739.

Non inibisca le Corti del Regno, se non dopo finite in esse le cause, e in grado di gravame dalle sentenze definitive. *D.* 25. *Maggio* 1740.

Non inibisca le Udienze prima di aver domandate la relazione da esse.

Si faccia sapere da Giudici, che chi controverrà sarà subito privato della Toga. *D.* 17. *Agosto* 1748.

Riceva i gravami da Decreti delle Corti inferiori, se essi hanno forza di definitivo. *D.* 24. *Agosto* 1750.

A spese del Fisco faccia prendere gli atti, che se le deriggono per la posta, ricu-

ricuperando poi col Braccio Regio tale ſpeſa da chi la deve. *D. 19. Aprile* 1757.

Proceda come delegata contra de' ſuoi Subalterni, che mancano in Ufficio, e dia conto dell' eſito di tali cauſe. *D.* 1. Settembre 1755.

Avendo ordine dalla Real Camera di riferire o per gravame, o che ſi attacca la competenza de' Giudici, o la di loro giuriſdizione, ſoſpenda di procedere fino a che non ſia abilitata. *D. 27. Settembre* 1777.

Tutte le cauſe di Vicaria, nelle quali intervengono Conſiglieri aggiunti, ſi trattino nel dopo pranzo. *D.* 7. *Luglio*. 1787.

Vicaria Civile ſi divida in due Ruote, aſſegnandoſi ad ogn' una tre Giudici, e come prima le ſue ſentenze non ammettevano gravame ſoſpenſivo ſotto i docati 150., così in avanti tal regola militi per le cauſe ſotto i docati 500. *Pram.* 74. *de Off. S. R. C.* 3. *Settembre* 1597.

Proceda *oretenus* nelle cauſe minime di alimenti, ſervizj preſtiti, e ſimili, che non eccedono i docati dodici, e la provvi-

videnza che si da da Giudici ammetta solamente gravame devolutivo, da proponersi anche a voce nella Ruota.

S'inculca l'osservanza delle antecedenti Prammatiche, e nuovi positivi ordini, si danno circa la liquidazione *via ritus* degli istrumenti.

Il numero de' Portieri della Vicaria civile, e criminale si fissa al numero di 50., e si assegna loro la norma per il registro delle notifiche.

S'inculca per tutt'i Subalterni l'osservanza della pandetta.

Ed al Segretario s'inculca l'osservanza dall'istruzione data dalla Regia Camera, e del Bando pubblicato agli 8. Aprile *1690*.

Si faccia il registro delle commesse.

All'ora s'intenda introdotta la causa, quando è stata notificata la parte, la quale nella replica non ha fatta opposizione circa del Foro. In tale caso possa inibire le Corti inferiori.

Ogni petizione, alla quale si è apposta la presentata si conservi negli atti.

Per i preamboli non si esigga dritto oltre della pandetta.

La

La ſospezione di un Giudice di una Ruota, ſi commetta, e ſi tratti nell' altra. §. 5. *Pram.* 15. *de ord. Jud.* 14. *Marzo* 1638.

V. Camera di S. Chiara.

Vicaria Criminale. Due Conſiglieri in ogni biennio ſi deſtinino Giudici in eſſa. *Pram.* 2. *de Off. S. R. C.* 26. *Giugno* 1535.

L'ufficio di Procurator Fiſcale non ſi venda. *Pram.* 11. *de Off.* 3. *Gennajo* 1593.

S'iſtituiſca in eſſa la ſeconda Ruota, *Pram.* 38. *de Off. Mag. Juſt.* 6. *Settembre* 1701.

Varie facoltà di queſto Tribunale, e quanto altro riguarda la condotta de' Subalterni, la cuſtodia delle carceri, e la cura de' carcerati infermi, ſi contiene nelle Prammatiche ſotto il titolo *de Off. Mag. Juſt.*

Non ispediſca citazione *ad informandum*, & *capitula* con appuntamento riſervato di non procederſi alla forgiudica.

Imponga la pena che per giuſtizia corriſponde al delitto con rigore, e preſtezza, e ſenz' arbitrio, e con regola certa.

Co.

Così si ricava la soddisfazione del pubblico, ed il terrore de' facinorosi. *D.* 10. *Settembre* 1729.

Si stabilisca la seconda Rota per trattarsi in essa gli affari, che han bisogno di disbrigo. Sia vietato fare Scrivani estraordinarj, e si da la norma per ammettersi gli ordinarj.

Si danno gli ordini per il registro de' Dispacci, delle relazioni, de' voti, de' decreti di *capiatur informatio*.

Le informazioni di omicidj, e di altri delitti scandalosi si prendano da Giudici Commessarj. Si sentano i testimonj in di loro presenza, e si sottoscrivano le deposizioni senza potere esiggere diritto, prendendosi l' informazione in Città. §. 6. *Pram.* 18. 14. *Marzo* 1738.

Si divida in due Ruote: ognuna abbia un Caporota, un Fiscale, e tre Giudici, e si da il ripartimento delle cause.

Si trattino a Ruote giunte le cause di condanne a morte date da Giudici inferiori; quelle in cui il Fisco fa istanza di morte, e tutte le cause delegate. Domanddsi per altre cause l' unione delle Ruote, il Reggente dia la provvi-

videnza con ammettere l' appellazione da suoi decreti al Presidente del Consiglio, come si pratica nella Vicaria civile. *D.* 15. *Agosto* 1738.

Mancando in essa il Fiscale di una Rota, supplisca l'altro alle sue veci, tanto nelle cause ordinarie, quanto nelle delegate. *D.* 22. *Maggio* 1743.

Nello spedire i Processi alle Provincie non imbarazzi le reali Segreterie, ma ciò si faccia da Tribunali a spese de' Fiscali. *D.* 30. *Settembre* 1749.

Nelle ferie autunnali si unisca due volte la settimana per trattarsi, e decidersi le cause, sì ordinarie, che delegate. *D.* 17. *Settembre* 1753.

Eccettuate le feste di precetto non tenga conto delle ferie dal Martedì dopo Pasqua, fino alla Domenica *in Albis*, di quelle del Mese di Agosto, e dal dì della Circoncisione, fino all' Epifania. *D.* 28. *Marzo* 1760.

Non riceva generalmente rinuncie di cause de' Baroni di altre Provincie, fuori di Terra di Lavoro, se non vi è espresso permesso del Re.

Faccia le relazioni a S. M. per mezzo de' Giudici Commissarj, e non de' Subalterni. *D.* 18. *Giugno* 1755.

Senza decreto, o ordine in iscritto non si mettano i rei in criminale con ceppi prima del costituto. *D.* 16. *Luglio* 1767.

Si conferma la divisione delle Ruote, si accrescono i Giudici al numero di quattro per Ruota, e si aggiunge un altro Avvocato de' Poveri: rimanendo al Reggente la facoltà di sedere in quella Rota, ove stima necessaria la sua presenza. *D.* 16. *Ottobre* 1771.

Nella nota de' Condannati, che in ogni mese umilia a S. M., metta con capitolo separato quella de' Condannati di Catena, e nel fine del semestre si spieghi s' è terminato il numero delle catene, acciò S. M. possa prenderne conto, e caricare chi lo merita della sua poca fatiga, o della diligenza in disbrigarle. *D.* 16. *Marzo* 1776.

L'unione delle Rote nella decisione delle cause criminali abbia luogo, o quando dipende da espressa disposizione di Prammatica, o da ordine di S. M. o quan-

o quando dal Capo del Tribunale si stima accordarsi. *D. 8. Novembre* 1783.

VICARJ DELLE CURIE ECCLESIASTICHE sian dottorati dalla Università, e Collegio de' Studj di Napoli. *D. 17. Marzo* 1759.

Non possono essere gli Esteri. *D. al Vescovo dell' Aquila 9. Marzo* 1743.

Sia incompatibile tal carica con quella di Penitenziere. *D. 14. Giugno* 1765. E con quella di Curato. *D. 4. Febbrajo* 1758.

Debba essere fuori Diocesi. *D. 3. Gennajo* 1761.

Per poter essere Paesano, la dispensa diasi dal Re, e non dal Papa. *D. 4. Ottobre* 1777.

VICARJ DE' VESCOVI STRANIERI per le Diocesi in Regno furono stabiliti con Breve di Clemente XIV. de' 11. Giugno 1771.

VICARJ CAPITOLARI non possan far visite delle Diocesi, spedir dimissorie per ordinazioni, tener concorsi per provista delle Parrocchie.

Per onorario abbian docati diece al

 me-

mese, ed il Cancelliere carlini 30., e non altro. *D.* 23. *Maggio* 1761.

Non essendo privilegiati esercitino giurisdizione col voto di Dottore approvato. *D.* 13. *Dicembre* 1766.

Il Vicario capitolare di Melfi tenga il concorso per la Penitenzieria vacante con gli Esaminatori Sinodali, o Prosinodali, che in vigore del Concilio di Trento si adoperano ne' concorsi delle Parrocchie; ammettendo quelli, che hanno le tre condizioni volute dallo statuto della Catedrale. *D.* 18. *Dicembre* 1784.

Vicere'. I limiti della sua giurisdizione in varj affari di giustizia, ed economia, si stabiliscono nella Pram. XI. *de Official.*

Vincitore nella lite si ordina ne' capitoli del Regno *quod sententias redimere non cogatur, nec aliquid nomine compositionis pro parte Curiæ, neq. pro subscriptionibus, seu scripturis sentiar. a Justitiariis, Judicibus, seu Actor. Notariis exigatur, cum justitia vendi non debeat, cum tales sui solarii debeant esse contenti.* Pram. 5. *de Actuar.* 25. *Maggio* 1469.

Vi

Vino colato nuovo, che rendendosi chiaro si confonde col vecchio, sia vietato. *Pram. 16. de empt. 17. Settembre 1676.*

Violazione di Donzella. *V. Ratto. V. Bacio di Donna.*

Violenza a Donne. Se si usa a Donna prostituta, sia punita coll' ultimo supplicio, essendo il Reo confesso, o convinto: con questo, che se la violenza accade in luogo abitato, debba immediatamente essere inteso il conquesto della Donna.

Se dopo del fatto sono scorsi otto giorni, rimangá esclusa la violenza, purche in tal tempo non costi, che la Donna a forza sia stata trattenuta. *Cost. Omnes nostri Regiminis.*

In tali cause, abolito l' uso del combattimento, se concorre, o la confessione del Reo, o la pruova de' Testimonj *de visu*, si proceda a pena capitale.

Se concorre prova indiziaria, si riferisca al Sovrano, ed intanto l' Accusato si tenga o ristretto in carcere, o affidato alla cura de' fidejussori. *Cost. In questionibus violentiarum.*

LA donna, che soffre violenza, e schiamazza chi non soccorre, sia multato con quattro augustali, nè si ammetta scusa di non essere stata intesa la voce da chi abita nella casa istessa, o in luogo dove ha potuto sentirla, purchè non faccia costare esser sordo, muto, zoppo, o impedito da altro male, o che dormiva in tempo dello schiamazzo. *Cost. Quicumque muliere, V. Adulterio.*

VIOLENZA SOPRA DELLE ROBE delle vedove, de' pupilli, de' poveri, o delle chiese, o di chiunque a querela della parte abbia procedimento sommario *sine libello, litis contestatione, strepitu, & figura judicii* in quanto alla restituzione del possesso usurpato.

Sia all' incontro ordinato il procedimento in quanto alla pena in qualunque modo si domanda.

Se occorre perciò procedere per inquisizione generale, o speciale, si osservi quanto sta disposto circa le Inquisizioni.

Da principio il Giudice conosca se il querelante è povero, e dichiarato, che lo ha tale, non si ammetta prova in contrario. *De violentiis illatis.*

VI-

VISITA DE' CARCERATI si danno varj ordini sopra di tal materia nella *Pram* 1. *ad* 7. *de Visitatione Captivorum*.

Sia vietato per i delitti de' latronecci, e ferite, ancorchè il ladro, o l'aggressore quando vi sia stata debilitazione di membro, abbian contentamento, o escolpazione delle parti.

E la Vicaria proceda di giustizia contro gli uni, e gli altri colle pruove, ed indizj, che si trovano nel processo.

Così i malfattori non penseranno a rubare, a ferire, ed a commettere altri delitti, che meritano pena afflittiva di corpo, quando non possono a loro giovare le remissioni delle parti. *D.* 2. *Novembre* 1736.

Però il visitatore, intesi gli Avvocati Fiscali, e de' Poveri, o i particolari de' Rei, e querelanti, interponga il decreto, che per giustizia compete.

E quello che vien determinato in una visita, non si minori, o commuti in altra.

Sotto pretesto del molto tempo necessario per la ripetizione de' Testimonj in luoghi distanti, in visita non si dia al

Reo pena arbitraria, se i delitti per legge meritano pena di galera, o maggiore.

Non si visiti Reo di omicidio sotto pretesto di casualità, o altra circostanza minorante.

Il visitatore per mancanza di piena pruova ne' delitti, che per legge meritano pena minore della galera, possa imporre quella, che corrisponde agl' indizj. Però il Fisco, ed il Reo appellando dal decreto, la Vicaria faccia relazione alla Camera di S. Chiara, e questa a S. M. per attendere il Real Oracolo.

Non si visitino colla decretazione non *molestentur*, & *fiat gratia* gl' Inquisiti di ferite con spada, o altro istromento, che non meritano pena maggiore dell'Esilio. Ma si debba loro dare pena arbitraria.

In visita con pretesto di povertà non si faccia la grazia della metà della pena per l'incusazione degl' Istrumenti, ed obliganze *penes acta*.

Qualunque Inquisito, o contumace benchè presentato concordato, transatto, aggraziato una volta, non possa essere più visitato neppure nella visita generale.

Le

Le decretazioni in visita non si facciano in casa, ma in Rota con relazione del Commissario, inteso il Fisco, citata la parte offesa, e chiamato il suo Avvocato.

Per i Rei condannati a morte in visita solamente si possa ordinare il disbrigo della causa.

Agl' Inquisiti assenti non si faccia la grazia in visita della pena della contumacia, se questa è stata esatta, o per essa si trova fatto il sequestro. Fuori di questi casi si possa fare la solita decretazione, che comparendo il Reo tra pochi giorni, non sia molestato nella prima contumacia, affinchè abbia luogo a purgarla intieramente. *D. 7. Marzo* 1738.

In tali visite si abbia maggior cura per gl' interessi del Fisco circa le pene di contumacia, spreto mandato, liquidazione di Istrumenti, e simili. *D.* 19. *Febbrajo* 1745.

Domandandosi dalle parti offese giustizia, non esiegua la visita, e si faccia giustizia regolare. *D. 9. Novembre* 1745. *V. Presidi.*

Visita Generale del Regno. Carlo V. a supplica di Napoli, e del Regno ordina la regia Visita, per far diligentemente esaminare il tenore di vita, ed il zelo per il servizio d'Iddio, e del Sovrano delle Persone pubbliche de' regj Ministri.

E dal 1540. sino al 1679. si rileva, aver avuti questo Regno tre Visitatori vale a dire D. Francescantonio d'Alarcon, D. Giovanni Chacon Ponze de Leon, e D. Danese Casati. *Pram. 1. ad 7. de Visitat. Generali.*

Visite de' Protocolli in Napoli e per Terra di Lavoro si esegua dal Presidente del S. C. assistito, dal primo Segretario di tal Tribunale.

Nelle Provincie dal Caporota, e Fiscale delle Udienze col soldo ad ognuno di annui docati 36.

Tutti i Notari, e Giudici a contratti in ogni anno presentino i respettivi Protocolli, e libretti per essere visitati sotto pena della sospenzione dall'ufficio, e dieci anni di esilio.

E si stabilisce un Percettore, che introiti tutti gli emolumenti, che dipendono

no

no dagli affari di questo genere. *Pram.* 1. *de Off. Cameræ S. Claræ* 8. *Giugno* 1735.

Al Notaro, che si assume per tale visita si diano annui docati 18. ancorchè si debban visitare Protocolli di anni antecedenti. *D.* 14. *Aprile* 1736.

Si faccia dal solo Caporota delle respettive Udienze. *D.* 1737.

De' Notari, e Giudici di Sorrento si faccia dal Viceprotonotario. *D.* 20. *Agosto* 1737.

In essa non possa metter mano il Luogotenente della Sommaria. *D.* 21. *Settembre* 14. *Marzo* 1743.

Lo stesso per quelli del Piano di Sorrento, di Vicoequense, Procida, Ischia. *D.* 12. *Giugno* 1745.

Decreti di Visita stesi, e non firmati dal Caporota, si riformino, e sottoscrivano, senza altro pagamento.

Protocolli de' Notari defunti, si visitino, pagandosi dalli di loro Conservatori il Diritto solito di carlini 5. per ogni Protocollo scritto di mano del Notaro, di carlini 10. se è scritto per mano aliena.

Pro-

Protocolli imperfetti, si visitino per que' contratti, che si trovano protocollati, facendosi menzione nel decreto del numero de' contratti di quell' anno rimasti in fascicolo, i quali contratti, e tutti li altri così rimasti, si lighino a modo di libro per meglio conservarsi: questo si prattichi anche per i Notari, che in appresso moriranno: mentre a ricorso delle parti poi si darà la provvidenza per tali contratti a tenore delle Leggi. *D. 2. Luglio 1746.*

In mancanza del Caporota, la visita si faccia dal Fiscale delle Udienze, che ne percipisca li emolumenti, ma sopravvenendo il Caporota, cessi da tale incombenza il Fiscale. *D. 10. Agosto 1751.*

VITA, E MILITARI. *V. Feudatarj.*

VO

VOCE DELLE DERRATE si faccia ne' luoghi, e nelle forme solite, sentendosi dal Governatore, da' Governanti, e da Deputati tutti gl' Interessati. Eseguita si rimetta alla Sommaria con le corrispondenti giustificazioni. Essa conosca i gravami

vami ſolamente in quanto all'atto devoluto. *D.* 16. *Settembre* 1785.

ZA

Zaffranari. Sia vietato a Zaffranari in Napoli comprar oro ed argento in qualunque forma, ſotto pena *etiam corporale* ad arbitrio, e della perdita della roba. *Pram.* 3. *De Prohib. vendit. Suppellectilium* 30. *Ottobre* 1633.

ZE

Zecca. I Commiſſarj della G.C. della Zecca ne' luoghi del Regno eſeguano le Iſtruzioni loro date, ſenza che poſſan prender denaro da' Sindaci delle Univerſità, in vece di eſaminare i peſi, e le miſure. Bensì trovando queſte ingiuſte eſiggano le debite pene da' contraventori. Contro chi riceve, e contro chi da anche ſpontaneamente denaro ſi commina la pena di anni tre di galera, ed altra ad arbitrio. *Pram.* 7. *de ponderibus*, & *Menſur.* 26. *Gennajo* 1754.

Si

Si ordina la vendita della Giurisdizione dalla Zecca, preferendosi le rispettive Università, e si spiega il metodo da tenersi, e l'uso del denaro da ritraersi. *Pram. 2. de Ponderibus ; & mensur.* 30. *Aprile* 1609.

Dopo arrendate le Giurisdizioni della Zecca di Napoli, de' suoi Casali, e di tutte le Fiere del Regno, e dopo veduti tali affitti, il mancante fino alle somma di annui docati 70000. si ripartisce per *æs & libram* sopra i fuochi del Regno in tutti que' luoghi, ne' quali il Tribunale della Zecca ha esercitato la sua giurisdizione. L' imposizione si esigga da Percettori a forma de' Fiscali, ed il ritratto si ponga in cassa separata.

Si spiega l' uso di tal ritratto, e le Università dal giorno dell' esazione percepiscano tutti gli emolumenti delle giurisdizioni de' pesi, e delle misure, le quali si esercitino da persona da eliggersi da essa in ogni anno, con ispedirsi le provisioni, e darsi loro le corrispondenti istruzioni.

All' esercizio di tali giurisdizioni in Napoli, e suoi Casali, e nelle Fiere del Re-

Regno ſian deputati due Razionali, un Giudice, ed un Maſtrodatti, i quali amminiſtrino a conto del Fiſco ſin' a nuovo ordine. *Pram.* 3. *de Pond. & menſur.* 12. *Settembre* 1609.

Zecchini Romani di qualunque ſorte coniati prima, o dopo del 1740., o ſenza data, non ſi abbian per moneta effettiva: ma ſi conſiderino come ogni altra merce ſoggetta a quel prezzo, che tra le parti ſi può convenire. Si commina a controventori la pena di docati 1000. *Pram.* 54. *de Monætis* 21. *Novembre* 1748.

Zingani tra due meſi sfrattino dal Regno, ſotto pena di anni ſei di galerà. *Pram.* 1. *de Zingaris* 16. *Ottobre* 1568.

Siano eccettuati quelli, che han ottenuta licenza ſovrana di ſtare ed abitare in Regno. *Pram.* 5. *de Zingaris* 12. *Aprile* 1585.

F I N E.

INDICE
DEGLI ARTICOLI

Il primo numero indica il Tomo, il secondo la Pagina.

li

Chie-

mili-

De-

Di-

Mes-

Ora-

Quar-

Q

R

Ri-

Sposi

Vi-

ER-

ERRATA	CORRIGE
Pag. 4. v. 7. 2545	1545
pag. 90. v. 7. ea	&
pag. ead. v. 8. concessit	concessis
pag. 147. v. 22. corti	Corti Regie
p. 156 v. 1 de Beneficia	ne Beneficia
p. 159 v. 5 non si appara	non si appura
p. 162. v. 5. peculentis	poculentis